

# R A G I O N I

P E R

*La Diverfione ordinata dalla Maeftà del Re*

*di alcune Acque d' Airola per la Regal*

*Villa di Caferta.*

*di Francesco Rapolla*







A causa , in cui per veneratissimo comando del Re N. S. è stato a noi dato l'onorevole incarico di scrivere , alla prima , che intesimo parlarne , allegandoci e rammentandoci per essa tanti accessi e decreti fatti dal Collateral Consiglio e da altri Ministri , tante convenzioni e transazioni seguite , e tanti altri fatti avvenuti per l'Acqua detta di *Carmignano* e nel passato secolo e nel corrente : ci sembrò ( colpa del nostro poco intendere ) fra molte difficoltà involuta , e per mille dubbj difficile da potersene con franchezza giudicare . Ma quando poi astretti dal nostro dovere , siamo entrati nell'esatto esame e cognizione de' medesimi ; ci siamo ricreduti del nostro primo errore , ed abbiamo apertamente conosciuto , che dubbj e difficoltà quella non contenga , e che , per giudicarne , piana ed agevolissima ne sia la via , solo che sia prima fissato lo stato della controversia : e si comprendano e distinguano le Acque , intorno alle quali ella si aggira : e si abbia presente il territorio , in cui sono : e 'l sito , in cui la Maestà del Re intende divertirle ed immetterle nel Regale Acquidotto per farle nella Regal Villa di Ca-

serta pervenire . Sono l' oggetto della causa presente le Acque di nove Fontane , delle quali la prima , che è la maggiore , è chiamata la *Fontana del Fizzo* , e per essa è contesa , se sorga nel Feudo di Airola , o in quello di Montefarchio : le altre più piccole sicuramente nascono nel Feudo di Airola , dove tutte , chi prima , chi dopo , mettono nel Fiume Faenza . Questo Fiume vien formato da varj ruscelli , che scaturiscono da' Monti Appennini della Provincia di Principato Ultra , e propriamente ne' Feudi di Cervinara , S Martino e Paolisi , dove già divenuto abbondante di molte acque , acquista dagli Abitatori di quella Regione il nome di Fiume . Scorre poi nel Feudo di Montefarchio , ed altre Acque gli si uniscono , e lo stesso avviene ancora nel territorio di Airola , in cui oltre le Acque delle soprammentovate Fontane altri molti rivoli accoglie . Ricco così di tante Acque fluisce per quel Feudo , ed indi passa in quello di S. Agata , e poi nell' altro di Limatola , perdendosi finalmente nel Volturno .

Nel secolo passato per opera di Cesare Carmignano una porzione dell' Acqua del suddetto Fiume fu condotta in Napoli per uso di Molini e di Fontane ; e per ciò eseguire , nel territorio del Feudo di S. Agata fu nell' Alveo del Fiume costruito un muro di determinata altezza , col quale fu parte di quelle Acque contenuta , affinchè non continuasse il suo antico natural corso , ma divertita potesse immettersi nell' Acquidotto artefatto dallo stesso Carmignano , affin di condursi in questa Città per gli Feudi di S. Agata , della Valle , di Maddaloni e dell' Acerra . Il restante del Fiume si lasciò nel suo antico solito Alveo fluire pel territorio di S. Agata , e poi quello di Limatola , come anche ora fluisce . Questo muro fu detto *Catena* , e *Catena* ancora quel sito , in cui fu costruito . Noi non trattiamo

tiamo delle Acque già immesse nell' Aquidotto Carmignano , nè delle Acque del Fiume Faenza , o fluente in S. Agata o in Airola : non si cerca nè pure di diminuire una stilla delle Acque , che questo Fiume porta seco dai Feudi superiori , anzi nello stesso territorio di Airola molti rivoli si lasciano anche in lui cadere . Solo si tratta delle Acque delle rammentate Fontane nascenti , la prima , cioè quella *del Fizzo* in territorj di privato dominio della Mensa Arcivescovile di Benevento , e le altre in buona parte in poderi allodiali acquistati in diversi tempi dagli Antenati del Principe della Riccia utili Padroni del Feudo di Airola . Dell' Acqua del *Fizzo* coi terreni , in cui sorge , ed altri adjacenti con due Molini , l' uno dopo l' altro macinanti , la Maestà del Re fece acquisto nell' anno 1753. per titolo di compra dalla Mensa di Benevento , ed è ora in privato suo dominio , come ancora lo sono le suddette altre Fontane per cessione fattagliene dal Principe della Riccia , il quale nell' anno scorso cedè e trasferì con pubblico strumento alla M. S. tutte le Acque , che erano in suo dominio nel Feudo di Airola , o in quello nascenti , o che nate ne' Feudi superiori per lo medesimo fluiscono .

Essendo il Re Padrone di tutte le Acque di Airola per gli esposti titoli , avrebbe potuto a suo modo di quelle disporre , ma usando di sua ragione assai moderatamente , senza punto diminuir le Acque , che la Faenza porta seco dai Feudi superiori in Airola ; ha deliberato per chiuso Aquidotto , che ha il suo principio ne' terreni stessi , che furono della Mensa , di nove sole Fontane , fra le quali quella del *Fizzo* , far uso a i bisogni della Regal sua Villa di Caserta . Questa Città siccome deve essere molto tenuta alla beneficenza della Natura , che l' ha dotata di aere purissimo e salubre,

salubre , e di amene fertilissime campagne ; così per altro verso non può chiamarsi di lei contenta , essendole stata molto avara di Acque : alimento cotanto necessario al vivere degli uomini . Per potersi le Acque delle Fontane rammentate condurre durevolmente con chiuso Acquidotto , è stato necessario vincere i forti ostacoli di alti Monti di duro sasso , e di profondissima Valle , i quali la Natura avea opposto a questo desiderato corso delle Acque . Con infinita fatica e spesa si sono forati i Monti , e la Valle con lunghe fodissime arcate di molti ordini si è ai Monti uguagliata : Opera in vero che corrispondendo alla grandezza dell' animo dell' Augustissimo Re , e che fa l' ammirazione di ogni uno , non ci fa invidiare le opere più magnifiche e superbe dell' antica Roma . Già l' Acquidotto è presso al suo compimento per poter l' Acque ricevere , e chiuse e ben conservate nella Regal Villa condurre . A queste però saranno unite per via altre Acque nel Territorio istesso di Airola , che ora nel Fiume Faenza non cadono : altre in quello di Durazzano , ed altre raccolte ne' Monti di Caserta , le quali tutte insieme fanno un corpo di Acque considerabilissimo . Serviranno esse in Caserta a i bisogni di quella Regal Villa ; e , ciò fatto , si dovranno da colà per altro Acquidotto trasportare nel Territorio di Maddaloni nel luogo detto *Monte di Goro* , dove saranno restituite nell' antico Alveo Carmignano , perchè in Napoli pervengano unite colle altre . Sicchè per questa Regia disposizione non solo questa Città avrà la stessa Acqua che finora ha avuto , ma anzi ne avrà quantità maggiore di prima , e più pura , perchè condotta chiusa in fabbrica per più lungo cammino di quel che ora faccia . A tutto ciò la Paterna cura e Clemenza del Re verso gli Abitatori di Napoli , amatissimi suoi Sudditi , prima di

di tutto ha pensato; onde sia pure ogni uno sicuro che non già danno, ma utile farà per avvenirne a questo Pubblico.

Convieni ancora saperfi, che negli anni addietro, quando o nulla o poco si sapeva de' fiti, e delle Acque di quei luoghi, fu al Re suggerito, che per gli bisogni di Caserta fosse bene acquistare l'Acqua detta del *Bronzo*, che si credette del Duca di Limatola, onde con pubblico istrumento nel 1753. ne fu fatta la compra. Ma come il *Bronzo* è un apertura dell' Acquidotto Carmignano nel Territorio di S. Agata; per parte del Duca di Maddaloni Possessore di quel Feudo fu data al Re supplica, in cui questo preso errore fu avvertito. Ciò diede occasione a varj ordini dati da S. M. al R. Consigliere D. Giuseppe Romano allora Governator di Capua; acciò col suo intervento non solo l'apertura del *Bronzo* in S. Agata, ma tutte le altre, che erano nell' Acquidotto Carmignano in S. Agata ed in Maddaloni, ed anche l'Acque di Airola si riconoscessero coll' assistenza del Cavalier Neroni Intendente di Caserta, del Dottor D. Salvatore Gentile Fiscale di quella Regale Azienda, del Regale Architetto D. Luigi Vanvitelli, del Marchese di Miano Primario, del Tavolario D. Costantino Manna, e degli Avvocati e Periti della Città di Napoli, e de' Duchi di Maddaloni e di Limatola. Fu il tutto nell' anno 1754. per due volte in mesi diversi e per molti giorni con somma diligenza ed esattezza dal suddetto vigilantissimo Ministro eseguito, facendosi tutte le osservazioni, che la necessità dell'affare richiedeva, e che il zelo e l'attenzione di D. Salvatore Gentile per lo servizio del Re, e le altre Parti seppero domandare. Si fatte osservazioni furono occasione d'investigare, se le varie Aperture dell' Acquidotto Carmignano, per le quali molt' Acqua.

Acqua ne' Territorj di S. Agata e di Maddaloni si disperde , e l' ufo che si fa di tutta l' Acqua Carmignana per li Molini in Maddaloni , foffero effetti o di giufte convenzioni fatte nel tempo , in cui quell' Acqua fu in Napoli trasportata , o pure di ufurpazioni o clandestine o violente de' Miniftri della Casa di Maddaloni , pregiudiziali a quefto Pubblico , e contrarie a i Capitoli ftabiliti fra Cesare Carmignano e la Città : Capitoli che approvati dal Collaterale , furono con Regio Affenfo , intefo l' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio , confermati nell' anno 1627.

La diversione adunque , che il Re intende fare delle Acque delle anzidette nove Fontane , da lui acquistate , le quali divertite , non dovranno più cadere nel Fiume Faenza , fomministra occasione alla Caufa prefente . Il Duca di Maddaloni Poffeffore de' Feudi di S. Agata e di Maddaloni , e l' Duca di Limatola temono , che divenendo minori dell' ufato le Acque di quel Fiume , minor quantità della folita poffa immetterfene nell' Acquidotto Carmignano , e minor quantità di prima fia per erogarfene dall' Acquidotto per gli Molini ed altri loro Artifizj ; e quindi i lucri , che effi fin' ora hanno avuto co' medefimi , poffano in parte venire a fceparfi .

Alla Regal Camera di S. Chiara fu commeffo l' esame della ragione , che al Re appartenga fopra delle Acque rammentate per poterle liberamente divertire , e della ragione , che poffa affiftere al Duca di Maddaloni ed al Duca di Limatola per lo fceramento de' foliti loro lucri , che forse poffa rifultarne . Fu già la Caufa per molti giorni trattata nella Regal Camera : furono intefi gli Avvocati delle Parti : e fu intefo ancora l' Avvocato di quefta Città , ma di coflui breviffime furono le fuppliche , effendo ftata la Città fatta ficura dalla Maeftà del Re , che per quefta diversione  
in

in nulla sarebbe stata scemata la quantità dell' Acqua , che ora qui perviene , anzi avrebbono avuto anche maggiore . D. Salvatore Gentile secondo l' ordine di S. M. fu anche inteso . Questi avendo con faticosa attenzione e diligenza osservati i molti voluminosi processi ed antichi e recenti per l' Acqua Carmignana fabbricati ; cercò dimostrare , che ne' Feudi di S. Agata e di Maddaloni moltissime usurpazioni di quell' Acqua eranfi fatte con aperture dell' Acquidotto pregiudizialissime alla Città di Napoli , e coll' uso di quella per gli Molini in Maddaloni : e che cotale usurpazioni tutte dovessero togliersi ed abolirsi , affinchè senza diminuzione alcuna l' Acqua , che s' immette nell' Acquidotto , in nulla scemata possa interamente a questa Città pervenire . Ha egli ancora in due voluminose Allegazioni manoscritte con dottrina e diligenza esposte le ragioni , che potevano alla Causa conferire . E' stato poi dalla Maestà del Re a noi dato l' incarico onorevolissimo di dover formare una Nota , viste quelle di D. Salvatore Gentile , che sola potesse servire per gli Signori della Regal Camera di S. Chiara . E questa è la Scrittura che in venerazione degli ordini del Re noi sommettiamo alla correzione de' sapientissimi Giudici , che dovranno nella Causa giudicare . Sono essi pregati a volerne scusare i difetti , coi quali al Pubblico ella è per comparire . Se maggior tempo avessimo potuto togliere alle altre indispensabili occupazioni delle nostre Cariche , come che non meno sfornita di dottrina e di ornamenti , forse i difetti ne farebbono stati minori , o almeno e più breve e più ordinata avrebbe potuto veder la luce .

**P**rima però di andar' oltre , crediamo proprio esporre l' idea che abbiamo avuto nel formar questa Scrittura ,  
B e l'or-

IDEA DI QUESTA SCRITTURA.

e l'ordine che in essa serberemo . In primo luogo cercheremo dimostrare , che essendo divenuto il Re Padrone di tutte le Acque di Airola , possa lecitamente *jure suo* divertirne porzione per la Regal Villa di Caserta : Che non possano i Possessori de' Feudi inferiori in termini di giustizia opporsi a questa diversione , sì perchè essi non hanno dominio di Acque nel feudo di Airola , sì perchè non possono vantare di avere acquistato mai sopra di quelle dritto di servitù , nè espressamente costituita , nè tacita per prescrizione : Che i danni , che mai potessero per questa diversione avvenire ne' Molini ed altri loro Artifizj per minorazione di Acqua nell' Acquidotto Carmignano , non farebbono propriamente danni , ma lucri , che verrebbero a scemarsi : onde per giustizia chi ne venisse a patir la perdita non potrebbe cercarne rifezione e ristoro da colui , che opera faccia *in proprio solo e suo jure* usando .

Passeremo poi all' esame dell' Allegazione pubblicata per lo Duca di Maddaloni , nella quale il dotto Autore , dopo l' esposizione dell' istoria dell' Aquidotto Carmignano , tutto è inteso in dimostrare , che la *Catena* fu costrutta nel Feudo di S. Agata , e non di Airola : e che il Possessore di questo Feudo niuna ragione possa avere nel Feudo di S. Agata sopra l' Acqua Carmignana : il che da noi gli si accorda . Passa indi a sostenere per giuste tutte le Aperture , che sono nell' Aquidotto ne' Feudi di S. Agata e di Maddaloni , e giusto ancora l' uso di tutta l' Acqua per gli Molini di Maddaloni , i quali uniti ai Molini e ad altri Artifizj in S. Agata ed agli utili dell' irrigazione , dice , che diano al Duca la rendita di ducati 12. mila e più l' anno . E se bene l' Autore in molti luoghi protesti in nome del suo Clientolo , che non pretenda egli con ciò opporsi in alcun modo alla diversione del Re-  
ordi-

ordinata ; pure , a ben' intendere , cerca tacitamente il ristoro della perdita , che dalla suddetta diversione potesse avvenirgli . Noi non avremmo per lo bisogno della Causa necessità di entrare nell' esame di quanto su di ciò si è allegato , dopo che avessimo dimostrato il dritto del Re per la ordinata diversione . Ma due ragioni ci astringono al contrario: La prima , affinchè ogni uno informato a dovere della verità delle cose , non rimanga colle impressioni delle false idee , che l' Allegazione contraria avesse potuto nella sua mente produrre : La seconda , per maggiormente stabilire e rendere più chiara la nostra ragione manifestando , che le erogazioni di Acqua , le quali si fanno in S. Agata ed in Maddaloni dall' Acquidotto Carmignano , sieno o in tutto o almeno in grandissima parte ingiuste , onde dovrebbero abolirsi e chiudersi : e che ingiusto anche sia l' uso , che si fa di tutto il corpo dell' Acqua per gli Molini di Maddaloni : Donde nasce altra ragione per non potersi dal Duca pretendere ristoro e rifezione di danni , perchè questa azione si concede soltanto per quello , che *ex honesta causa interest* . Poche parole in fine faremo della ragione particolare , che possono avere gli utili Padroni de' feudi di S. Agata e di Limatola per le compre , che si vogliono fatte di que' feudi dalla Regia Corte .

Ecco l' idea di questa Scrittura , ed ecco l' ordine , che in essa terremo . Ma entriamo nell' affare .

## C A P I T O L O I

*In cui si dimostra essere al Re di ragione permesso il divertire  
le Acque da lui acquistate nel Feudo d' Ariola  
per farle pervenire nella Regal Villa di Caserta,  
senza che gli utili Padroni de' Feudi  
inferiori possano con giustizia  
dolarsene .*

**P** Erchè quello , che prendiamo a dimostrare , si renda ad ognuno manifesto , di altro non fa uopo ricordarsi , che di quello che per le Leggi Romane , da spirito di somma equità dettate , fu stabilito intorno al dominio ed all' uso delle Acque , e di ciò che nel nostro Regno per dritto di Regalia intorno alle medesime ora si osserva . Ragioneremo prima del Dritto Romano , e poi di quello di questo Regno . E dopo che avremo esposte le massime e le regole , che se ne traggono in generale , adattando quelle alla Causa che trattiamo ; renderemo la nostra ragione manifestissima .

*Del Dritto Romano .*

**A** Vendo la Natura fatto tutte le cose agli Uomini comuni , piacque a costoro nel progresso degli anni a poco a poco da quella intera comunione , dalla Natura alla prima voluta , ricedere : e l' uso delle cose già comuni restringere o a particolari numerose Popolazioni , o a più ristrette di alcune Città , o anche a private Famiglie e Persone . L' occupazione da taluni prevenuta fece il Dritto del dominio pubblico e del privato , regolato poi dal Gius delle Genti e dal Civile . Quelle cose , che furono atte ad essere occupate , non restarono più comuni , ma divennero o pubbliche ,  
se

se occupate da una Nazione, da un Popolo, da una Città, per tutti gli Uomini, che in quelle società o maggiori o minori vivevano: o di dominio privato, se occupate da private Persone. Quelle, che di occupazione furono incapaci, restarono comuni a tutti gli Uomini, e di esse l'Imperator Giustiniano scrisse: *Naturali jure communia sunt omnium hac, aer, aqua profluens, mare &c. Instit. §. 1. de rerum divisione*. Stimò al contrario non comuni, ma di pubblica ragione i Fiumi e i Porti, essendo occupata la Terra, in cui sono, da una Nazione, da un Popolo: *Flumina autem omnia, & portus publica sunt, §. 2.*

Taluno considerando che i Fiumi non sono altro, che Acque profluenti, avrebbe potuto notare di contraddizione i suddetti due paragrafi, facendosi comuni le Acque profluenti, e pubblici i Fiumi. Ma Arnaldo Vinnio spiegò in qual senso le Acque fluenti ed i Fiumi furono presi da Giustiniano in questo luogo. *Notandum autem est ( egli scrisse ) discrimen fluminis, & aquæ fluentis, unde usus utriusque nascitur diversitas. Flumen est totum quid unumque & idem corpus, quod mille ab hinc annis fuit, arg. l. proponebatur 76. de judic. Denique imperio eorum est, quorum finibus continentur. At aqua fluminis numero eadem non est, sed alia atque alia, & cum in perpetuo cursu sit, non magis loco son ineri, aut cujusquam potestati subjeti potest, quam aer, & mare, quamdiu de medio cursu nihil de ea sumpseris. Ugon Grozio de mari lib. cap. V. anche così pensò prima del Vinnio, scrivendo: Aqua profluens, quæ talis, non quæ Flumen est, inter communia omnium a Jurisconsultis refertur.*

Di Acque fluenti considerate solo per quel che sono in loro stesse nell'atto del corso, come le considerò Giustiniano, noi non trattiamo. Dobbiamo solo al proposito

posito presente considerarle , come parti componenti de' Fiumi , cioè in un corpo solo unite cogli Alvei , per cui fluiscono , e colle Ripe , dalle quali sono contenute . Queste , essendo gli Alvei e le Ripe soggette ad essere occupate , anche esse soggiacquero ad occupazione , e per conseguente a dominio pubblico di vaste Popolazioni di Provincie , o di più ristrette di particolari Città , ed anche a dominio privato di particolari Persone , secondo che o queste o Popoli di Città o di Provincie furono degli Alvei e delle Ripe i primi occupatori . In somma l'occupazione della Terra , in cui gli Alvei , le Ripe , e le Acque sono e fluiscono , ha regolato e regola la ragione del dominio delle Acque fluenti .

Per le Leggi Romane i Fiumi o navigabili o non navigabili furono di dritto pubblico . Ne' due titoli duodecimo e decimoterzo del libro quadragesimoterzo delle Pandette *de Fluminibus* , *U' ne quid in flumine publico fiat* , di questi si tratta : e spiegasi l'uso che possa farsene , e quello che siane vietato . Ulpiano nella *leg. 2. de Flum.* dichiara quali siano i Fiumi pubblici , e quali no . Dopo avere scritto , che de' Fiumi alcuni sono perenni , che in ogni tempo fluiscono : altri torrenti , che , fluenti nell'inverno essendo , nell'està si disseccano , soggiugne : *Fluminum quaedam publica sunt , quaedam non . Publicum Flumen esse Cassius definit , quod perenne sit . Hac sententia Cassii , quam U' Celsus probat , videtur esse probabilis . Hoc interdictum ad Flumina publica pertinet : si autem Flumen privatum sit , cessabit interdictum : nihil enim differt a ceteris locis privatis Flumen privatum .*

Non tutte però le Acque fluenti benchè perenni chiamansi Fiumi . Quando non sieno grandi , ma piccole , *Rivi* si appellano . Scrive lo stesso Ulpiano nella *l. 1. D. de Riv.*  
*Rivus*

*Rivus est locus per longitudinem depresso, quo aqua decur-  
rat; e nella l. i. de Flum.-Flumen a Rivo magnitudine  
discernendum est, aut existimatione circumcolentium.* I Rivi  
sono pubblici, quando le Acque che li formano, da' Fiumi  
pubblici si divertono, ed a pubblico uso sono destinati.  
Ma se derivati da Persone private per lor particolar uso,  
come privati si considerano. In dominio privato so-  
no ancora quelli, che hanno la loro origine da Sca-  
turigini o Fonti nascenti in Fondi privati. Il Padro-  
ne del Fondo ha nel suo dominio così i Fonti nel suo  
lo suo nascenti, come i loro Rivi per tutto quel cor-  
so, che tengono ne' suoi terreni. Se indi. passano ad  
altri Fondi privati, divengono del dominio de' Padro-  
ni di quelli, fino a tanto che pervengano in suolo  
pubblico: mentre allora cambiano natura, e divengo-  
no di pubblica Ragione, e se mai fluissero ne' confini  
di due territorj privati, in tal caso farebbono del do-  
minio di coloro, che i terreni adjacenti possiedono. Dei  
Fonti adunque nascenti in terreni privati, e dei Rivi  
che se ne formano, e corrono per suolo privato, non  
può giudicarsi, come de' Fiumi, che sono di Ragion pub-  
blica: e per essi l'Interdetto del Pretore, *ne quid in  
flumine publico*, non ha luogo; ma devono atten-  
dersi quegli stabilimenti stessi, e quelle regole, che  
per tutte le altre cose di dominio privato sono pre-  
scritte ed osservate.

Questa è la dottrina di Bartolo nel suo trattato *de In-  
sul. verb. U' alia parte U'c.* dove, dopo aver scritto che  
i Rivi nascenti da' Fiumi pubblici sono pubblici, passa  
a trattare de' Rivi privati, e scrive così: *Vides ergo  
quod pars fluminis appellatur rivus, U' sic non est dubium  
quod in hac significatione rivus est juris publici. An  
autem alii rivi a flumine non procedentes, sed a fonti-  
bus, vel venis aliis, sint publici vel privati, dubitatur.*  
Et

*Et videtur quod non , Dig. de Flumin. leg. 1. §. 1. & ita tenet Roffred. sup. illo tit. Pro hoc facit Dig. de rivis per tot. Secundo quumque rivus est manufactus , per quem aqua ducitur ad utilitatem privati , & tunc est privatus , ut in tot. tit. de riv. Quumque rivus est locus , per quem aqua naturaliter fluit , & tunc rationaliter puto illum locum privatum esse , ut Dig. fin. regund. leg. sed si rivus , & d. leg. 1. §. 1. de Flum. : Et erit eorum , qui ab utraque parte prædia possident , ut in præcedenti lib. diximus de fossa . Sed si rivus talis esset in usu publico , tunc intelligerem illum rivum esse publicum , ut Dig. ne quid in loco publico leg. 2. §. hoc interdictum : ibi . Ad ea igitur loca hoc interdictum pertinet ; quæ publico usui destinata sunt , ut argumento Dig. ut in flum. publ. na. lic. leg. 1. §. fossa ibi . Possunt autem etiam hæc esse publica , & non publica .*

IL PADRONE  
DEL FONDO E'  
PADRONE AN-  
CHE DELL' AC-  
QUA , CHE IN  
QUELLO NA-  
SCE O FLUI-  
SCE .

**M**A passiamo a considerare alcune Leggi , che più da vicino fanno affaissimo al proposito per la causa , che trattiamo . Ulpiano nella *leg. XI. Dig. quod vi aut clam* seguitando la dottrina di Labeone , nettamente scrisse : *Portio enim agri videtur aqua viva ;* e se parte del Fondo è l'Acqua che in quello nasce , chi potrà mai porre in dubbio , che colui , che ha il dominio del Fondo , non lo abbia ancora dell'Acqua : e che possa di questa a suo modo disporre , come del Fondo potrebbe ? Da questo principio , come necessario conseguente , risulta la dichiarazione , che leggiamo fatta dall'Imperadore Alessandro nella *l. 4. Cod. de servit. & aqua :* cioè che dell'Acqua nel mio Fondo nascente nessuno può prenderne senza del mio volere : *Aquam , quæ in alieno loco oritur , sine voluntate ejus , ad quem usus ejusdem aquæ pertinet ; Prætoris edictum non permittit ducere .* Dionigi Gotofredo su questa legge scrisse : *Aquam*

*Aquam nemo ducere potest ex alieno fonte citra voluntatem ejus , qui fundi dominus est ;* ed è da notarsi , che in questa legge le parole *usus aquæ* vagliono lo stesso , che *dominium aquæ* , come spesso volte in questo senso trattandosi di Acque si usurpa : e lo avverti la Glossa di Accursio .

Pomponio nel titolo de' digesti *de aqua , § aqu. plu. arc. leg. 21.* scrisse : *Si in meo aqua erumpat , quæ ex tuo fundo venas habeat , si eas venas incideris , § ob id defuerit ad me aqua pervenire , tu non videris vim fecisse , si nulla servitus tibi eo nomine debita fuerit , nec interdicto quod vi aut clam teneris .*

Nella *leg. si tibi C. de servit. § aqua* altro stabilimento degl' Imperadori Diocleziano e Massimiano , dall' istesso spirito dettato , leggiamo . Questa legge contiene due parti : La prima è : *Si tibi servitutem aquæ ducendæ deberi Præses animadverterit , nec hac te non utentem spatio temporis amisisse prospexerit ; uti te iterum jure proprio providebit :* Giustissimo provvedimento : perchè se bene sia vietato prender' acqua dal Fondo altrui per irrigare i campi , pure dee essere ciò permesso a chi abbiane il dritto per servitù acquistata ; e semprecchè per lo non uso di qualche tempo questa non siasi perduta , il Preside della Provincia farà sì , che si serva di sua ragione colui a chi la servitù appartiene . E se servitù non si provi acquistata , o acquistata una volta essendo , siasi per lo non uso estinta : che dovrà farsi in questo caso ? Ecco quel che ordinarono i suddetti Imperadori : *Nam si hoc minime probetur , LOCO PROPRIO FACTO OPERE , DOMINUS FUNDI CONTINERE AQUAM , ET FACERE QUOMINUS AGER TUUS IRRIGARI POSSIT , NON PROHIBETUR .* Può dunque il Padrone del Fondo valendosi di quella ragione , che nasce dal dominio , disporre dell' Acqua a suo talento :

C

Può

Può con opera manofatta nel suo predio contenerla , e far sì che non vada ad irrigare i campi del suo vicino : Può divertendola dal natural suo corso concederla ad altri , come di qualunque altra cosa , che nostra sia , possiamo *jure licito* liberamente fare : E questa è la seconda parte della legge .

Coerenti a queste regole leggiamo in altre Leggi la seguente massima stabilita , cioè che il Vicino non possa con ragione dolersi del danno , che gli avvenga per la mancanza dell' Acqua , che soleva nel suo predio fluire , quando gli sia tolta per opera , che il Padrone del Fondo vicino faccia nel suo ; mentre non si considera in questo caso , che egli patisca del danno , ma che solo sia privo di un lucro , che faceva coll' Acqua , la quale per indulgenza del Vicino superiore si lasciava correre ne' campi suoi . E potendosi *jure* dal Padrone del Fondo superiore cessare dall' usata indulgenza ; ingiusta si rende ogni querela di danno , che avvenga nel Fondo inferiore , in cui Acqua più non fluisca . Merita tutta la maggiore attenzione a questo proposito il sentimento del Giureconsulto Proculo rapportato da Ulpiano nella *l. Proculus 26. ff. de damno infecto* . Scrive in questa legge il Giureconsulto , che siccome non è tenuto taluno *de damno infecto* , alzando in alto il suo edificio , con cui l' edificio del Vicino venga ad oscurarsi ; così non è tenuto neppure , se *ovniculo aut fossa* impedisca di correre nel Fondo del Vicino le vene dell' Acqua , che dal suo in quello prima fluivano , per la ragione , che non è tenuto *de damno infecto* , *cum quis jure quid in suo facit* : Ecco le parole di Ulpiano : *Proculus ait , CUM QUIS JURE QUID IN SUO FACERET , quamvis promississet damni infecti vicino , non tamen cum teneri ea stipulatione* . Passa indi al Giureconsulto a spiegare quando s'intenda , che *quis jure*

*jure quid in suo faceret, coi due esempli, che soggiugne: veluti si juxta mea aedificia habeas aedificia, eaque jure tuo altius tollas.; aut si in vicino tuo agro cuniculo vel fossa aquam meam avoces. E ne spiega la ragione dicendo: Quamvis enim U' hic aquam mihi abducas, U' illic luminibus officias, tamen ex ea stipulatione actionem mihi non competere: Scilicet quia non debeat videri is damnum facere qui eo veluti lucro, quo adhuc utebatur, prohibetur. Multumque interesse utrum damnum quis faciat, an lucro, quod adhuc faciebat, uti prohibeatur. Mihi videtur vera esse Proculi sententia. Francesco Accursio su questa legge scrisse: Idem est U' si in fundo tuo fecisti cuniculum, idest rivum coopertum vel fossam: U' sic aquam, quae veniebat ad fundum meum abstulisti: nam licet promiseris mihi de damno infecto, tamen non teneris ob hoc.*

A Dionigi Gotofredo sembrò perturbata la sentenza di questa legge, e perciò degna di emendazione: *Sententia haec mihi perturbata videtur: hanc tamen interim sic expediendam puto: ed appresso: ita hunc locum lego atque emendo.* Parve all'Uomo dottissimo turbato il senso della legge, perchè credette, che le parole usate da Ulpiano *damnum facere* si riferissero a chi cagionava il danno, non a chi lo pativa. Non riflettè, che *damnum facere* in questa legge non significa *damnum dare*, ma *damnum pati*, appunto come se avesse Ulpiano scritto, *jaeturam facere*, opponendo queste parole alle altre da lui usate *lucrum facere, locrum faciebat*. In questo senso delle parole, *damnum facere*, usarono e Plauto e Cicerone ed altri purissimi Autori latini: e così l'usò Ulpiano in questo luogo, in cui l' Accursio ben intese il senso delle parole *damnum faciat*, spiegandole colle altre *damnum sentiat*: e così le intesero ancora il Briffonio, il Donello, il Fabbro ed altri. Ma che che sia di

cid, il Gotofredo nettissimamente espresse la sentenza di questa legge nelle seguenti parole: *Quod tuo jure juxta mea aedificia tollis altius: quod eodem jure tuo, in vicino tuo agro, cuniculo tuo vel fossa aquam meam avocas; damnum mihi ex hoc edicto facere non videris, quia jure tuo facis. Hoc autem edictum pertinet ad eos, qui damnum jure non suo faciunt: At altius, cum id ita mihi liceret, non fustuli, lucrum id te facere passus sum, idest beneficium id a me tu accepisti: nunc altius tollo, damnum non facio; quippe damnum is non faciat, qui eo te uti lucro, quo ad huc utebaris, prohibeat: multumque interest, utrum damnum quis faciat: an aliquem lucro, quod ad huc faciebat, uti prohibeat.*

Uniforme a questa legge è l'altra dell'istesso Ulpiano nella *leg. Fluminum* dell'istesso titolo §. ultimo *item videamus*, le cui parole sono le seguenti: *In domu mea puteum aperio, quo aperto vena putei tui praecisae sunt: an teneat? Ait Trebatius non teneri me damni infecti: NEQUE ENIM EXISTIMARI OPERIS MEI VITIO DAMNUM TIBI DARI IN EA RE, IN QUA JURE MEO USUS SUM.*

Lo stesso Giureconsulto Ulpiano per l'autorità di Marcello nella *leg. I. §. II. ff. de aqu. plu. arcenda* scrisse: *Marcellus scribit, cum eo qui in suo fodiens vicini fontem avertit, nihil posse agi, nec de dolo actionem. Et sane non debet habere, si non animo vicino nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi id fecit.*

Lo spirito dunque delle Leggi Romane è, che le Acque sono nel dominio di coloro che possiedono i Fondi, in cui nascono, e per gli quali fluiscono: sono parte de' Fondi stessi privati: in nulla differiscono dalle altre cose private: e può il padrone del Fondo disporne a suo talento in qualunque maniera gli piaccia, ancorchè possa averne alcun danno a' Vicini, non potendo que-  
sti

sti di ragione dolersi per tuttociò che di danno loro avvenga per opera, che il Vicino *jure suo* faccia nel Fondo suo.

*Al Dritto Romano è uniforme quello del nostro Regno.*

**S**A ogni uno, che gl'Imperadori Romani ed al loro esempio gli altri Sovrani tratto tratto molte cose, che furono prima all'uso pubblico de' Popoli destinate, ridussero nel loro dominio. Per ciò che appartiene alla nostra Italia ne' tempi dell'Imperador Federico I. furono dichiarate quali erano quelle cose, che a lui si appartenevano, come cose fiscali e di sua Regalia, e che avendo per desuetudine patito qualche cambiamento, gli si dovevano restituire. Questa dichiarazione è contenuta nel titolo 56. *quæ sint Regaliæ* del secondo lib. delle consuetudini o usi de' Feudi. Rispetto alle Acque furono in questo titolo annoverate fra le Regalie solamente quelle de' Fiumi navigabili, e de' Fiumi ancora non navigabili, che mettono ne' navigabili. I costumi del nostro Regno fecero di più. Per essi tutti i Fiumi anche non navigabili, le Acque, ed i Corsi delle Acque Regalie divennero; ed a i nostri Sovrani questo dritto di Regalia sopra le acque privativamente si acquistò, e da essi solamente esercitavasi. Cominciarono indi a comunicarlo a coloro, a cui i Feudi concedevano, nelle Investiture de' quali la clausola *cum fluminibus, aquis, aquarumque decursibus* si esprimeva. Non sappiamo a punto fisso in quai tempi questa costumanza si fosse introdotta da' nostri Sovrani; ma è certo, che ne' tempi di Luca di Penna, che visse sotto i Re Angioini, Roberto e Giovanna I., era divenuta solita questa forma d'Investiture. Di essa fanno testimonianza dopo Luca di Penna moltissimi nostri Dottori

I FIUMI, LE ACQUE E I CORSI LORO NEL REGNO SONO REGALIE.

tori (1), che possono osservarsi. Ci si permetta qui solo addurre le parole di Orazio Montano, che in verità molto esattamente esaminò questa materia nel suo trattato *de Regalibus cap. flumina navigabilia*, in cui nel nu. 4. scrisse. *Regale hoc fluminum est magis amplum in Regno nostro, continens scilicet nedum flumina navigabilia, & quod influit in navigabile, sed etiam cætera flumina: quia continet aquas, & decursus aquarum, quod est plus, nec officiet quod decurrant per Territoria privatorum, quia flumen publicum statim atque intrat locum privatum, facit alveum publici juris, leg. 1. §. illæ autem Dig. de flumin. Dicit tamen Capycius in verbo Fontibus, consuetudinem banc Regni intelligendam esse de aquis nascentibus in loco publico: secus si nascantur in locis privatis, tunc sunt eorum, in cuius loco nascuntur, Vincentius de Franch. decis. 183. num. 17. Andreas in hoc loco &c.*

Questo dritto però di Regalia nei Fiumi e nelle Acque e ne' Corsi loro, che nel nostro Regno al Re si appartiene, ed è stato solito a' Baroni concedersi nelle Investiture de' Feudi; nonostanchè sogliasi generalmente in quelle esprimere, se in alcuna Investitura espressa menzione non siasene fatta, non può pretendersi concesso. La legge delle Regalie è tale, che per darsi a' privati comunicate, è necessario, che se ne mostri

- (1) L' Afflitto decis. 388.  
 Il Capicio invest. Feud. in vers. Fontibus, in verbo aqua tamen omnes.  
 Il Loffredo conf. 13. col. 2. n. 6. vers. sed prædictis &c.  
 Il Freccia de subfeud. in 46. in auth. in princ.  
 Il Lanario conf. 3. num. 5. & conf. 39. n. 5.  
 Il Borrello de præst. Reg. Cathol. cap. 8. n. 36. in 9. concl. & in tract.  
 de Magistrat. edict. lib. 4. cap. 5. & conf. 1. n. 29.  
 L' Anna alleg. 79. n. 1. & alleg. 91. & singul. 35.  
 Il de Franchis decis. 183. n. 1.  
 Il di Ponte de potest. Proreg. tit. de abundant. Civit. §. 6. n. 6. & conf. 69. n. 4. & conf. 97. n. 1.  
 Il Galeota controu. 52. n. 17. lib. 2. & controu. 53.

fri l' espressa concessione , come per l' autorità dell' A' stitto , del Capece e del Sifino *de Regalibus* lo avvertì con altri lo stesso Montano nel luogo allegato : *Et sic quia exprimitur in privilegio , non quod veniant sub clausula cum juribus , & pertinentiis Castri .*

**M**A quali Acque son quelle , che essendo espressamente nominate nelle Investiture de' Feudi , s' intendono , come soggette alla Regalia , concesse a' Feudatarj ? Non altre sono che quelle , le quali essendo per Diritto Romano pubbliche , cioè delle Communità ; ne' Regni ed altre Sovranie i Principi fra le altre Regalie per se soli riservarono . Onde le Acque ed i Rivi de' Fondi privati nel privato dominio de' Padroni di quelli restarono . Così i nostri Dottori fra Acque ed Acque distinguono (1) .

LE ACQUE NASCENTI IN FONDI PRIVATI SONO PRIVATE..

Coe-

(1) Andrea d' Ifernìa in tit. *quæ sunt Regalia verb. Fulmina n. 8.* scrisse : *Hæc sunt Civitatum ex privilegio . In Regnis sunt Regum vel privatorum , quando sunt in prædiis .*

Antonio Capece nell' investitura feudale in *verb. fontibus Rivis &c.* *Istæ non sunt inter regalia , nec sunt Principis , seu ejus in cujus loco sunt sita , nisi in publico existant . . . . Aquæ tamen omnes & decursus aquarum sunt Baronum ex forma privilegiorum Regni Sicilia . Vide Lucam in leg. usum Cod. de aqueductu lib. 11. , quod intelligo non de privatis , sed de his , quæ sunt in loco publico ; & idem dicit in leg. quicumque C. de fund. limit. Et vid. super §. venatoribus vers. & inter cetera lib. 11.*

Gio: Vincenzo d' Anna nell' allegazione 79. scrisse : *Quum aqua nascatur in territorio proprio ipsius ( cioè di Diana Capece , per cui scriveva ) non dicitur de Regalibus , & pro hoc ponderatur textus in cap. 1. quæ sunt Regalia , omnia quæ sunt regalia , ubi enumerantur , unde Andreas in dict. de Regalibus , & tamen aqua in proprio privato territorio non enumerantur , unde Andreas in d. cap. 1. §. flumina col. 2. ver. hæc sunt eodem tit. dicit. ista verba formalia : aquæ sunt Civitatum ex privilegio . In Regnis sunt Regum , vel privatorum quando sunt in prædiis singulorum . . . . Quum ergo nascantur in privato Territorio , non est aliter de titulo docendum .*

Lo stesso d' Anna nel singolare 35. *Aqua , quando nascitur in Terra Baronis , potest prohiberi ne vassalli utantur , Bald. in leg. item lapilli , col. 2. l. de rerum divis. Jaf. in leg. 2. num. 33. de solut. matrim. Loffredi.*

Coerente a questa dottrina è la pratica nel Tribunale della Regia Camera , ove spesso accadono contese, nelle quali è necessario conoscere della condizione o pubblica o privata delle Acque , che danno moto a Molini o ad altre Macchine, donde dipende la loro qualità o feudale o allodiale , ad effetto di sottoporre le loro rendite o al pagamento del Rilevio al Fisco , o a quello della Colletta alle Università . La regola costantemente sempre tenuta è stata quella , che le Acque nate in suolo pubblico del Feudo , feudali sono riputate: le altre poi nascenti in Fondo , privati di particolari

*Loffred. conf. 13. Secus si aqua nascitur in alieno territorio privato , potest ea uti privatus ; & sic fuit decisum in Universitate Vici cum Illustr. Federico Carafa in Regia Camera cum Magistris S. Maria ad Chiaja super Molendino , actuar. Bozzaotra .*

Il Presidente de Franchis nella decisione 183. scrivendo , che nel Regno per vetusta consuetudine , per la forma delle investiture sono de' Baroni le Acque ; spiega esser queste *omnes aquas in publico solo orientes* .

Il Reggente Sanfelice nella *dec. 135.* rammentando la controversia nata in tempo del Viceregnato del Conte di Lemos tra il Regio Fisco e la Città di Napoli, che avea comprato le acque nascenti nel territorio de' Padri di S. Severino per uso de' Molini scrisse : *Et si aqua , qua oritur in publico solo , sit Regis , de Franch. decis. 183. in fin. de Ponte de potest. Proreg. tit. de abundantia Civitatis §. 6. nu. 6. attamen ea , qua oritur in praedio privati , ipsius praedii domini est .*

Orazio Montano *de Regalibus* nel luogo di sopra allegato rapporta la dottrina del Capece , ed a quella si uniforma scrivendo così : *Dicit tamen Capycius in verbo fontibus consuetudinem hanc Regni intelligendam esse de aquis nascentibus in loco publico . Secus si nascantur in locis privati , tunc sunt eorum , in cujus loco nascuntur .* Aggiugnendo poi alla dottrina del Capece l'autorità del *Praesid. de Franchis* nella *decis. 173. in fin.* segue ad avvertire : *locum autem publicum intellige , etiam si nascatur in demanio Universitatis , colligitur ex de Franch. loc. cit. num. 2.* Fabio Capece-Galeota nella *contr. 52. del lib. 2.* sostenendo la ragione del Duca di Parma per le acque, che nascono in Castellamare contro ai Padri Certosini per un Molino scrisse nel n. 13. : *Secus est de jure Regni , ubi flumina publica , & omnes aquae in publico solo orientes , ut proprie est aqua de qua agimus , sunt Regis , & successivae ex privilegiis , vetusta consuetudine sunt Baronum , etiam ex concessione Regalium , sub quibus aqua comprehenduntur .*

ticolari Persone si sono avute per allodiali e di privato dominio de' Padroni de' Fondi , fino a tanto che non entrino in suolo pubblico , secondo le dichiarazioni da noi addotte di sopra . Sarebbe adunque cosa assai ardita nel nostro Regno voler di ciò dubitare , che che ne possa essere in altre Regioni straniere , nelle quali o Leggi particolari , o speciali Statuti avessero cagionato contrarie e diverse osservanze .

Da quanto fin qui si è detto crediamo esser fuori d'ogni dubbiezza , o si attenda il Dritto Romano o quello del nostro Regno , che le Acque nascenti in un Fondo privato sieno nel libero privato dominio de' Padroni di quello , come *pars fundi* ; e quindi vedesi chiaramente , che tutto ciò , che il Padrone del Fondo può fare del Fondo stesso , e di tutte o ciascheduna delle sue parti ; quell'istesso potrà fare lecitamente delle Acque ancora . Potrà dunque a suo modo e come gli piaccia , ad ogni sua utilità e piacere divertirle : potrà ad altri concederle o per fitto o per vendita : potrà donarle ancora a chiunque gli sia d'aggrado per irrigare i campi , per Molini , per Fontane e per qualunque altro uso .

**N**E' questa facoltà illimitata nascente dal dominio potrássi o togliere in tutto o restringere in alcun modo al Padrone del Fondo , in cui l'Acqua sia , dal Vicino , i cui campi vengano ad esser privi di quell'Acqua , che prima irrigavali . Ed è in questo punto alle Leggi uniforme in tutto il sentimento de' Dottori (1) . Il dan-

IL PADRONE  
PUO' FARNE  
QUALUNQUE  
USO , ANCHE  
PRIVANDONE  
I CAMPI INFERIORI .

D

no,

(1) Il Montano *de Regal. cap. Flumina navigabilia nu. 4. Aqua vero oriens in solo meo est mea , donec currat per solum meum , & de ea possum disponere ad libitum , eamque divertere , ut non intret in fundum tuum .*

Il Cepolla *de servit. rust. prad. cap. 4. num. 51. Quando ducitur aqua jure facultatis , & non servitutis ; tunc est licitum superiori divertere , nec inferior*

no, che il Vicino riceve, secondo le leggi, non è in verità quel danno, che merita considerazione per dover

*inferior potest agere, neque resistere.*

**Il Tesauro decis. 245. num. Aquam, quæ nascitur in meo fundo possum diuertere in præjudicium vicini inferioris, in cujus fundum descendit aqua.**

**Il Cardinal de Luca decis. 31. n. 2. de seruit. distinguendo an decursus fuerit jure facultatis, vel jure seruitutis; si enim esset juxta primam partem, receptissima propositio est dominum aqua posse illam quandocunque pro libito diuertere.**

**Il de Marinis lib. 1. resolut. cap. 16. n. 7. Ultimo est hic advertendum huc omnia supra dicta non solum procedere in aqua ex oriente in fundo superiori, sed etiam si alibi nasceretur, & ad fundum illum perveniret, ut adhuc possit per Dominum illius fundi diverti in præjudicium Domini fundum inferiorem habentis, quamvis per mille annos defluerit ad fundum inferiorem.**

**Il Ciriaco controu. 310. n. 140. Domini Comites Novellariæ tamquam Domini illius ( aqua ) donec est in eorum Territorio, etiam si aliunde ortum habeat, potuerunt ad libitum de ea disponere tam retinendo, & prohibendo, ne ad commodum Actorum flueret, quam eam Dominis Catanæ concedendo. . . . Baldus in l. aquam 16. D. quemadm. seruit. amit. , ubi inquit, quod aqua postquam meum ingressa est, possum de ea facere quidquid volo, & eam alteri concedere, vel negare, & deducere, seu derivare, quo volo, nec teneor de meo facere gratiam vicino habenti molendinum inferius.**

**Il Gobbio tract. de aquis quest. 13. num. 2. Aqua postquam intravit in fundum meum, efficitur mea, ita quod de ea ad libitum disponere valeam, nec teneor vicino illam concedere, aut gratiam facere, Castrensis in leg. aquam 4. num. 1. 6. de seruit. & aqua . . . . Bursat. conf. 41.**

**Giovanni Voet nel comentario alle Pandette nel lib. 8. tit. 3. num. 6. de seruit. prædior. rust. scrisse: Quod si aqua longo tempore ex prædio superiore ad inferiora defluerit, an prædii superioris Dominus extraneo possit jus aquæ ducendæ concedere in præjudicium inferiorum, quibus hæctenus aqua profuerat, quæstionis est: quæ ut definiatur, videndum, utrum aqua naturaliter, vel opere manufacto in prædio inferiore ad prædia inferiora defluerit, an vero opere in ipso prædio superiore manufacto. Prior enim casu ratio non est, cur non dominus superioris prædii aquam in suo erumpentem, atque adeo suam vel sibi retineat, vel cui voluerit seruitutis jure ducendam concedat, ab inferioribus prædiis ad quæ delabi solebat avertendam, arg. l. si ibi 10. Cod. de serv. & aqua, cum nulla hic concipi queat seruitutis præscriptio per inferiorum fundorum dominos facta aqua intuitu, sed plenissimam fundus superior retinuerit libertatem; aut si quæ seruitus hic quaereretur, in eo magis consisteret, quod inferiora prædia superiori seruiant in aqua superflua excipienda, l. 1. §. ult. D. de aqua. & aq. plu. arc. Et sane si cuique liberum sit venas aqueas subtermaneat, quibus ad alterius agrum aqua delata ibidem erumpit, in suo funda rescindere, quia jure suo sic utitur, quoties seruitus in contrarium con-**

ver' essere ristorato. E più tosto mancanza di lucro, che prima godevasi per volere ed indulgenza del Padrone del Fondo superiore, il quale sempre può essere da lui o in tutto o in parte rivotato: e rivotandosi da chi usa di sua ragione non si fa ingiuria al Vicino. Ricordiamoci in ciò della dottrina de' Giureconsulti Proculo, Trebazio, Marcello e Ulpiano, della quale si è di sopra ragionato: *Non debeat videri is damnum facere, qui eo veluti lucro, quo adhuc utebatur, prohibeatur. Multumque interesse, utrum damnum quis faciat, an lucro, quod adhuc faciebat, uti prohibeatur*: Ricordiamoci della regola, che ne lasciò scritta il Giureconsulto Paolo nella *l. nemo damnum 151. de Regul. Ju.* -- *Nemo damnum facit, nisi qui id fecit quod facere jus non habet.*

Dove si hanno apertissime le disposizioni delle Leggi, dovremmo astenerci dall' adurre autorità di Dottori. Siane però solo permesso di rapportarne poche di alcuni, che con brevità e precisione la dottrina dalle addotte Leggi stabilita rischiararono. Antonio Fabro nel suo Codice *lib. 3. tit. 24. defn. 5.* nelle note: *Ex eo, quod quis in suo jure faceret, teneri non potest, licet per consequentiam alteri noceatur, quia non debet videri damnum facere is, qui eo veluti lucro, quo adhuc utebatur, prohibetur, ut eleganter Ulpian. ait in l. Proculus 26. ff. de damno infecto, facit lex fluminum 24. §. ult. eod. l. nemo damnum 151. de Regul. Juris.*

D 2

Ugon

*constituta non est, l. si in meo 21. D. de aqu. & aq. plu. arc. l. fluminum 24. §. ult. D. de dam. inf.; quid ni eodem jure impediatur quoque, ne supra faciem soli sui fluens aqua ad inferiores fundos labatur? Si vero opere manufacto in fundo superiore, inferioris fundi Dominus aquam in suum derivaverit, cum ita prescriptione jus aqua ducenda praedio inferiori acquisitum sit arg. d. l. 1. §. ult. D. de aqu. & aq. plu. arc., non potest in praedictum juris inferiori praedio acquisiti aliis concedere aqua ducenda jus, arg. l. per quem locum 14. D. hoc tit.*

Ed infiniti altri, che potrebbero allegarsi.

Ugon Donello ne' suoi commentarj del Gius Civile al cap. 22. del lib. 26. ragionando sulla *leg. unica* di Giustiniano *Cod. de sentent. quæ pro eo quod interest profertur*, spiega il vero senso della legge *Proculus*. *Ait Proculus, qui lucro probibetur, quo ad huc utebatur. Si verba sequi volumus, is lucro uti dicendus est, cujus id proprium lucrum non est, sed in eo nihil amplius est quam usus, quod ita fit, si aliena patientia & liberalitate eo utamur; quod enim lucrum nostro jure invitis aliis facere possumus, id vero nostrum possumus appellare, unde & hoc non absolute lucrum, sed quasi lucrum Proculus nominat. Ait ergo non debere videri damnum facere, qui hoc veluti lucro probibeatur. Recte: is enim damnum facit, cui aliquid de patrimonio deminuitur, sive id jam habuit, sive certe habere potuit, leg. 3. de dam. infect. In alieno autem beneficio nihil amplius nostrum est, quam quod dominus nostrum esse voluit, & quamdiu voluit, voluntate revocata, nobis non datur quidem quidquam, sed nihil adimitur, tamdiuque æquum est nos alterius liberalitate uti, quamdiu ille patiatur, leg. 2. de precar.*

Arnoldo Vinnio nel lib. 2. delle sue quistioni selette cap. 37. *An in eo quod interest æstimando, etiam lucri ratio habeatur* scrisse così -- *In d. leg. Proculus 26. dig. de dam. infect. damnum quidem admittitur, & lucrum simpliciter excipitur: sed agitur illic de lucro injusto, de eo lucro, quod ab ipso vicino, & ejus beneficio habeatur, quo non diutius uti licet, quam quoad is patitur: nec lucrum absolute, sed veluti lucrum appellatur. Simile est, quod in d. leg. 1. §. sicut autem 21. de aqua pulv. arce. Ofilius & Labeo ajunt, actionem aquæ pluriæ arcendæ locum habere, si aqua pluvia noceat, non si non profit, veluti si vicinus opus fecerit, ne aqua, quæ alioquin decurrens agro meo proderat, huic profit. Permittitur enim cuilibet sibi consulere, etiamsi per id ex consequentia alter commo-*

modo

*modo aliquo privetur , aut enim incommodo aliquo afficiatur , leg. cum eo 9. D. de serv. præd. urban. leg. sicut 8. §. Aristo 5. D. si servit. vindic. leg. si in meo 21. D. de aqu. pulv. arc.*

Samuele Strichio nel 7. tomo delle dissertazioni giuridiche nella *disput. 26. cap. 2.* nel §. 7. propone la questione : *An si quis aquam per meum fundum naturaliter decurrentem ad suum molendinum buc usque adhibuerit , ego autem eandem jam intercipiam , & ipse molendinum extruam , an , inquam , ille propterea jus proibendi contra me allegare possit .* E la risolve facendo le Leggi addotte in queste parole : *Scilicet substiti in re mea , promovi utilitatem meam , adeoque , quia jure meo utor , nemini facio injuriam , leg. 13. §. 1. Dig. de injur. leg. 55. & leg. 151. D. de R. J. Finckelth observ. 119. num. 27. Adde text. in hac materia maxime notabiles leg. 24. §. 12. leg. 26. Dig. de damn. infect. Equius enim est ut ædificaturus proprio solo , & Cælo , inque eo naturali libertate uti admittatur , quam contradictor alieno abuti volens , & servitutem sibi in eo vindicans , cum ejus injuria audiatur. Quare & si quid dematur adversario , quod ante habuit , tamen quia in suo ædificare licet , permittitur id auferre . . . . Summa eo redit , posse quidem alterum adigi , ut nobis non noceat , non vero suppetere remedium coactivum , ut nobis profit , l. 2. §. 5. D. de aqua & aqu. pluv. arc. l. 1. §. 21. eod. Obligatur quidem alter & ad hoc ut mihi prodesse debeat , sed obligatio hæc est imperfecta , & jus meum ad eandem exigendam pariter est imperfectum , idest actionem in foro civili non producit , supra autem §. 1. hoc cap. interceptionem ejus , quod ex ejusmodi jure nobis debetur , voce damni nobis non venire jam in antecessum monuimus.*

L'USO ANTI-  
CHISSIMO, CHE  
ALTRI NE AB-  
BIA AVUTO,  
NON OSTA.

**M**A si dirà forse in contrario, che l'uso antico, che taluno abbia avuto delle Acque altrui, debbalo far sicuro di potere in quello continuare per l'avvenire; e che il Padrone delle Acque non possa il corso di quelle immutare in danno del Vicino. Tra le Leggi, che sogliono perciò allegarsi, sono le seguenti.

Nella legge *si manifeste* 7. *Cod. de servit. D' aqua* gl'Imperadori Diocleziano e Massimiano stabilirono: *Si manifeste doceri possit jus aquæ ex vetera more, atque observatione, per certa loca profluentis, utilitatem certis fundis irrigandi causa exhibere; Procurator noster, ne quid contra veterem formam atque solemnem morem innovetur, providebit.*

Nella legge 4. *Cod. de aquæduct. lib. II.* Arcadio ed Onorio ordinarono: *Usum aquæ veterem, longoque dominio constitutum, singulis quibusque manere censemus, nec nulla novatione turbari, ita tamen, ut quantitatem singuli, quam vetera licentia percipiunt, more usque in præsentem diem perdurante, percipiant.*

Nell'altra *hoc jure* 3. *§. ductus aquæ Dig. de aqu. quotid. D' æst.* scrisse Pomponio: *Ductus aquæ, cujus origo memoriam excefferit, jure constituti loco habetur.*

E nell'altra *si quis diuturno* 10. *Dig. si servit. vindic.* Ulpiano: *Si quis diuturno usu D' longa quasi possessione jus aquæ ducendæ nactus sit; non ei necesse est docere de jure, quo aqua constituta est, veluti ex legato, vel alio modo, sed utilem habet actionem, ut ostendat per annos, forte tot, usum se non vi, non clam non precario possedisse.*

Tutte però queste Leggi ed altre simili non ostano punto alle regole di sopra stabilite, poichè se nel vero sentimento, che contengono, si voglia penetrare; si vede chiaramente trattarsi in esse di uso antico di Acqua pubblica, che sia stato con espressa licenza del Principe

Principe conceduto , o pure di servitù sopra di Acque private per lungo uso e possesso legittimamente acquistata . La legge di Arcadio ed Onorio 4. *de Aquæductu* ritrovasi nel Codice Teodosiano *lib. 15. tit. 2.* largamente commentata da Giacomo Gotofredo ; e questo dottissimo Scrittore dimostra manifestamente esser quella stata promulgata a pro di coloro , che avendo ottenuto da' tempi antichi concessione dal Principe di Acqua pubblica , doveffero nell'uso di quella essere mantenuti : e seguitando l'autorità di Accursio e Cujacio , scrisse : *Non agi hac lege de nuda vetustate , vel præscriptione sine titulo , verum de vetusta licentia a Principe tributa , constituta , quibus duabus vocibus hæc lex utitur , & sic de iis , quibus aquæ publicæ usum jamdiu Princeps nominatim concesserat .* Ed appresso : *Ut proinde hæc hujus constitutionis sententia sit , quantitatem aquæ , seu modum jam olim concessum , indultum , longoque dominio constitutum , non esse postea cuiquam imminuendum .*

Anche ad uso di Acque pubbliche dal Principe conceduto , e per lungo tempo osservato , può riferirsi la Costituzione di Diocleziano e Massimiano , la quale vedesi con formole simili a quelle dell' antecedente dettata , se pure non vogliamo seguitare il sentimento di Accursio , il quale la riferisce al corso di servitù costituita sopra di un fondo , che poi al Fisco pervenuto sia per confiscazione , ordinandosi al Procuratore di Cesare , *ne quid contra veterem formam , atque solemnem modum innovetur . Debebas (scrive Accursio) mibi servitutem aquæ , mibi a te ante confiscationem constitutam , quæritur an directe post confiscationem ducere possim ? responde quod sic , & agetur coram Procuratore Cæsaris , qui cognoscat inter privatum , & Fiscum .*

Tutte le somiglianti altre Leggi debbono riferirsi ancora o a vetusto uso di Acque pubbliche derivante da espres-

sa.

sa licenza e concessione del Principe , o a servitù sopra di acque private , acquistata per prescrizione o di lungo tempo o di tempo immemorabile , che *jure constituti loco habetur* , allo scrivere di Pomponio , Veggansi il Connano ne' suoi commentarj del Gius civile *lib. 4. cap. 12.* , il Donello anche ne' suoi commentarj *lib. 11. cap. 10. 11. , e 12.* , e Giacomo Revardo *ad legem Scriboniam n. 7.* , i quali le sopra rapportate ed altre Leggi ad acquisto di servitù unicamente riferiscono . E perciò Dottori gravissimi , che hanno questa materia ferriamente esaminata , dopo aver proposta la difficoltà nascente dalle Leggi suddette , l'hanno risolta col riflettere , che le medesime o parlano di uso di Acqua pubblica dal Principe concesso , o di Acqua privata , sopra della quale per prescrizione siasi acquistata servitù , ma concorrendovi i necessarj requisiti dalle Leggi voluti (1) . Vedremo a suo luogo se di servitù prescritta possa farsi uso in questa Causa .

Resta adunque stabilito , che per dritto di dominio ( esclusi i termini di servitù ) il Padrone dell' Acqua , che nel suo Fondo fluisce , può di quella a suo talento usa-

re

(1) Il Tesaurò nella *decis. 245. n. 3. & 4. vers. nec obstat* , così scrisse: *Nec obstat lex 1. §. ductus aquae Dig. de aqua quotid. & est. , ubi ille antiquus discursus ait si in agro de aqua pub. arcenda , lex usum Cod. de aqueduct. lib. 11. l. si quis diurn. D. si servitus vindicetur . . . . Quia illa jura , & auctoritates loquuntur , quando aqua ducitur non ex loco publico , sed ex privato , quando aqua non ex se naturaliter fluit , & descendit in fundum inferiorem , sed ex opere manufacto , tunc enim videtur inducta servitus gloss. in l. si cui D. de servit. l. 2. ubi Bald. & Salicet. Cod. ad leg. Aquiliam , & in leg. si manifeste Cod. de servit. ut per Calcan. conf. 56. Capoll. de aquad. n. 55.*

Il Cancerio *variar. resolut. cap. 4. de servitutibus n. 245. & 246. ivi : Et licet obstat videantur l. 1. §. ductus aquae D. de aq. quot. & est. & l. 2. in fin. Cod. ad l. Aquil. & l. manifesta Cod. de servit. l. 1. §. fin. D. de font. & l. 1. §. fin. D. de Rivis , ubi habetur aquam non debere divertiri a suo solito cursu . Verum responderetur dicta jura procedere , ubi aqua ex loco publico duceretur , argum. l. si quis ex argentariis §. si initium de edendo ; vel si ex privato aqua descenderet non per se naturali cursu*

re e disporre , e privarne anche il Vicino , che per cento e per mille anni ne abbia goduto , il quale non dee dolersi per lo lucro , che perde , quando questo è stato solo effetto di *liberalità* , di *beneficio* , d' *indulgenza* , di *grazia* , che siagli stata fatta per lo addietro dal Padrone dell' Acqua , che è nella libertà di rivocarla sempre che gli piaccia , siccome è chiaro per le Leggi e per le autorità de' Dottori di sopra allegati .

## E

## Si

*curfu destrueret, sed per opus manufactum, ut notant Bald. & Salicet. in d. l. 2. ad leg. Aquil. Cravetta conf. 124. nu. 8. Caspoll. de aqueduct. n. 55. Calca. conf. 56. Caval. decis. 6. n. 49. part. 5. decis. 6. nu. 49. part. 1. & Polydorus Ripa obs. 34. post princ. Est & optimus text. in l. cui fundum D. quemadmod. sev. amit.*

Il Pecchio de aqueductu cap. 7. qu. 4. lib. 1. tom. 1. nu. 46. dopo avere rapportate le menzionate leggi ed altre , scrive : *Omnes ( le leggi rapportate in contrario) fere unica responsione tolli possunt, dicendo textus ex adverso citatos habere locum quando aqua jure servitutis ducta fuit, nempe mediante opere manufacto, quo in casu intrat postea dispositio earum, ut contra veterem formam & consuetum aquae cursum nihil fieri possit, quominus aqua fluat, prout fluebat, nec alio modo currere potest illorum dispositio, quia textus invicem pugnant, nam unus construeret, & dispo- neret, alter destrueret, & contradiceret, quod non est dicendum; & quod sic procedat eorum intelligentia probat Cancer. resol. loco supr. cit. p. 3. cap. 4. de servit. n. 240. & seq. Ursel. conclus. 132. n. 31. & seq. in verbo aqua, idem Thesaurus decis. 245. num. 4. ubi pariter respondet ad praedictas auctoritates ex adverso allegatas. Et quamvis adsit possessio antiqua utendi dictis aquis, illa tamen non refragatur nisi adsit opus manufactum a principio, sine quo aqua diceretur semper fluxisse jure promissionis, & facultatis, qua nullum jus tribuit, nisi procedat aliqua inhibicio, & subsequatur acquiescentia, ut not. Rot. Rom. divers. decis. 164. par. 2. Surd. conf. 130. num. 17. vol. 1.*

Il de Marinis resol. lib. 1. cap. 16. n. 4. *Non obstant in contrarium adducta: dicimus enim jura praedicta, l. hoc jure §. ductus aqua, & l. si quis diuturno procedere jure servitutis, mediis contractu vel testamento constituta, vel spatio centum annorum praescripta, concurrentibus actibus hominum positivis, ut infra, non autem jure facultatis in qua naturaliter per fundum seu territorium labente.*

Il Cepolla de servit. rust. praed. cap. 4. num. 51. & seq. e moltissimi altri Dottori, che si tralasciano.

*Si adattano alla Causa presente le massime  
e le regole generali stabilite.*

LE NOTE FON-  
TANE D'AIRO-  
LA SONO AC-  
QUE PRIVATE  
DEL RE.

**S**Uppoſto per vero tutto ciò , che di ſopra ſi è dimoſtrato , è forza , che tutti ſieno con noi d' accordo in confeſſare , che le Acque , che ſono in quifione , acquiſtate già dalla M. del Re N. S. per gli titoli legittimi di compra e di ceſſione , poſſa la M. S. , ſeconda le leggi operando , e non d' altro valendofi , che di quella ragione , che ad ogni privato competerebbe per l' Acquidotto privato già coſtrutto nella Real Villa di Caſerta liberamente far pervenire .

Le Acque , che da Airola nella Real Villa di Caſerta deono traſportarſi , ſono quella chiamata *del Fizzo* , ed otto altre più picciole Fontane . Della prima , dopo che il Re comprolla dalla Menſa di Benevento , nacque contefa tra' l Marchefe del Vaſto utile Padrone del Feudo di Montefarchio , e' l Principe della Riccia utile Padrone di Airola , ſe quella naſceſſe nel Territorio o dell' uno o dell' altro Feudo , i cui confini ſono oſcuri e contraddetti . Per la cauſa preſente nulla importa , che ſi decida naſcere quell' Acqua o nell' uno o nell' altro Feudo , perchè ſiccome il Principe della Riccia con pubblico iſtrumento ha ceduto al Re tutte le Acque , o naſcenti nel ſuo Feudo , o che in quello da' luoghi ſuperiori entrano e fluifcono , con tutte quelle ragioni , che ſopra di eſſe a lui appartenevano , come Padrone del Feudo ; così il Marchefe del Vaſto , uſando della ſua ben conoſciuta attenta divozione verſo del Re , ha dichiarato , che egli in pretendendo naſcere quell' Acqua nel ſuo Feudo , non intendeva in modo alcuno impedire , che di quella faceſſe la M. S. quell' uſo , che più le aggradiva . Naſca dunque quell' Acqua o nel Territorio di Airola o in quello

quello di Montefarchio; questo non accresce, nè scema forza alla ragione del Re per farla in Caserta trasportare. Anzi diciamo, che quando ella si voglia nata in Montefarchio, migliore sarà la condizione del Re per dimostrar vane le pretensioni de' Possessori de' Feudi inferiori, come in appresso si farà chiaro. Solo quello, che importa è, che quell'Acqua siccome prima era nel dominio privato della Mensa, così ora è nel dominio privato del Re per titolo di compra fattane nell'anno 1753.

Che sia così, non può recarsi in dubbio in modo alcuno. Quei terreni, in cui per varie picciole sorgive questa nasce, ed i terreni adjacenti ancora erano della Mensa, venduti poi al Re. E se *aqua viva portio agri videtur*; allo scrivere di Ulpiano, e se per sentimento e de' Giuriconsulti e degl' Imperadori, autori delle Leggi Romane, non può negarsi, che le Acque, le quali nascono nel Fondo mio, sieno mie: e liberamente posso disporne a mio talento, anche privandone altri, che ne abbiano prima goduto; *jure meo utendo*; qual ragione mai potrà pensarsi, che possa render dubbio questo dritto del Re per disporre di un'Acqua che già è sua? E che quest'Acqua sia veramente sempre stata privata, si dimostra per altra considerazione. Come abbiam detto, la medesima non forge sopra la Terra per una; ma per molte picciole vene: e se industria di uomo non l'avesse ridotta in un corpo solo, per molti piccioli rivoletti caderebbe ne' luoghi inferiori. Per ridurla in un corpo, e per poterne far' uso poi per Molini, fu necessario, che con un muro alzato alla parte declive del terreno, si fossero le Acque contenute, affinchè all'ingiù divise non correffero. Un'apertura nel muro istesso, che può chiudersi ed aprirsi, quando si voglia, dà corso all'acqua così unita. Ma ciò non

bastava per rendere macinante un Molino ; si osservò , che al disotto di questo primo muro eranvi altre molte Sorgenti , che inutili andavano a perdersi . Per unire queste seconde Acque alle prime , fu in qualche distanza alzato un'altro secondo muro , che avesse potuto anche queste altre Acque inferiori contenere per unirle alle prime . Da questo secondo muro , per un'apertura fattavi a questo effetto , tutte le piccole Acque ridotte in un corpo solo scappano e danno moto prima ad un Molino , e poi ad un'altro nella parte inferiore edificativi . Ciò fatto , traversando questo Rivo particolari terreni del Feudo di Airola per lo tratto di circa un miglio , mette nel Fiume Faenza . Di privato dominio dunque essendo i campi , in cui queste piccole vene di Acqua sorgono , ed essendo con artificio di uomo contenute , ed unite in un sol corpo con molta spesa dai muri alzati , al solo effetto di farsene uso per Molino di dominio di privata persona ; chi mai sarà così ardito , che voglia pretendere esser quest' Acqua non di privata , ma di pubblica ragione ?

A spesa , e per opera di chi , e quando questi muri fossero stati costrutti , non ve n'è memoria alcuna ; ma se riguardiamo , com'è necessario , a bene ed utile di chi quest'opera fosse stata fatta ; siamo forzati ad avere per sicuro , che tutta quella spesa in unir le Acque fu fatta da chi volle edificarvi i Molini . Questi sono stati da tempi antichissimi della Mensa di Benevento , senza che siavi memoria di uomo in contrario ; dunque dobbiamo confessare , che la Mensa istessa avesse fatta questa spesa , e che perciò del suo privato dominio stata sia sempre quest' Acqua nel suo suolo nata , e colla sua cura e spesa , per dir così , educata e resa adulta per uso privato de' suoi Molini . Donde è pur troppo chiaro , che la medesima per tutto quel corso , che avea ne' terreni

ni proprj della Mensa, era nella libera illimitata disposizione della Mensa istessa. Passando in territorj privati altrui, i Padroni de' medesimi ne acquistavano il dominio. Solo pubblica diveniva, quando entrava in suolo pubblico o del Feudo o dell'Università di Airola, o quando univasi con le altre Acque pubbliche del Fiume Faenza. Il dotto Autore dell'Allegazione per lo Duca di Maddaloni non potrà contenderci questa verità, avendo egli nella pag. 93. scritto così — *Nel nostro Regno mi si è dubitato, che i fonti dell'acque sono nel Dominio di quel privato, nel di cui territorio l'acqua nasce, o l'acqua passa, che i fiumi, e le di loro acque sono nel dominio utile di quel Barone per il Tenimento, e Giurisdizione del Feudo, del quale i Fiumi passano, e fluiscano.*

**P**rima di passar' oltre stimiamo prevenire la risposta ad una opposizione, che forse potrà venir fatta intorno alla qualità di Acqua privata per questa Fontana del Fizzo. Si dirà, che essendo perenne, non di picciola grandezza, ed andando per suo natural corso a cadere nel Fiume Faenza, certamente pubblico; debba anche per pubblica essere quella riputata. Noi non ignoramo, che alcuni Dottori anno scritto, che ogni Acqua perenne è pubblica. Sappiamo ancora che altri, ammettendo per vero che la perennità sola non faccia l'Acqua pubblica, an creduto, che quando l'Acqua sia di gran quantità, ed atta al pubblico uso, e vada ad unirsi a Fiume pubblico, debba essere per pubblica considerata. A questi rispondendo diciamo, che la perennità è qualità necessaria ne' Fiumi, perchè si dicano pubblici, giacchè i Fiumi, che non sieno perenni, ma torrenti, Ulpiano li vuole per privati nella rapportata *l. 1. Dig. de fluminibus*. Ma non si sognò questo Giureconsulto di

NON OSTA LA  
LORO PERENNI-  
TA', NE' LA  
GRANDEZZA DI  
QUELLA DEL  
FIZZO.

di dire lo stesso di ogni altra Acqua minore, che, Fiume non sia. I Fiumi perenni sono pubblici. I Fonti, benchè perenni, non lo sono, come non lo sono i Rivi, che da quelli anno la loro origine. La perennità è necessaria, perchè un' Acqua sia di ragion pubblica, ma da ciò non segue, che la perennità sola possa dare ad ogni Acqua questo carattere. Abbiamo nel *lib. 43.* delle Pandette la raccolta degl' Interdetti del Pretore distribuiti in molti titoli, da Ulpiano con moltissima diligenza illustrati. Alcuni riguardano le cose divine, come sono i luoghi sacri e religiosi: altri le cose umane. Ulpiano nella *l. 1.* del *tit. primo* di questo libro scrisse: *Quæ sunt alicujus, hæc sunt aut publica, aut singulorum. Publica sunt de locis publicis, de viis, deque fluminibus publicis.* Molti titoli si fatte cose pubbliche riguardano: In tutti gli altri moltissimi in quel libro contenuti trattasi di cose private. Fra questi sono il vigesimo *de Rivis*, el vigesimo primo *de Fonte*. Il Pretore diversamente parla negl' Interdetti a cose pubbliche appartenenti da qualche faccia negli altri di cose private: *Ne quid in loco publico fiat: Ne quid in flumine publico ripave ejus fiat* &c. In questi il Pretore proibisce a chiunque di far cosa o ne' Fiumi o ne' luoghi pubblici, per cui il pubblico uso venga a mancare, o a farsi meno facile. Ne' Rivi e ne' Fonti parla diversamente, cioè vietando *vim fieri* da i Padroni di quelli, acciò non sia proibito di essi l'uso a coloro, che nell' età o nell' anno precedente *non vi, non clam, non precario* se ne sieno serviti. I Fonti dunque ed i Rivi, de' quali si tratta in questi titoli, sono di ragione privata e di privato dominio: e che questi avessero Acqua perenne non possiamo dubitarne, poichè Ulpiano istesso espressamente lo dice: *Hoc interdictum de Cisterna non competit, nam Cisterna non habet PERPETUAM causam,*

*sam, nec VIVAM aquam. Ex quo apparet in his omnibus exigendum, ut VIVA aqua sit. Cisternæ autem imbribus concipiuntur. Denique constat interdictum cessare, si lacus, piscina, puteus aquam VIVAM non habeat, l. un. ff. de Fonte §. 4.* Se dunque i Fonti ed i Rivi, che anno *causam perpetuam, et aquam vivam*, che è lo stesso che acqua perenne, non sono pubblici, ma sottoposti a privato dominio; è forza confessare, che quegli Autori i quali anno scritto tutte le Acque perenni esser pubbliche, perchè perenni, lo anno fatto senza riflessione, e peccando gravemente contro la buona logica. Chi argomentasse così: *le Acque perenni de' Fiumi sono pubbliche: dunque tutte le Acque perenni per pubbliche devono riputarfi*, farebbe un discorso affatto non concludente ed inettissimo. Consideratamente al contrario Ulpiano nella *l. 1. Dig. de Fluminibus*, dopo aver dichiarato, che i Fiumi pubblici erano i perenni, non già i torrenti, riflettendo, che avrebbe taluno potuto anche i Rivi credere di ragion pubblica, quando fossero stati perenni, stimò necessario avvertire esservi differenza tra i Fiumi ed i Rivi, scrivendo: *Flumen a Rivo magnitudine discernendum est, aut existimatione circumcolentium*.

La sola perennità dunque non fa l'Acqua pubblica. Passiamo ad esaminare se il Ruscello, che dall'Acqua del *Fizzo* deriva, possa dirsi un pubblico Fiume, o pure rimanga nella condizione di privato Rivo. Per poterne discernere il vero, consideriamo la quantità dell'Acqua, che lo forma, se grande o picciola, e l'estimazione de' Coloni di quella Regione, secondo le regole da Ulpiano prescritte. Se la grandezza dell'Acqua del *Fizzo* riguardiamo, ella è picciolissima cosa, anche dopo che le varie picciole sorgenti per arte di uomo in uno si sono raccolte. Ma si dirà: quella  
macina

macina un Molino . E che perciò? si risponde . Forse i Molini tutti an bisogno di Fiumi per macinare ? Moltissimi Dottori appunto per Acque , che danno moto a Molini , an sostenuto la qualità di Acqua privata . Si aggiugne , che nel nostro Regno , che che sia in altri dominj per Leggi , Statuti o Costumanze dalle nostre diverse , infiniti Molini allodiali e non feudali abbiamo , per cui Rilevio alla Regia Corte non pagasi , appunto perchè le Acque , dalle quali hanno moto , non sono pubbliche , ma private . Buono pel Fisco , se questa nuova Regola andasse a stabilirsi , cioè che tutte le Acque , per cui Molini macinano , dovessero per pubbliche e feudali essere riputate . Grandissimo danno al contrario si recherebbe alle Comunità , che dovrebbero astenersi di esigere in avvenire la colletta o la bonatenenza , che ora pei Molini esigono . Ulpiano ben vide , che il far dipendere il discernimento de' Fiumi da i Rivi per la sola grandezza dell' Acqua , era lasciar l'affare in uno stato da doverne risultar sempre dubbj , e contese . Ogni uno , che abbia Fonti e Rivi ne' suoi poderi , dirà che l' Acqua , che contengono , ancorchè sia grandissima e bastante a fare un Fiume , sia picciola , e che per conseguente sia di suo privato dominio . Altri , a' quali importi la qualità pubblica dell' Acqua , quella magnificheranno , e cercheranno farla comparire , anche picciola essendo , per grandissima . Saviamente perciò Ulpiano stimò , che i Fiumi da i Rivi dovessero distinguersi *existimatione circumcolentium* . Il giudizio de' Coloni della Regione , volle il Giureconsulto , che dovesse questo dubbio risolvere e definire ; e giustamente così pensò , giacchè in altre cose , che non sono per loro stesse certe e sicure , per conoscere se sieno o di una o di altra condizione , si ricorre alla pubblica fama , dipendente dal giudizio di coloro,

coloro , che possono saperla: e questi sono i Vicini : *Probaturn fama per viciniam , & circumcolentes . Proinde si de divitiis , moribus , matrimonio , & similibus quibusdam quaeritur , vicini interrogandi . Vicinus enim conditionem vicini sui nosse intelligitur . Cap. paratus 23. quaest. 3. , cap. quosdam extra de praesumptionibus , leg. si vicinis Cod. de nuptiis (1).*

Il Fiume Faenza è composto da molti Rivi perenni , e non piccioli . Questi non chiamansi Fiumi nè in Cervinara , nè in S. Martino , dove hanno la loro origine . Uniti insieme nel Territorio di Paolisi , e formando un corpo considerabile di Acqua , allora que' naturali lo caratterizzano col nome di Fiume , chiamandolo Fiume Faenza . Si vegga ora qual sia il giudizio de' naturali di quella Regione intorno all' Acqua del *Fizzo* . Ella è generalmente chiamata da i Coloni vicini Acqua del *Fizzo* , o Fontana del *Fizzo* . Dunque la medesima *nec magnitudine , nec existimatione circumcolentium* può dirsi Fiume , e tanto meno per tale può considerarsi , vedendosi unita a spesa di privata Persona , e ad uso di Molino privato . Qualunque opera di privato non fa Acqua pubblica , ma privata . Sarebbe al contrario , se quelle picciole sorgenti si fossero in uno raccolte dal Pubblico a spese del Pubblico , ed a pubblico Uso destinate ; ed allora non saremmo difforni di sentimento da quegli Scrittori , che per la destinazione o a pubblico o a privato Uso , vogliono , che si giudichi della qualità o pubblica o privata delle Acque .

Se così è dell' Acqua del *Fizzo* , che è la maggiore : per le altre otto Fontane , nascenti assai picciole per lo più in poderi di dominio privato allodiale del Principe

F

cipe

(1) Così leggesi in una nota su questa legge di Ulpiano nell' edizione di Lione di Giovanni Fehio dell' anno 1627.

cipe della Riccia, non è necessario, che si faccia nè pure una sola parola. Come altresì non merita la menoma attenzione, che tutte le suddette Acque mettano o con breve o con più lungo corso nel pubblico Fiume Faenza. Se di questa considerazione avesse a tenerfi conto nel giudicare della pubblica o privata condizione delle Acque perenni; assai poche sarebbero quelle, che potessero dirsi private; poichè a riserva di alcune, che si perdono per cammino, tutte formano Rivi, e questi, chi più presto chi più tardi, vanno poi a cadere ne' pubblici Fiumi.

Per tutte queste Acque adunque dovendosi di esse giudicare, come di Acque private, non può di ragione contenderfi al Re il poterle negli stessi luoghi privati, in cui nascono, immettere nel suo Regale Acquidotto, che ha il suo Capo negli stessi terreni comprati dalla Mensa di Benevento, e così farle pervenire nella Villa Regale di Caserta. Egli, ciò facendo, usa di sua ragione nascente dall'acquisto, che ne ha fatto per titolo di compra e di cessione dalla Mensa di Benevento, e dal Principe della Riccia.

SE LE ACQUE  
FOSSERO PUB-  
BLICHE AN-  
CHE SAREBBO-  
NO DEL RE, E  
POTREBBE DI-  
VERTIRLE.

**E** Se anche volessimo essere indulgenti coi Contrarj, accordando loro, che queste Acque non già private ma pubbliche sieno nel Feudo d' Airola, ed ivi nate in suolo pubblico, demaniale dell' Università o del Feudo; ci si dica di grazia: di chi mai quelle farebbono per gli costumi del nostro Regno, e per la formula generale delle Investiture de' Feudi? Non ad altri, che al Principe della Riccia il loro dominio si apparterebbe, ed egli solo potrebbe opporsi a questo traviamiento dal loro natural corso, e cercare che come per l'addietro sono andate a cadere nel Fiume Faenza, così dovessero continuare per l'avvenire. E se il Principe:

cipe ha ceduto al Re qualunque ragione , che sopra di queste Acque aveva , noi non arriviamo a comprendere , qual mai possa essere il dubbio in questa Causa .

Da queste premesse si deduce , come per necessario conseguente , che i Possessori de' Feudi inferiori di S. Agata e Limatola , ne' quali il Fiume Faenza , uscito dal terreno di Airola , continua il suo corso , niuna ragione possono per se allegare , affin d' impedire alla M. del Re l'anzidetto uso di quelle Acque . Nel Feudo di Airola non possono essi aver sopra di quelle ragione di dominio . Se private sieno , a i privati Padroni de' campi appartengono : Se pubbliche , il loro dominio è solo del Principe della Riccia Padrone del Feudo , e non di altri . Se poi l'Acqua del Fizzo si consideri , ~~emanata~~ nata nel Feudo superiore di Montefarchio , perchè i terreni , che erano della Mensa di Benevento , donde il Re le prende col suo Acquidotto , sieno di quel tenimento ; maggiormente vane saranno le idee de' Possessori de' Feudi di S. Agata e di Limatola , se pure non credano la loro ragione di cotanto vigore ed efficacia , che possa spingersi fin' anche a turbare la libertà di que' Rivoli , che in Cervinara ed in S. Martino nascenti , vanno poi ad unirsi nel Fiume Faenza .

**P** Affiamo ora a vedere se non avendo gli utili Padroni de' Feudi inferiori ragione di dominio sopra delle Acque di Airola , possano almeno averne alcuna per dritto di servitù . La Natura non a fatto servienti i Fondi superiori agl' inferiori : ha fatto sì bene tali gli inferiori a' superiori , affinchè , o vogliano o no , sieno forzati a ricevere le Acque da i siti superiori in esse discorrenti col corso loro naturale . *Semper inferiorem superiori servire , atque hoc incommodum naturaliter pati inferiorem agrum a superiore , compensareque*

I FEUDI INFERIORI NON AN-  
NO MAI ACQUI-  
STATA SERVI-  
TU' SOPRA LE  
ACQUE DI AI-  
ROLA .

*sareque debere cum alio commodo . Sicut enim omnis pinguitudo terræ ad eum decurrit , ita etiam aquæ incommodum ad eum defluere* , scrisse Ulpiano nella l. 1. §. *denique ff. de aqua pl. arc.* Dovrebbero adunque ridursi a pretendere servitù acquistata . Ma si ricordino , che le servitù non mai si possono intendere acquistate senza fatto di uomo ; perchè per loro stesse tutte le cose permangono in quella medesima libertà , in cui una volta furono costituite . Ciò , che è nel libero dominio di taluno , così sarà per cento e per mille anni e per sempre , fino a tanto che per volontà del Padrone istesso non vi si faccia cambiamento . *Id quod nostrum est , sine facto nostro ad alium transferri non potest* , l. xi. *D. de Reg. jur.* Questa volontà può essere o espressamente dichiarata , o tacita presunta . Dalla prima dipendono le servitù o lasciate per ultima volontà , o per contratti concesse : e di queste non fa d'uopo qui ragionare , come nè pure delle altre , che sieno costituite per sentenza di Magistrato ne' giudizj *familie heredis* , o *communi dividundo* . Per le servitù da volontà presunta nascenti , cioè da prescrizione , nelle Acque che naturalmente fluiscono dalle parti superiori alle inferiori , non mai si ammette , nè pure per lo corso di mille anni , acquisto di servitù a favore del Fondo inferiore (1) . Il Padrone del Fondo superiore ha lasciato correrle così , perchè così gli è piaciuto , ma se gli viene in talento di dar loro altro corso , divertendole dal naturale antichissimo , non può essergli proi-

(1) *Quia aqua per se fluens non potest inducere prescriptionem vel consuetudinem , cum in prescriptione vel consuetudine requiratur , quod interveniat aliquis actus hominis* , Cepolla *de servitut. rustic. pradior. cap. 3. n. 57.* Vedi Baldo in cap. 1. §. *si quis de manso* 7. col. *versic. sed numquid aqua de controvers. investit.* Et nulla servitus habet causam naturalem , sed vel impositivam aut prescriptam , il Pecchio *de aqueductu lib. 1. cap. 7. qu. 4. num. 12.*

proibito (1). Se taluno non fa uso di quella facoltà, che abbia di disporre del suo per mille anni, non per questo è caduto dalla ragione, che pel dominio, che ne ha, gli compete. *Quæ sunt meræ facultatis, nunquam præscribuntur* (2). Due requisiti si ricercano ad indurre servitù intorno agli atti facoltativi: Proibizione per parte di chi vuole acquistarla: acquiescenza alla proibizione per l'altra parte, continuata per tempo legittimo (3). Parlandosi di proibizione si deve supporre, che abbia una volta il Padrone del Fondo voluto valersi della sua facoltà in divertire il corso naturale dell'Acqua, e che siene stato impedito dal Padrone del Fondo inferiore, e che indi sia seguita l'acquiescenza (4). Quando tutte queste circostanze sieno avvenute, e ve ne sia legittima prova, non si nega, che debba darli luogo alla servitù prescritta, la quale in questo caso tutta dipende dalla presunta volontà del Padrone del Fondo superiore, il quale avend

- (1) *Aqua, quæ naturaliter fluit ad loca inferiora, dicitur fluere jure facultatis, non jure servitutis, ea ratione, quia est inanimata & incapax ad inducendam aliquam servitutem per prescriptionem. Sed in facultativis etiam si per mille annos ad loca inferiora difflexerit, nunquam inducitur aliqua prescriptio itaut semper sit in facultate Domini aquam divertere ubicunque voluerit, il Pecchio loc. cit. num. 24., dove allega il Tesauo dec. 245. num. 3. Rot. Rom. divers. dec. 164. num. 1. part. 2., e moltissimi altri DD.*
- (2) *IDD. per la l. 2. de via publ. & itiner. public. il Gaillo lib. 2. obs. 8. n. 4.*
- (3) *Jura libertatis . . . non amittuntur, nisi ex quo tempore intercessit prohibitio aut coactio, eique paritum est cum sufficienti consensus significatione, il Grozio de jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 4. §. 15. Nec acquirit prescriptio negativa, nisi cum quis conatur aliquid facere, & alius vetat, & prohibitus desistit, DD. ad l. 1. & 2. C. de servit. & aqua, il Capecelatro lib. 1., consult. 8. num. 43.*
- (4) *Ad hoc autem, ut possit acquiri hoc jus negativum prohibendi ne aliunde aqua divertatur, & valeat currere prescriptio, oportet, quod superiores voluerint aliquando aquam aliunde divertere, & fuerint prohibiti, & hujusmodi prohibitioni acquieverint, il Pecchio loc. cit. n. 24. allegando la Glossa nella l. qui luminibus 11. de servit. urban. prad. ed altri DD.*

do cessato dalla cominciata diversione per la proibizione, che gliene fu fatta, ed avendo così continuato per molti anni, si presume, che sua volontà sia stata di non far più uso di sua ragione per beneficiarne il Fondo inferiore.

**E** se il Padrone del Fondo inferiore, per aver l'Acqua ne' suoi campi, abbia fatto Acquidotto, o altra Opera manofatta nel Fondo superiore, ed a ciò non siasi opposto il Padrone dell'Acqua, tollerandola per tempo legittimo, questo anche fa presumere, che egli abbia voluto concederla ed accordarla al Fondo inferiore (1). Ma in tal caso di opera manofatta di necessità si richiede, che siasi quella fatta nel fondo superiore, e da colui che vuole servitù acquistare. Che se l'Opera siasi fatta nel Fondo inferiore per ricevere l'Acqua, che di sopra in esso naturalmente fluisca; non ostante che sia a ciò seguita l'acquiescenza del Padrone dell'Acqua per mille anni, non mai si può dire servitù acquistata (2). L'acquiescenza in tal caso non è nocevole, perchè nel suo ad ogni uno è permesso di far tutte ciò che gli aggrada, nè gli si può impedire (3). Lo stesso farà, se Acquidotto siasi fatto dal Padrone istesso del Fondo superiore, come spesso volte i Padroni de' campi sogliono per contenere e regolare le Acque fluenti, acciò non rechino del danno alle loro colture (4). Se altri, non già il Padrone del Fondo inferiore, avesse o Acquidotto o  
altra

- (1) *Ex tali enim opere arguitur, quod non jure facultatis, sed jure servitutis ita aqua curreret, il Pecchio loc. cit. n. 29. in fin.*
- (2) *Quia quantum ad Dominum superiorem fundi, in quo aqua oritur, non potest dici, quod fuerit aut sit aliqua possessio servitutis, si in suo superiori nihil actum est, il Cepolla de servitut. pradior. cap. 4. n. 60. V. il Voet. in Pand. lib. 8. tit. 3. n. 6.*
- (3) *Quilibet enim in suo fundo facere potest quod sibi lubet, il Pecchio loc. cit. num. 30. in fin. il Ciriaco cont. forens. 310. num. 5.*
- (4) *Nam nunquam poterit dici illud factum esse jure servitutis, cum sit factum in proprio fundo, & cum res sua sibi non inserviat, l. in re communi de servit. urban. pradior. il Pecchio loc. cit.*

altra Opera fatta nel fondo superiore, nemmeno ciò potrebbe giovare per acquistarsi servitù al Fondo inferiore da altri posseduto, perchè dal fatto o del Padrone del Fondo superiore istesso o di altri non si può indurre quella presunzione di volontà determinata per beneficio del Fondo inferiore, senza fatto del suo Padrone; giacchè è certo, che i fatti altrui siccome non possono nuocere, così non possono giovare al terzo precisamente nelle servitù (1).

Applichiamo queste regole al fatto presente. Di servitù espressamente costituita sopra delle Acque di Airola non fa d'uopo parlare. Per servitù prescritta mancano tutti i necessarj requisiti. La prescrizione delle servitù ha il suo principio e 'l suo fondamento nella volontà tacita del Padrone del Fondo, che si vuol serviente, e che si presume per la scienza e tolleranza dell'uso, che altri faccia della sua roba. E questa tolleranza de' Padroni di queste Acque nel Feudo di Airola dov'è nel fatto presente? Se ne' tempi passati si fosse impreso di fare quel che oggi si vuole, e 'l Padrone di S. Agata vi si fosse opposto, ed a questa opposizione la Mensa di Benevento e 'l Padrone di Airola non avessero resistito, ma cedutovi, tollerandola per lo spazio di tempo legittimo; allora sì che potrebbe dirsi acquistata servitù. Questa pazienza continuata farebbe

(1) *Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri l. 74. de regul. jur.*, sulla quale vedi il Gotof. *oper. juridic. minor. ad Papin. regul. part. 1. pag. 930. Nec paciscendo, nec legem dicendo, nec stipulando quisquam alteri cavere potest, l. 75. eod. tit. Et porro ut quisque sibi, non alteri paciscendo prodest, ita sibi quoque soli, non aliis nocet. . . . Et suum cuique factum pactumve, non alteri nocere, il Voet in comment. ad Pandect. lib. 2. tit. 14. de pact. num. 22. tom. 1. Factum unius alteri neque prodesse, nec nocere, il Wefembecio in Paratit. Dig. lib. 45. tit. 2. de duob. reis constit. num. 7. in fin.*

E ne' precisi termini di servitù scrisse Pomponio nella *l. si cum duas 9. ff. comm. prad. Alienis quidem adibus nec imponi, nec adquiri servitus potest. Concorda la l. 6. tit. eod.*

rebbe *vice tituli*, titolo tacito presunto, cioè di aver voluto il Padrone dell'Acqua nel Feudo superiore permettere, che avendola egli libera, divenisse serva per beneficio del Padrone del Feudo inferiore. Ma dov'è la pruova di tentata diversione ne' tempi antichi: di opposizione del Padrone di S. Agata: di tolleranza indi seguita del Padrone delle Acque?

Potrebbe ancora il Possessore di S. Agata pretendere avere acquistato dritto di servitù sulle Acque di Airola, se quelle non già naturalmente fluendo, ma forzate con Opera da lui manofatta nel Feudo di Airola, fossero da questo nel Feudo di S. Agata cadute, perchè anche in questo caso la tolleranza e pazienza del Padrone di Airola farebbe presumere aver' egli voluto accordare dritto di servitù al Padrone di S. Agata sopra di quelle Acque. Ma neppure noi in queste circostanze versiamo. Le Acque del Fiume Faenza non forzate, ma secondo la natura di tutte le Acque, che per lo di loro peso dalle parti superiori corrono all'ingìù, sono entrate nel Feudo di S. Agata, e questo corso naturale anche di mille anni non può produrre dritto alcuno di servitù. Se sia vero quel che qui da noi si dice, vogliamo che si giudichi dallo stesso dotto Autore della contraria Allegazione. Egli nella pag. 80. stabilisce questa regola - *Finalmente esigesi che il possesso del prescrivente siasi avuto ed esercitato JURE SERVITUTIS, NON AUTEM JURE FACULTATIVO, che cioè l'acqua non già EX IPSA SUADENTE NATURA nel fondo del prescrivente sia discesa, ed entrata, ma bensì siasi presa da questi FACTO HOMINIS.* Confessa ancora nella pag. 49. *L'Acqua detta del Fizzo s'immette naturalmente nel Fiume Faenza.* Tragga egli da queste premesse la conseguenza, che la buona logica richiede, e poi pretenda, se ne avrà lo spirito, ragione di servitù prescritta.

Ma

**M**A forse per parte del Duca di Maddaloni si farà pensato, che possa giovare alle sue idee tutto ciò che fu fatto nel secolo scorso, quando fu costrutta la Catena nel Fiume Faenza, e divertita da quello parte dell' Acqua, ed immessa nell' Acquidotto Carmignano, unendovisi le istanze della Duchessa di Airola, che pretese prezzo di quell' Acqua. Si crederà che per quegli atti-fatti, *sciente & tollerante* la Duchessa di Airola, si acquistò al Feudo di S. Agata ragione di servitù su delle Acque, che fluivano per gli terreni di Airola, perchè dovessero in avvenire di necessità cadere nel Territorio di S. Agata. Ma debolissimo è il filo, a cui si attiene la sua speranza, se in ciò egli spera.

La Catena su 'l Fiume Faenza in qual Territorio fu costrutta, noi domandiamo: in quello di Airola, o nell' altro di S. Agata? Il diligentissimo Difensore del Duca ha chiaramente dimostrato in molte pagine della sua Allegazione dalla 51. alla 70. che *E' notorio, ed innegabile, che Carmignano prese l'acqua dal Fiume Faenza nel tenimento di S. Agata, nel quale esiste la Catena, pag. 53.* E' vero altresì; e non si nega, che la Duchessa di Airola pretese dal Carmignano prezzo dell' Acqua, che prendeva dal Fiume Faenza: ma a qual motivo questa sua pretesione appoggiavasi, lo sappiamo con certezza dalle parole della stessa Allegazione p. 59. in cui scrivesi: *Dopo tuttociò si legge esser comparsa la Duchessa d' Airola pretendendo che dal Carmignano l'acqua erasi nel tenimento d' Airola presa dal Fiume Faenza, ed imboccata per la Catena nel nuovo aquedotto, onde perciò a lei se ne appartenesse il prezzo.* La Duchessa dunque fu spinta a cercar prezzo, come d'Acqua propria, perchè credette prendersi nel suo Feudo. Forse conobbe poi, che ella era stata in errore circa il luogo, dove erasi fabbricata la Catena. Vide che non in Airola, ma in S. Agata ciò

G

NON GIOVA AL  
FEUDO DI S. A-  
GATA PER AC-  
QUISTO DI SER-  
VITU' CIOC-  
CHE' FU FAT-  
TO, QUANDO  
FU COSTRUT-  
TA LA CATE-  
NA.

erasi fatto, e perciò non avendo giusto motivo da pretendere prezzo di Acqua, non insistè più nella sua domanda. Tali essendo questi fatti, noi non sappiamo pensare, come da' medesimi possa prendersi argomento per indurre servitù sopra delle Acque per tutto il corso, che anno nel Feudo di Airola. Ricordiamoci della regola già di sopra rammentata, cioè che l'Opera deve esseremanofatta, nel Fondo superiore, che si vuol divenuto fervo, e che dal suo Padrone sia stata tollerata. La Catena non è già in Airola, ma in S. Agata. Nessuna tolleranza e pazienza può considerarsi nella Duchessa di Airola per tutto ciò che allora fu fatto nel Feudo altrui, e non nel suo. La scienza e tolleranza, atta ad indurre servitù, deve riguardare quelle cose che si fanno o nel nostro Fondo o nel Fondo altrui, ma a noi nocevoli. Il sapere e' tollerare qualche nel nostro non si fa, ed a noi nocumento non apporta; non mai può essere principio di prescrizione di servitù.

Si finga però per poco, che avesse la Duchessa d' Airola, quando fu la Catena costrutta, espressamente accordata servitù a Cesare Carmignano sulle Acque del Fiume Faenza, promettendogli di non mai divertire il corso naturale di quello, acciò nel suo Acquidotto s' immettesse, ed il Carmignano prezzo ne le avesse anco pagato. Se così il fatto fosse avvenuto, ci si dica di grazia: Questo dritto di servitù a chi mai si farebbe acquistato: al Carmignano, o al Duca di S. Agata? Al Carmignano sicuramente, e non al Duca, nè ad altri, mentre le servitù non possono acquistarsi per gli predj altrui, siccome non può imporle se non il Padrone del predio, che si vuole far servire. *Quia neque adquirere alienis ædibus servitutem, neque imponere potest*, scrisse Ulpiano nella *l. si quis duas ædes 6. ff. comm. præd.* E Pomponio nella *l. si cum duas 9.* dello stesso titolo.

titolo -- *Alienis quidem ædibus nec imponi, nec adquiri servitus potest*. Il Donello ne' suoi commentari *lib. 11. cap. 9. n. 50.* colla scorta di queste Leggi, e dell'altra *ædificia* 1. nel titolo medesimo, notò -- *Ut prædium habeat qui acquirit, cum exigimus, hoc exigitur ut sit prædii dominus qui prædio acquirit, similiter ut qui imponit prædio servitutem. Idque est quod generali definitione de utroque complexi sunt veteres, cum ita definiunt: alienis ædibus, & generaliter alieno prædio neque imponere servitutem quemquam posse, neque adquirere.* Solo dunque il Carmignano potrebbe insistere per l'esecuzione della servitù, se l'avesse mai acquistata pel suo Acquidotto, non già il Duca di S. Agata per utile e vantaggio del suo Feudo.

Ma se anche sulle Acque della Faenza avesse acquistata il Duca servitù, potrebbe questa estendersi a preterderla sulle nove Fontane, che sono in controversia, prima che le loro Acque sieno nella Faenza cadute? Risolva questo dubbio il Cardinal di Luca. Questo illuminatissimo Dottore nel suo discorso 27. *de servit.* propone questa specie: Caterina in un suo predio aveva due Corsi d'acqua, uno grande, l'altro picciolo, il quale nel grande andava a cadere. In questo grande il Vicino inferiore aveva dritto di servitù acquistata per Opera di un muro da lui manofatto nel predio superiore, per cui era stato solito tirare nel suo le Acque di tutti e due i fossati o rivi per uso di una sua Ferriera. Volle Caterina concedere a Damaso altro Vicino le Acque del Rivo picciolo, divertendole dal loro antico natural corso, sicchè più non fluivano nel Rivo grande. Il Vicino, che aveva la servitù, si oppose a questa diversione. Veggasi quale su di questa contesa fu il sentimento del Cardinale. Scrisse egli così: *Hinc orta controversia coram A. C. atque admissa hinc inde*

*inde juris theorica , tam circa regulam divertere volenti assistentem , quam circa limitationem ex opere manufacto ad servitutis probationem resultantem , cum in fine dicti fossati adesset opus manufactum cujusdam muri a praesato vicino in dicto praedio constructi , & refici consueti , unde propterea utrumque servitutis requisitum concurrebat ; hinc punctus difficultatis restringebatur ad applicationem , quam pro Damaso scribens in praesenti cum justitiae fundamento cessare dicebam . Opus etenim manufactum percurrit alveum alterius aquae majoris , ne illa deflueret in proximam vallem , unde inutilis fieret ei qui dictum opus construxit , ideoque respiciebat solum dictam alteram aquam , cujus cursus ex dicta circumstantia non negabatur jure servitutis ; verum hoc non influebat ad servitutem alterius fontis superioris , cujus aqua naturali cursu fluere consuevit in dictam aquam majorem , eo modo quo flumina parva intrant in magnum , seu omnes fontes intrant in flumen : Ut enim opus manufactum servitutem probet , seu inducat , justificandum est , quod in ipsamet parva aqua fontis superioris , de qua erat quaestio , factum esset , cum in hac materia ex possessione unius aquae non inferatur ad aliam , neque de facili detur extensio ex deductis in Carpentoraten Aquarum , in Bonon. disc. 25. & 29. & in aliis hoc tit. Stant enim bene simul , quod quis sit dominus fluminis , seu fossati inferioris ; in quod plures fontium rivuli naturali cursu derivant , & tamen quod non per hoc jus dominii , vel servitutis habeat in dictis fontibus , vel rivulis , utpote diversi , nisi quoties ageretur de notabili praesudicio usus publici , quia nempe ita ex deviatione fontium , seu rivulorum impedita remaneret navigatio , seu cessaret alter usus publicam concernens utilitatem , atque hanc dicebam in proposita facti specie videri veritatem .*

Giova

**G**iova per la totale fermezza del nostro assunto incontrare e risolvere un'altro dubbio , che potrebbe forse promuoversi da chi volesse in qualunque maniera alcuna cosa opporre alla nostra ragione . Si dirà , che i due Feudi di Airola e di S. Agata essendo tutti e due usciti dal Regio Demanio , e conceduti a diverse Persone colla solita clausola della Investitura *cum fluminibus , U' aquis , U' earum decursibus* ; sia da crederfi , che abbia il Sovrano voluto concedere le Acque con legge , che dovessero in avvenire fluire , come prima fluivano dal Feudo superiore all'inferiore , e che non possa l'Investito del Feudo superiore alterare il corso di quelle , privandone l'inferiore . E per accreditare e rendere plausibile questa presunzione dell'animo del Concedente , si vorrà prendere argomento , ampliando esorbitantemente una dottrina di Bartolomeo Cepolla *lib. 2. de servit. rust. præd. cap. 4. n. 58.* , dove dopo avere stabilito le vere legali massime circa le servitù , secondo si sono di sopra da noi rapportate , scrisse così : *Et prædicta intellige vera , nisi habens Fundum superiorem haberet a Domino Fundi inferioris , ad quem aqua discurrit : puta quia Dominus utriusque Fundi concessit mihi in feudum Fundum superiorem , in quo aqua oritur , quæ discurrit ad Fundum inferiorem Concedentis qui est inferior ,* **QUIA NON EST VERISIMILE DOMINUM ITA CONCESSISSE** , *ut eleganter notat Baldus in d. cap. 8. si quis de Manso in 4. colum.*

Da noi si dice che la dottrina del Cepolla e di Baldo non fa al caso presente . Parlano essi , quando siasi conceduto il Feudo superiore , rimanendo al Sovrano l'inferiore . In questo caso vollero , che in pregiudizio del Concedente Padrone diretto non possa l'Acqua divertirsi nel Feudo superiore , onde l'inferiore venga a rimanerne privo , *quia non est verisimile dominum ita concessisse.*

NON OSTA  
TRATTARSI DI  
DUE FEUDI  
USCITI TUTTI  
E DUE DAL RE-  
GIO DEMANIO.

*cessisse*. Quando questo animo presunto del Concedente volesse ammettersi per doverli evitare il suo danno; come poi questa presunzione potrebbe aver luogo nel caso nostro, in cui al Sovrano Concedente nessun danno s' inferisce? Il Feudo di S. Agata non è posseduto dal Re: Così questo come quello d' Airola sono nell' utile dominio di due diversi Vassalli: Nè sappiamo quale uscito prima dal Regio Demanio, e quale dopo. Dunque non potendosi temer danno per lo Padrone diretto, cessa qualunque ragione per presumere, che non fosse verisimile *dominum ita concessisse*. Quindi è, che la dottrina del Cepolla non è punto applicabile al fatto di cui trattiamo. Ma che si dirà poi, se posta quella ad esame si trovi ripugnantissima alle Leggi? Che sia così, dimostriasi chiaramente.

Rammentiamoci, che possedendo alcuno due poderi, se bene dal Padrone d' entrambi facciasi l' uno servire all' altro, pure questo non è un dritto di servitù, per cui possa dirsi l' uno all' altro servire: *Nulli enim res sua servit: Nemo ipse sibi servitutem debet*, scrissero i Giureconsulti Paolo ed Ulpiano nella *leg. 25. Dig. de servit. urb. præd.* e nella *leg. 11. Dig. com. præd.* -- *Quinimo si debita fuisset servitus, deinde dominium rei servientis pervenisset ad me, consequenter diceretur extinguere servitutem*, scrisse l' istesso Ulpiano nella *cit. leg. 11. D. com. præd.* Ed Antonio Fabbro nel *Cod. lib. 3. tit. 24. definit. 2.* avverti, che il Padrone, che faccia un suo potere all' altro servire, *jure domini in suo facit, non servitutis*. Non essendo dunque dei due Feudi l' uno all' altro serviente, allorchè sono tutti e due nel dominio d' un solo Padrone, cioè del Sovrano, se uno di questi si conceda senza espressa riserva di servitù a vantaggio dell' altro, che rimane; servitù riservata non può dirsi in modo alcuno. Perchè

Perchè si possa dire nel Fondo , che io alieno , imposta servitù a beneficio dell'altro Fondo , che ritengo nel mio dominio , deve espressamente essersi convenuto : *Duorum prædiorum Dominus si alterum EA LEGE tibi dederit , ut id prædium , quod datur , serviat ei , quod ipse retinet , vel contra , jure imposta servitus intelligitur* , così scrisse Cajo nella *leg. 3. D. com. præd.* Di due case , che taluno abbia , se una ne alieni , scrisse Ulpiano nella *l. 6. D. com. præd.* — *Si quis duas ædes habeat , & alteras tradat , potest LEGEM traditioni dicere , ut vel istæ , quæ non traduntur , vel contra ut traditæ retentis ædibus serviant* . Le parole usate in queste leggi -- *potest legem traditioni dicere* -- *si alterum ea lege tibi dederit* , dimostrano che espressa menzione di servitù si debba fare , perchè s' intenda costituita e riservata . Di espressa riserva anche tratta la legge di Pomponio *si cum duas 8.* dell' istesso titolo , in cui si parla di due Isole a diverse persone in uno istesso tempo vendute . E sono notabilissime sopra tutto le parole di Paolo nella *l. 29. si quis ædes D. de servit. urban. præd.* -- *Si quis ædes , quæ suis ædibus servirent , cum emisset , traditas sibi accepit , confusa sublataque servitus est : & si rursus vendere vult , nominatim imponenda servitus est , alioquin liberæ veniunt* . Ricercafi dunque dichiarazione espressa , perchè al Fondo , che rimane , sia riservato dritto di servitù sopra l'altro , che si distrae . Anzi una riserva di servitù vaga e generale , che sia fatta sul Fondo , che si vende , senza dichiararsi quale debba essere , nulla opera . Paolo nella *leg. 7. Dig. com. præd.* -- *In tradendis unis ædibus ab eo , qui binas habet , species servitutis exprimenda est : ne si generaliter servire dictum erit , aut nihil valeat , quia incertum sit quæ servitus excepta sit , aut omnis servitus imponi debeat* .

Ed il Giureconsulto Ulpiano nella *leg. 10. Dig. com. præd.*

*præd.* in questa istessa sentenza anche disse , che se il venditore voglia riservarsi qualche servitù , deve nominatamente riservarsela , giacchè la generale riserva colle servitù dovute , e le quali esistono , può riguardare gli estranei , non il venditore , il quale nessuna servitù può mai avere nel proprio podere -- *Quidquid venditor servitutis nomine sibi recipere vult , nominatim recipi oportet . Nam illa generalis receptio , QUIBUS EST SERVITUS : UTI QUÆ EST , ad extraneos pertinet , ipsi nihil prospicit venditori ad jurâ ejus conservanda , nulla enim habuit , quia nemo ipse sibi servitutem debet . Quinimo Æ si debita fuit servitus , deinde dominium rei servientis pervenit ad me , consequenter dicitur extinguere servitutem .*

Se adunque ricercasi espresso patto e specialissima dichiarazione della servitù riservata , non può in alcun modo valere la sola congettura : *quia non est verisimile dominum ita concessisse .* Il Cardinal Mantica *de tacit. Æ ambig. lib. 3. tit. 1. num. 1.* avverti : *Illud vulgo receptum est , ut quod in conventionibus dictum non fuit , non posset comprehendi , nam quod verbis non est expressum pro omisso haberi debet , leg. quidquid adstringendæ , Æ leg. si ita stipulatus §. Chryfogonus D. de verb. obl. E Baldo graziosamente scrisse , quod non cantat instrumentum , nec ego cantabo more Venetorum , nella leg. cum pater §. dulcissimis Dig. de leg. 11.*

La dottrina dunque del Cepolla , appoggiata a quella di Baldo , incontra la resistenza apertissima delle Leggi . Il Pecchio perciò l'impugna con sodissime ragioni nel *cap. 7. quæst. 5. lib. 1. de Aquæduct.* dal n. 26. al 32. in caso di vendite ; e sebbene nel *num. 27.* par che inchini ad ammetterla nel Vassallo , o nell' Enfiteuta a beneficio del Padrone diretto , pure nel *num. 32.* scrive -- *Hanc doctrinam non transire sine difficultate ,*

te, *U ego ipse dubito, an valeat subsistere, quia rationes militantes pro emtore militant etiam pro emphyteuta, U sicuti emtor potest illam aquam aliunde divertere, etiam emphyteuta, suo jure durante; cum teneretur dominus sibi jus reservare, quando voluisset uti aqua scaturiente in fundo superiori.*

Or se qualora il Feudo di S. Agata fosse nel Regio demanio, nemmeno il Re potrebbe pretendere a se riservata ragione di servitù per le Acque del Feudo di Airola ad altri concesso; non veggiamo, come su di quelle possono averne alcuna i Duchi di S. Agata e di Maddaloni e di Limatola. Le Acque del Feudo di Airola non sono giammai corse in quello di S. Agata *jure servitutis*, cioè per Artificio ed Opera d'uomo, ma al declive discendendo naturalmente sono in quello entrate da loro stesse, e perchè al Padrone di Airola è piaciuto così, non essendogli mai venuto in talento il divertirle dal corso lor naturale. Onde se manca il necessario principio di servitù prescritta, e manca ancora qualunque titolo di servitù espressamente costituita; non possiamo giungere a comprendere quali mai possano essere le regole, onde si voglia, che quelle Acque a' Feudi inferiori debbano servire.

Nè la clausola *cum fluminibus, aquis, aquarumque decursibus*, solita nelle Investiture, può estendersi a costituire servitù nelle Acque de i Feudi superiori, ma quella deve riferirsi solo alle Acque nascenti nel Feudo, che si concede, e nelle altre, che altronde entrandovi per modo di facoltà, entrate che vi sieno, passano nel dominio del Feudatario: ma *si U quatenus* continuino ad entrarvi: *si U quatenus* il Padrone del Feudo superiore, non usando della sua ragione in divertirle, permetta che continuino nel naturale lor corso. Nella vendita, che si faccia di un podere *cum juribus suis*, s'intendono

H

tendono

tendono comprese quelle cose, le quali per intrinseca e naturale qualità sono inerenti al predio, non già le altre, le quali per accidente competono. *Si quis autem rem vendiderit cum juribus suis, solum intelligitur de iis, quæ secundum naturam ipsius rei, non autem per accidens competunt*, scrisse il Mantica *de tacit. & ambig. l. 4. tit. 9. n. 20*. E però nella clausola *cum fluminibus, aquis, aquarumque decursibus* non si possono intendere comprese quelle Acque, le quali entrano nel Feudo inferiore per accidente, che dipende dall'arbitrio del Padrone del Feudo superiore, che può lasciarne in quello correre o molta o poca, ed anche nulla, se così vuole. Solo potrebbe esser vietato al Padrone dell'Acqua il divertirla nel Fondo superiore, se ciò facesse *animo nocendi* al Fondo inferiore, giusta la dottrina del Giureconsulto Marcello rapportata nella *leg. 1. §. 12. Dig. de aqu. plu. arc.* Dal fatto, di cui trattiamo, sono in tutto estranee le circostanze necessarie per entrare in questo esame. La Maestà del Re è venuta in questa deliberazione, spinta da necessità per gli bisogni indispensabili di Acqua della sua Real Villa di Caserta, ed è a tutto il Mondo manifesto a quante gravissime spese è soggiaciuta per potervela far condurre. Sa altresì ogni uno, che s'interessa moltissimo la Causa pubblica a fornire di tutto ciò che fa bisogno per le Case e per le Ville e Giardini de' Sovrani: essendo essi le parti migliori e principali de' Corpi politici degli Stati, che governano. Grandi e molti sono i privilegi della Causa pubblica, de' quali fra i nostri Scrittori può vedersi il Reg. di Costanzo, nel titolo del *C. de Palatiis & Domibus Dominicis ad lib. XI. tit. LXXVI*. Noi ci asteniamo di scriverne, perchè in questa causa ci abbiamo proposto di dimostrare la ragione del Re, come faremmo per qualunque privato.

CA-

## C A P I T O L O II.

*Si esamina ciò che è stato scritto nelle contrarie Allegazioni, e si fa maggiormente manifesta la ragione del Re.*

**T**utto ciò, che è stato lungamente scritto ed allegato per lo Duca di Maddaloni e per lo Duca di Limatola, in nessuna maniera può fare ostacolo alla ragione del Re per la diversione delle Acque da lui acquistate in Airola. Parleremo prima per ciò che appartiene a Maddaloni. Nella Allegazione per lui data alle stampe, dopo di essersi esposti gli ordini dati dal Re, le ricognizioni ed appuramenti fatti coll' intervento del diligentissimo Ministro Capo di Ruota D. Giuseppe Romano di tutto il corso dell' Acquidotto Carmignano dal luogo detto la Catena fino al Molino di Maddaloni, e delle varie erogazioni di Acqua, che si fanno in S. Agata ed in Maddaloni: e dopo rammentata l'istoria dell' Acquidotto suddetto, e come colla Città si fosse convenuto nell'anno 1627., ed indi nel 1629. eseguito; si passa partitamente a trattare delle Acque, che sono erogate in S. Agata per lo *Bronno* e per lo *Tufolo*, indi in Maddaloni per l'apertura detta *Ducato*, e poi per lo Molino. Per dimostrare, che giustamente possedga il Duca di Maddaloni ne i suddetti suoi Feudi quelle Acque, si espongono a minuto i tanti accessi e del Collaterale e di altri Ministri, i decreti da essi fatti in varj tempi nel passato secolo, e le convenzioni stabilite fra Alessandro Ciminelli e Cesare Carmignano col Duca di S. Agata Cosso e col Duca di Maddaloni. E finalmente si espone tutto il corso della lite con ardore grandissimo agitata tra il Duca di Maddaloni e il Conte dell' Acerra, le varie provvidenze date dalla Corte di Madrid, e poi da quella di Vienna, come

finalmente nell' anno 1712. per via di transazione col Conte fu permesso al Duca di Maddaloni fare in quel Feudo i Molini tanto contraddetti.

L' idea di tutta la suddetta Allegazione è di manifestare che nè il Duca di S. Agata Cossò, nè il Duca di Maddaloni anno dall' Acquidotto Carmignano presa la minima quantità di Acqua, che ad essi non fosse dovuta in virtù di convenzioni e decreti di Magistrati Supremi. Parleremo di ciò in appresso. Prescindiamone per ora, e si finga esser vero tutto ciò, che si vuole dell' Acqua, dopo che il Fiume Faenza comincia a fluire per lo Feudo di S. Agata, ed una porzione se ne diverte e s' immette nell' Acquidotto Carmignano.

NON OSTA  
TUTTO CIO'  
CHESI' E SCRIT-  
TO DEL FIUME  
FAENZA EN-  
TRATO GIA' IN  
S. AGATA.

**M**A come questo può essere d' ostacolo alla diversione, che dal Re si vuol fare non già di Acqua immessa nell' Acquidotto suddetto: non del Fiume Faenza entrato già nel Feudo di S. Agata, e nemmeno fluente per lo Feudo di Airola, ma di Acque particolari private, delle quali egli ne ha fatto gli acquisti, prima che nel Fiume Faenza vadano a cadere? Questo è lo stato della presente controversia: e questo è l' esame commesso alla Regal Camera di S. Chiara. Se noi accorderemo all' Avversario ciò che ha scritto, cioè che: *Sull' acqua detta di Carmignano il Principe della Riccia Duca di Airola non ha, non può avere, ne mai avuto dritto alcuno (1) -- Che l' acqua di Carmignano non fu presa dal tenimento di Airola, nè per quello camina, e passa -- Che l' acqua detta del Fizzo s' immette naturalmente nel Fiume Faenza (2) -- Che su' l' Fiume Faenza uscito dal tenimento d' Airola, ed entrato nel tenimento di S. Agata, il Barone di Airola non ha dritto*

(1) Così si scrive pag. 47. dell' allegazione per lo Duca.

(2) Pag. 49.

to alcuno (1) -- Che per fatto costante da 130. anni addietro il Barone di Airola non ha avuto mai, nè ha dritto, o uso sull' acque di Carmignano (2) -- Che sia notorio ed innegabile che Carmignano prese l'acqua dal Fiume Faenza nel tenimento di S. Agata, nel quale esiste la Catena. (3) Se, diciamo, noi accorderemo al Duca di Maddaloni tutto ciò, che per lui è stato scritto per prova delle suddette sue Proposizioni; qual vantaggio potrà egli ritrarne, qual ragione potrà dedurne per opporsi alla diversione, che il Re vuol fare delle Acque, che sono di suo dominio privato nel Feudo di Airola? Nessuna certamente. Anzi se si vuole, che il Fiume Faenza, essendo in Airola, sia del Barone di quel Feudo, e lasci di esserlo in entrando in S. Agata, perchè comincia ad essere del Duca di S. Agata; questa verità, che per altro è innegabile, ad evidenza dimostra, che siccome il Duca di Airola non può nulla pretendere sulle Acque fluenti di S. Agata; così il Duca di Maddaloni con aperta ingiustizia si opporrebbe alla diversione non già del Fiume Faenza, ma delle altre private Acque del Feudo di Airola.

Fissandoci adunque al preciso punto, di cui trattiamo, cioè delle Acque private nel Feudo di Airola, e non già dell'Acqua del Fiume Faenza fluente già nel tenimento di S. Agata, ed immessa nell'Acquidotto Carmignano: vede ogni uno che tutti gli accessi fatti su 'l luogo dal Collaterale in diversi tempi del passato secolo: tutti i decreti proferiti dal medesimo, permettenti le aperture nell'Acquidotto Carmignano per utilità de' Feudi di S. Agata e di Maddaloni: e le convenzioni stabilite tra i Possessori di que' Feudi con Alessandro Ciminelli e Cesare Carmignano, non possono nè poco nè punto valere per le Acque esistenti in Airola, dalle quali

(1) Pag. 50.      (2) Pag. 51.      (3) Pag. 55.

quali al presente trattiamo. Se la Città di Napoli pretendesse contro del Duca non esser giusto, che egli abbia le aperture del *Bronzo* di once sette e più, e del *Tufalo* di tre once di diametro in S. Agata, ed in Maddaloni quella del *Ducato* con altre, delle quali per tanti anni ha fatto uso: e che si serva poi ancora dell'intero corpo dell'Acqua per gli suoi molini: e che per conseguente debbano togliersi si fatte non giuste erogazioni, o in gran parte minorarsi, e proibirsi l'uso dell'Acqua per gli Molini: nemmeno potrebbero al Duca giovare le tante cose avvenute e nel passato secolo e nel corrente, per lui allegate, perchè tutte passate con altri, non intesa essa Città, in controvenzione manifesta delle leggi stabilite per lo trasporto dell'Acqua Carmignana in Napoli. Onde l'allegare dette convenzioni, decreti e possesso centenario per l'Acqua Carmignana, e volersene valere anche per le Acque, che non mai furono del Carmignano, cioè per quella del *Fizzo*, e per le altre Fontane d'Airola; non arriviamo a comprendere, come possa giustamente farsi. Qual decreto ha parlato mai di queste Acque? Qual convenzione han fatto o potevano fare per esse Cesare Carmignano ed Alessandro Ciminelli col Duca di S. Agata e col Duca di Maddaloni? Qual possesso questi possono vantare contro del Duca d'Airola, e contro la Mensa di Benevento per le Acque, che sono in controversia, per forzarli a far sì, che di necessità quelle fluiscono nel Fiume Faenza, affinchè questo più ricco di Acque entri nel Feudo di S. Agata, ed indi si divertisca alla Catena, per immettersi nell'Acquidotto Carmignano, ad oggetto poi che in S. Agata ed in Maddaloni buona porzione se ne disperda? La ragione adunque del Re in divertire quelle Acque in Airola, per farle pervenire in Caserta, non può ricevere il minimo ostacolo da tutto

to ciò che in contrario si è allegato , quando anche fosse manifesto , che tutte le aperture ed erogazioni di Acque ne' Feudi di S. Agata e Maddaloni fossero sicurissimamente giuste.

Ma che si dirà poi , se si anderà a conoscere , che quelle in grandissima parte non da giustizia , ma da usurpazione derivano? Dovrà allora confessarsi anche per questo verso , che sia arditissima e disperata impresa il contendere al Re l' uso di sua ragione da chi non ha giustizia di avere quelle Acque ; e che se bene ora le abbia di fatto ; o in tutto o in grandissima parte devono per giustizia essergli tolte. Confessiamo , che sarebbe nostro piacere non entrare in questo esame , ma crediamo essere al medesimo forzati dal nostro dovere e per la Causa e perchè il Pubblico venga al chiaro del giusto e del vero ; e così non rimanga ingannato per tutto ciò che in contrario è stato scritto e divulgato. Lo faremo però colla maggiore possibile brevità , e con rapportare in ristretto le principali ragioni , onde questo nostro assunto rimanga dimostrato.

*Sono ingiuste le Erogazioni d' acqua del Canale Carmignano, come si pretendono dal Duca di Maddaloni in S. Agata ed in Maddaloni ; ed ingiusto l' uso di tutto il Corpo dell' Acqua Carmignana per gli Molini di Maddaloni .*

**P**Er serbare il conveniente ordine ragioneremo prima delle Aperture , che sono nel Feudo di S. Agata , poi di quelle in Maddaloni , ed indi de' Molini nello stesso feudo.

*Del*

*Del Bronzo e Tufolo in S. Agata.*

**D**ue Aperture si trovano oggi nell'Acquidotto Carmignano nel correre, che fa per lo Territorio di questo Feudo. La prima, che s' incontra seguitando dalla Catena il corso dell'Acqua, è quella detta del *Bronzo*, il cui diametro è di once sette e mezzo minuto, colla carica di tre palmi e mezzo di tutta l'Acqua del Formale. La seconda è di un *Tufolo* di creta cotta del diametro di once tre nel luogo detto la *Peschiera*.

Di queste Aperture ora si alterca. Dice il Fisco, che non possano le medesime sussistere nel Formale *licito jure*. Al contrario per parte del Duca di Maddaloni, ora Possessore del feudo di S. Agata, si pretende essere *licitissime*.

Prima di entrare nell'esame delle ragioni delle Parti, è necessario, che si premetta, che nel 1622. Cosimo Marcone fece alla Città offerta di condurre l'Acqua di Airola in Napoli, ma questa non fu eseguita, perchè voleva la libertà di fare e Molini ed altri Artifizj per lo cammino: ciocchè il Collaterale non volle accordare. Fu bensì eseguita l'altra, che senza questa facoltà anzi con espresso divieto fece Cesare Carmignano nel 1627., mediante la persona di Girolamo Lupo, e su di questa fu data dal Vicerè e dal Collaterale l'assenso, inteso il Regio Fisco, e ne fu poi stipulato l'istruimento colla Città.

CAPITOLI CON-  
VENUTI FRA LA  
CITTÀ E CE-  
SARE CARMI-  
GNANO NEL  
1627.

**F**Rai capitoli convenuti fra 'l Carmignano e la Città vi furono i seguenti, che dovranno tenersi sempre presenti in tutto ciò, che dovrà esaminarsi in questa Causa. *Item prometto di portare nelle tre case di Molini, che sono nelli fossi della Città di Napoli, tanta quantità dell'*

dell'acqua , che viene da *Airola* , e passa per *S. Agata* ,  
 quanta sarà sufficiente , o necessaria per la macina di  
 30. mole , e condurre detta acqua a spese mie , e de'  
 partecipanti in questo negozio , e di qualsivoglia di noi  
 in solidum TANTO IN COMPRARLA DALLI PADRONI  
 DI ESSA PER QUELLO , CHE DI RAGIONE IO OFFE-  
 RENTE , E DETTI MECO PARTECIPANTI SAREMO  
 TENUTI , QUANTO IN FARE LI CONDOTTI , fol.  
 43. Atti per *D. Cesare Carmignano* .

Ed oltre il suddetto , TUTTA LA SPESA , che ci bisognerà  
 non solo PER LI CONDOTTI , FORMALI , ED ALVEI  
 DA FARNOSI , ma anche quello bisognasse spendere , for-  
 se per pagar LI TERRITORJ ALLI PADRONI DELLE  
 MASSARIE E LUOGHI , per dove avrà da passare detta  
 acqua , e tutto quello , che sarà necessario in futurum , ed  
 in perpetuum per mantenimento , e conservazione delli con-  
 dotti , ed alvei , e formali fatti , e da farnosi , da dove  
 si piglia la detta acqua per infino dentro le dette molina  
 della predetta Città nelli fossi di essa , tutto debbia farsi  
 a spese di me predetto Offerente , e Partecipanti , e qualsia  
 di noi in solidum , e nostri eredi , e successori , senza che  
 la Città in essa abbia mai dirette nec indirette , nè per  
 qualsia altra causa espressa , o non espressa , etiam se  
 fusse tale , della quale fusse bisogno farne espressa menzio-  
 ne , la quale s'abbia per fatta , a contribuire a cosa al-  
 cuna ; verum finito sarà l' alveo prima , che si dia l' ac-  
 qua , debbia venirci il Collaterale , e Signori Eletti per  
 tutto quello , che può importare il beneficio della Città , e  
 per il mancamento , che ci fusse così delle sorgenti , e co-  
 me di qualsia altra cosa , fol. 44. a t. Atti per *D. Ce-  
 sare Carmignano* , ed. *Alessandro Ciminello* .

Item per me , meco partecipanti , e qualsia di noi in soli-  
 dum , E NOSTRI EREDI , E SUCCESSORI PROMET-  
 TO NELLA NASCITA DI DETTA ACQUA , NE'  
 I PER

PER LA STRADA, CHE VERRA' DETTA ACQUA, MAI DEVIARLA, NE' FARCI MOLINA, BALCHERE, CARTERE, nè altre qualsivoglia industrie, e giochi d'acqua, nè venderla, seu altrimenti alienarla, nè distraerla, & questo in tutto, nè in parte, ma quella intieramente, ed indiminuta far venire in Napoli dentro l'alveo di detta Città per l'effetti suddetti, perchè così mi contento di contrattare, e non altrimenti, fol. 51. a. t. eod. proc. Atti di Carmignano.

Fu anche convenuto che se altr'Acqua in copia maggiore del bisogno delle trenta mole e fontane il Carmignano avesse condotto, di questa maggior copia avesse potuto egli disporre, ma nell'istrumento che si stipulò tra lui e la Città fu spiegato, che potesse quella vendere, concedere per servizio di detta fedelissima Città, e suoi Borghi, a chi meglio parerà, e piacerà. L'Avversario nella p. 42. vuole, che le parole, per servizio della Città, fossero state aggiunte nell'istrumento, e che ne' Capitoli approvati dal Collaterale queste parole non vi erano, onde crede che non debbano attendersi, perchè sul tenore dell'Istrumento non fu nuovo assenso interposto. Questa riflessione però non è degna della sua dottrina. Per un nuovo patto di pregiudizio della Città sarebbe richiesto nuovo assenso, ma non sopra una spiega fatta per maggior chiarezza della convenzione, e per vantaggio della Città. O pure egli crede, che il Carmignano non poteva obbligarsi senza Regio Assenso?

NUOVA IDEA  
DEL DUCA PER  
L'ORIGINE DEL  
BRONZO NON  
VERA.

**C**Io supposto. Per l'Acqua del Bronzo si vuole dal Duca di Maddaloni, che essendo tutta l'Acqua del Fiume Faenza in dominio del Duca di S. Agatà: quando nel 1629. colla Catena fu derivata l'Acqua, ne fu immessa nell'Acquidotto Carmignano maggior quantità di

di quella , che doveva condursi nella Città di Napoli , affinchè questa maggior quantità con Apertura dell' Acquidotto medesimo nel luogo , dovè era il *Mortaro* , si fosse poi data al Duca per servizio delle sue Macchine : Onde dice non poterli dubitare , che egli avesse e debba avere dominio di porzione dell' Acqua ; che nel Formale venne ad immetterli : dominio , che non acquista dopo entrata l' Acqua nell' Acquidotto , ma che prima aveva nel Fiume Faenza , e che riteneva nel tempo dell' immissione nell' Acquidotto . Questa nell' Allegazione per lo Duca pag. 96. si dice esser l' *Epoca* , • *sia creazione del Bronzo di S. Agata , contemporanea a quella dell' Aquedotto di Carmignano .*

E nella pag. seguente 97. si spiega più a lungo così : *Vera origine , e costituzione del Bronzo di S. Agata detto prima Mortaro , per cui dal corso maggiore dell' acqua propria divertita dal fiume , ed imboccata nel nuovo aquedotto il Barone di S. Agata se ne ritenne un ramo , che usciva dall' istesso Aquedotto per così rendersi macinanti li suoi corpi feudali , che altrimenti colla diversione fatta sarebbero rimasti destrutti .*

Questa idea , che si propone dell' origine del Bronzo è tutta nuova , e non sussistente . E' nuova , perchè diversamente se n' è pensato sempre prima di ora : ed in tutto è ripugnante al vero , che si rende manifestissimo cogli atti fatti in diversi tempi dopo dell' anno 1627.

Nel primo memoriale dato alla Maestà del Re per parte del Duca nel 1753. ecco come si parla dell' Acqua del Bronzo .

*Il corso dell' acqua chiamata del Bronzo è un' acqua propria del Fondo di S. Agata de' Goti , la quale , pria di costituirsi il canale di Carmignano , liberamente scorreva per quel Feudo destinata sempre agli enunciati esercizj .*

Indi volendosi circa il 1622. costruir quel Canale per condurre l'acqua a questa vostra fedelissima Città di Napoli, col Canale istesso veniva ad impedirsi il libero corso delle dette acque del Feudo, onde si accesero gravissime controversie tra Cesare Carmignano, che avea fatto l'appalto di condurre l'acqua in questa Città, e'l Duca Cossò allora Padrone del Feudo di S. Agata de' Goti, e dopo lungo dibattimento nel Collateral Consiglio, anche con accesso dell'istesso Tribunale si misurò l'acqua del Feudo di S. Agata, e si prese l'espedito che questa s'inalzasse nel condotto di Carmignano, e da quello se ne somministrasse la corrispondente quantità al Duca Cossò, per uso di tutti gli enunciati esercizi, e già così fu praticato circa l'anno 1643. essendosi colà portato il Consigliere de Angelis Delegato dal Vicerè in accesso con un Regio Ingegniero per la misura dell'acqua del Feudo, e darsene la corrispondente quantità al Duca Cossò. A qual oggetto fu appose allora la Fistola di Bronzo nel Canale di Carmignano, capace appunto dell'acqua che erasi misurata, e da quel tempo in poi così il Duca Cossò, come gli altri successori Baroni di S. Agata, e la casa del supplicante istesso han pacificamente goduto dell'acqua che chiamasi del Bronzo, come tuttociò appare dalli Processi, che sono ancora esistenti, e da' legittimi documenti, che il supplicante è sempre pronto di esibire.

All'accortissimo Difensore del Duca dispiace assai questa ingenua e sincera confessione della vera origine del Bronzo, perchè rovescia tutto il nuovo suo sistema, e perciò nella pag. 145. ha scritto, che quel memoriale fu formato all'infretta da chi non avea notizia de' fatti antichi d'un secolo e più in dietro, nè de' processi per quelli fabbricati. Chi legge però quel memoriale è convinto, che colui che lo formò avea notizia de' processi antichi, che offerse anche esibire, e dell'accesso.

cesso fatto dal Consigliere de Angelis con un Regio Ingegnerie per misurare l'Acqua del Feudo. Quale però dei due Difensori del Duca dica il vero, se quello del 1753. , o il presente, i fatti, che avvennero dopo l'anno 1627., lo dimostrano.

**D**ovevano al Duca di S. Agata nella liquidazione, che facevasi, esser rifatti tutti i danni che pativa per la diversione dell'Acqua, come il Vicerè gliel'aveva promesso, affinchè non vi si opponesse. Il Collaterale col Vicerè delegò tre Consiglieri; che procedessero alla liquidazione di tutto ciò, che doveva al Duca pagarsi dal Carmignano. Le cose, su delle quali doveva cadere la liquidazione, furono esposte in una istanza del Duca, alla quale con lunga sua replica si oppose il Carmignano. Sono queste due scritture trascritte nell'Allegazione del Duca dal fogl. 100. al fogl. 108. Il diligentissimo Autore della medesima alla pagina 99. nelle seguenti poche parole rapporta il contenuto delle domande del Duca di S. Agata: *Domandò il Duca di S. Agata il prezzo dell'acqua propria che gli si era tolta, ed il prezzo de' condotti antichi di fabbrica - La valuta ed il tantundem di tutte le entrate feudali de' suoi corpi, che per la levata dell'acqua si erano resi inatti a lavorare: Disse che la Ferriera, e Ramiera totalmente perdevansi: Che li molini, e le valchiere fiaccamente il solo Inverno avrebbero potuto lavorare, ma che l'Estate e l'Autunno affatto rimanevano inatti al lavoro: Domandò anche finalmente il prezzo della comodità di far nuovi Edificj ed entrate che se l'era tolta, con toglierseli detta acqua.*

ATTI DEL 1631.  
PER LA LIQUIDAZIONE DEL PREZZO DELL'ACQUA, E DE' DANNI CHE' L' DUCA COSSO VOLEVA RIFATTI.

Il Carmignano colla sua replica varie cose oppose. Disse non dover prezzo d'Acqua: non d'Acquidotti inutili al Duca, e rovinati in guisa che la spesa in rifarli in siti cattivi sarebbe stata uguale a quella, che avrebbe

avrebbe dovuto fare in altri siti, facendoli nuovi: che i Molini e Valchiere avrebbon avuto moto colla rimanente Acqua per tutto il mese di Giugno: e che per l'Essa mancando l'Acqua, tanto avrebbon potuto lavorare con l'acqua restante delle Campagne, e con altre Sorgenti: e se pure scemassero della loro rendita, egli avrebbe pagato in ogni anno quello che si sarebbe perduto: Che la Ferriera e Ramiera non erano lavoranti da molti anni; ma per togliere ogni contraddizione disse, che si farebbero fatte a sue spese in altro luogo, cioè a S. Francesco Vetere, e le avrebbe fatto lavorare *con tutta la quantità dell' Acqua cho porta in Napoli*: Che i Molini e Valchiere le avrebbe fatto lavorare con l'Acqua restante, con far le Macchine, come conveniva: Che nuovi Edificj erano inutili, giacchè i vecchi in parte, essendovi tutta l'Acqua, inutili erano: ma quando si fossero voluti sotto dei Molini e Valchiere, per la pendenza del sito avrebbono potuto lavorare coll'Acqua restante.

**A'** di 5. Giugno del 1631. i Giudici Delegati con lor decreto dierono termine nella causa: Ed ordinarono che intanto, citra pregiudizio delle ragioni delle Parti, Cesare Carmignano pagato avesse 210. ducati l'anno per lo capitale di duc. 3. m. *in causam declarandam, fol. 155. Atti per D. Cesare Carmignano ed Aleffandro Ciminelli.*

Fin qui non vi è documento, onde potesse pruovarsi essersi fatta Apertura nel Formale Carmignano, per darli porzion d'Acqua al Duca di S. Agata, anzi tutte le cose antecedenti prestano argomenti in contrario. Cesare Carmignano in febbrajo del 1629. cercò l'accesso del Collaterale, acciò si visitasse l'Acquidotto, e si vedesse, che da quello non si dava Acqua ad alcuno, fuori del Duca di Maddaloni, a cui si dava Acqua propria. L'Acqua cominciò a venire in Napoli nel mese di

di Maggio dello stesso anno. L'istanza del Duca di S. Agata e la replica del Carmignano furono in Agosto del 1630., e dal contenuto di quelle si scorge chiaramente, che Acqua allora non si dava dal Formale a nessun'uso del Duca, e perciò egli disse -- *Che il Signor Cesare Carmignano per la levata, che ha fatto dell'acqua dalla Città di S. Agata deve pagargli le sottoscritte somme, e quantità di danari, e farli buoni li sottoscritti interessi, che l'ha causato per detta levata d'acqua, fol. 100. d. proces.*; e poi se menzione di tutte le Officine che gli mancavano, anche di quelle che per molti anni non erano state in esercizio, senza preterirne nè pur una. E Cesare Carmignano se qualche porzione d'Acqua avesse dato dal suo Formale al Duca, non avrebbe tralasciato di dirlo. Onde conviene confessare; che fino a questo tempo tutta l'Acqua, che dal Maggio del 1629. cominciò a fluire per lo nuovo Acquidotto, tutta venne in Napoli fino ad Agosto del 1630., e nessuna Apertura vi fu nel canale per uso del Duca di S. Agata.

Non dobbiamo però dissimulare in ossequio della verità, che in Giugno del 1631. già Acqua del Formale aveva cominciato a prendere il Duca di S. Agata per uso delle Valchiere e Polveriera nuovamente costrutte. Il Carmignano nella sua replica al decreto degli Arbitri, disse, che il Duca ricavava duc. 800. e più l'anno *pro Valcheriis & Pulvereriis noviter constructis cum aqua replicantis, fol. 156. d. proces.* E più chiaramente nell'ottavo de' suoi articoli prodotti avanti a' Delegati disse, che le suddette Valchiere e Polveriera colle sole Acque dello *Pesciera e Bocca* ( queste Acque sono fuori del Formale ) *non potriano lavorare, se non fosse per causa della giunta dell'acqua dippiù si piglia dal detto formale del detto articolante fol. 162. d. proces.* Ma siccome ciò è vero,

vero, così non può difficoltà, che questa fu una novità fatta dal Duca di S. Agata; e'l Carmignano se ne dolse nell'istesso articolo, dove soggiunse-- *La quale ( si parla dell'Acqua menzionata ) fa istanza non doverse la pigliare, poichè sminuisce l'acqua nel suo formale, e per conseguenza nelle moline della Città di Napoli, fol. 132. Atti per D. Cesare Carmignano.*

Donde rimane chiarito non esser vero, che l'epoca, o sia creazione del Bronzo di S. Agata sia contemporanea a quella dell' Aquedotto di Carmignano. Ella è posteriore, perchè l'Acquidotto cominciò ad avere il suo uso in Maggio del 1629., e fino ad Agosto del seguente anno non ebbe alcuna Apertura. Nel tempo, che decorse da Agosto del 1630. fino a Giugno 1631. fu fatta dal Duca di S. Agata questa novità, ed il Carmignano se ne querelò, e fece istanza, che si emendasse, per lo danno che si faceva al suo Formale ed ai Molini di Napoli per lo scemamento dell'Acqua.

Ma ritorniamo alla serie de'fatti indi seguiti. Mancano a noi gli atti, che furon fatti per la compilazione del termine avanti i Delegati; e mancano ancora gli atti del compromesso, che le parti contendenti fecero poi nelle persone di Gio: Francesco Marciano, di Giuliantonio di Amico, e di Donatantonio de Marinis, e perciò non sappiamo qualche seguisse intorno a ciò dall'anno 1631. fino all'anno 1642. Siamo solamente sicuri, che a' 28. Giugno 1642. dai suddetti Arbitri, rinomati mi Giureconsulti di quel tempo, fu promulgato il loro Laudo, il cui tenore è il seguente.

LAUDO DEGLI  
ARBITRI DEL  
1642.

**E** *Sfendomo stati eletti Arbitri per la liquidazione del PREZ-  
ZO DELL' ACQUA pigliata dal fiume della Città di  
S. Agata per il qu. Cesare Carmignano, ed Alessandro Cimi-  
nello,*

nello , E DELLI ALTRI INTERESSI PATITI per la Sig. Duchessa di detta Città , visto più volte il Processo , ed intese le Parti , semo stati di parere , che PRO OMNIBUS si paghino a detta Signora Duchessa di S. Agata ducati 8000. pro una vice , e che per essi se li corrispondano annui duc. 560. alla ragione di 7. per 100. dal dì che detta Signora pigliò il possesso di detta Città , e che di detti duc. 8000. di capitale se ne facci compra tempore solutionis , ed in fede di ciò ne avemo fatta la presente firmata di nostre proprie mani . In Napoli li 28. Giugno 1642. -- Gio: Francesco Marciano -- Giuliantonio di Amico -- Donato Anonio de Marinis : fol. 2. Procef. orig. inter illustrem Ducem , & Ducissam S. Agatibæ Gotborum contra magn. Alexandrum Ciminellum .

Su'l tenore di questo Laudo dal dotto Difensore del Duca di Maddaloni si fanno delle varie riflessioni , e cercasi ricavarne argomenti , per porre almeno in dubbio la vera intelligenza del medesimo , che è pur troppo manifesta per la chiara sua lettera . Dice egli nella pag. 112. esser'evidente , che col pagamento ordinato de' ducati 8000. si volle dagli Arbitri soddisfare il prezzo dell'Acqua e degli Acquidotti , e nulla più , perchè per gli danni patiti già il Duca di S. Agata ne aveva avuto il compenso colle Acque , che prendeva in quel tempo dal *Mortaro* , poi detto *Bronzo* . Donde deduce , che oltre i ducati 8000. si permise al Duca di S. Agata prender' acqua dal Formale coll' Apertura detta il *Mortaro* . Vuole , che così debba il Laudo intendersi , perchè altrimenti gli Arbitri , che dovevano sapere quella Apertura allora esistente , se non avessero voluto lasciarla permanente in avvenire , ne avrebbero ordinata la chiusura .

Noi però crediamo , che a questa interpretazione resiste apertamente la lettera del Laudo medesimo . Gli Arbitri

K

dove-

dovevano profferire il lor giudizio sopra di tutte le ~~pre-~~  
 tensioni del Duca di S. Agata : E queste quali erano ? Erano  
 moltissime : Prezzo di Acqua ed Acquidotti : interessi  
 per Valchiere , Molini , Ferriere : scemamento di fida  
 di animali , e di pesca nel fiume Faenza per l'acqua da  
 quello derivata e tolta . Su di tutte queste cose era  
 stata rimessa la decisione agli Arbitri , e perciò essi  
 dissero : *Essendomo stati eletti Arbitri per la liquidazio-*  
*ne del PREZZO dell'acqua pigliata dal fiume della Città di*  
*S. Agata per il qu. Cesare Carmignano , ed Alessandro Ci-*  
*minello , e degl' ALTRI INTERESSI PATITI per la Si-*  
*gnora Duchessa di detta Città .* Le parole , *altri inte-*  
*ressi patiti* , non possono riguardar solo l'Acquidotto ,  
 come si vuole dall' Avversario . Gli Arbitri sapevano  
 ben distinguere il numero singolare dal plurale , ed  
 avrebbono detto *interesse degli Acquidotti presi* , e non  
 già *degli altri interessi patiti* : ed anche impropria-  
 mente avrebbono parlato , perchè rispetto all' Acqui-  
 dotto non già interesse per danno avvenuto dalla per-  
 dita di esso doveva liquidarsi , ma doveva darsene  
 prezzo , così come il Duca nel secondo capo del-  
 la istanza disse : *Detto Cesare deve pagarli il prezzo*  
*delli condotti antichi di fabbrica sotto terra &c.* Oltre  
 a ciò non può riferirsi il pagamento de' ducati 8000.  
 al solo prezzo dell' Acqua e degli Acquidotti , e non agli  
 altri interessi per gli danni patiti dalla mancanza dell'  
 Acqua istessa , poichè la liquidazione del prezzo dell'  
 Acqua in S. Agata non poteva da altro dipendere , che  
 dal considerare l'utile , che ne ricavava il Duca , e l'  
 danno , che veniva a soffrirne , perdendola . Le Acque  
 non in altra maniera possono stimarsi se non che dall'  
 utile , che ne possa ritrarre chi le compra , e dal dan-  
 no , che venga a cagionarsi al venditore , in privan-  
 dosene . Se adunque gli Arbitri vollero ne' ducati 8000.  
 dar

dar prezzo all'Acqua ed agli Acquidotti, di necessità dovettero computare i danni e gl'interessi del Duca, privandosene per le sue Officine . E se dissero nel Laudo, che *pro omnibus* li duc. 8000. si pagassero, nella parola *omnibus* vanno senza alcun dubbio compresi i danni per le suddette Officine . E poi come gli Arbitri intesissimi de' patti convenuti tra Cesare Carmignano e la Città, fra' quali uno de' principali era quello di non darsi la minima Acqua ad alcuno nel corso dell'Acquidotto, potevano permettere col loro arbitramento, che l'Apertura del *Mortaro*, quando anche fosse stata a loro notizia, avesse dovuto rimanere aperta in pregiudizio della Città, che non era in quel giudizio intesa, ed in controvenzione de' patti, che dovevano riputarli per leggi inviolabili?

Ma si replica: Se gli Arbitri, sapendo esservi allora l'Apertura, non avessero inteso che quella dovesse rimanere aperta, avrebbero ordinato, che si fosse chiusa: Onde se non l'ordinarono, è da crederli che la vollero lasciare aperta, come allora trovavasi. A ciò si risponde in molte guise. Primieramente non sappiamo per la mancanza degli atti del compromesso, se dell'esservi l'apertura, di cui trattiamo, ne avessero avuto gli Arbitri la notizia. Per secondo se lo sapevano, dovevano anche farsi carico di non poter controvenire col loro Laudo alle convenzioni coll'autorità del Vicerè e del Collaterale stabilite a favore della Città di non poterli Aperture permettere: Dovevano anche tener presente, che Cesare Carmignano negli articoli avanti i Giudici Delegati fece istanza, che quell'Apertura si chiudesse, come di pregiudizio a' Molini della Città di Napoli. Queste considerazioni proibivano, che uomini così savj, serj e dotti, come gli Arbitri erano, avessero potuto mettere a calcolo, per com-

pensare i danni del Duca , quell' Acqua , che non si poteva prendere senza un delitto : Delitto essendo tutto ciò , che si faccia , controvenendo ai patti convenuti e giurati . Oltre a che non avevano gli Arbitri necessità di parlar dell' Apertura . Etti non dovevano far' altro , che dare il loro parere del compenso , che 'l Duca di S. Agata meritava per tutte le sue pretese : Ed avendo stimato un giusto compenso la somma di ducati 8000. , e per essi annui ducati 560. colla espressione notabilissima PRO OMNIBUS, implicitamente vennero a dichiarare , che oltre de' duc. 8000. niun' altra cosa poteva al Duca appartenere . L'ordinarsi poi , che pagati i ducati 8000. l' Apertura si chiudesse , questo doveva appartenere a i Giudici o Magistrati , che avevano da dare al Laudo esecuzione . Si aggiunga , che il Laudo nel senso , che gli si vuol dare in contrario , sarebbe stato difettosissimo , perchè volendosi permettere l' Apertura nel Formale , avrebbe dovuto spiegarsene la capacità con misura certa e sicura : e spiegarsene ancora la situazione , cioè se dovesse essere nella più alta cima dell' Acquidotto , o nel mezzo o nel più basso fondo per la maggiore o minore erogazione di Acqua dipendente dalla carica o maggiore o minore . Queste sono regole necessarie da osservarsi nelle concessioni o permissioni di Acque , come sa ognuno . E di queste regole , come può crederfi , che gli Arbitri sensatissimi si fossero dimenticati trascurando di osservarle con espressa dichiarazione , se oltre de' ducati 8000. anche erogazione di quantità d' Acqua avessero voluto porre in calcolo nel dar compenso a tutte le pretese del Duca ?

Crediamo dunque non potersi recare in dubbio , che col Laudo non già Acqua dal pubblico Acquidotto , ma solo ducati 8000. si fossero voluti dare .

Non

**N**on neghiamo, che colla convenzione dei 6. di Febbrajo 1643. fu lo stato delle cose alterato. Le urgenze, che si facevano dal Duca di S. Agata al Ciminelli, rimasto solo possessore della rendita della metà dell'Acqua, per lo pagamento delle annualità decorse in ducati 560. l'anno, che importavano in quel tempo ducati 4000. e più: le angustie del debitore, che lo rendevano impotente a pagare, fecero forza e violenza tale nel suo animo, che lo costrinsero a venire a quella convenzione, non solo a lui ma alla Città di Napoli dannosissima. Nella medesima fu appurato il debito del Ciminelli in ducati 4173. 2. 15. per l'interesse non pagato; e ridotta questa somma in capitale, il Ciminelli ne fe vendita di annualità alla ragione del 7. per 100. al Duca, promettendone il pagamento unitamente cogli altri annui ducati 560. sopra la rendita de' Molini della Città, in guisa che tutto il capitale montò a duc. 12173. 2. 15., e l'annualità a ducati 852. e 14.

CONVENZIONE  
TRAL DUCA DI  
S. AGATA ED  
ALESSANDRO  
CIMINELLI NEL  
1643.

Fu indi convenuto il seguente capitolo:

*Dippiù si conviene che detto Sig. Alessandro possa pigliarsi dal Fiume di detta Città nel luogo, ove oggi s'imbocca, TUTTA quella quantità di acqua, che può capire il Formale già fatto, per il quale viene l'acqua in Napoli, ( si noti qui di passaggio, che tutta l'Acqua, che 'l Formale capiva, e che poteva prendersi alla Catena, doveva essere del Ciminelli: dunque non se ne aveva a dar porzione alcuna al Duca ) Con che dalla Catena fino a S. Francesco Vetere, U' proprie fino al Mortaro, dove si lascia l'acqua della Pisciera, non possa esso Signor Alessandro alzare, profondare, nè allargare detto condotto, ma solamente risarcirlo in caso che si guastasse, e dal detto Mortaro verso Napoli possa allargarlo, profundarlo, alzarlo, fabricarlo, risarcirlo, ed ammetterlo, conforme*

me piacerà, e parerà a detto Signor *Alessandro Ciminelli*; e detti Signori *Duchi* dalla detta *Catena* sino al predetto *Mortaro* possano fare con tutta l'acqua del *Fiume*, che viene per dentro detto *Formale*, tutti gli artificj di *Molini*, *Balchere*, *Polverere*, ed altri lavori che meglio li pareranno, e questo fuor del condotto, acciò non s'impedisca per detti lavori il corso dell'acqua, che viene in *Napoli*, la qual acqua sempre abbia da ritornare dentro il *Formale* senza impedimento nè diminuzione alcuna, e AL MORTARO SI DEBBIA IMBRONZARE L'ACQUA DELLA PESCHIERA, LA QUALE SI DICHIARA, CHE RESTA LIBERA IN BENEFICIO DE' DETTI SIGNORI DUCHI, ED A LORO DISPOSIZIONE. Fol. 31. a t. v. 32. dict. *Proces. inter illustrem Ducem, v. Ducissam S. Agathæ Gotthorum contra magnificum Alexandrum Ciminellum.*

Col convenuto in questo capitolo si fece da' contraenti una manifestissima controvenzione ai capitoli stabiliti colla Città.

Il Difensore stesso del Duca di Maddaloni nella p. 116. scrive a questo proposito, che il *Ciminelli*, Avendo presente il patto proibitivo da lui convenuto colla Città di non potere dell'acqua imboccata nel canale per strada darne parte ad alcuno, mentre parlò dell'acqua del *Mortaro* le diede la denominazione di acqua della *Peschiera*, per confondere le cose, e lasciarne nel dubbio, se questa fosse acqua, che era nel canale, o fuori di quello: e si affatica a dimostrare, che l'Acqua della *Peschiera* è diversa, ed in sito molto più basso dell'Acquidotto. Noi accordiamo, che fuori del canale in sito più basso vi sia l'Acqua ora detta della *Peschiera*, e di questa certamente nella convenzione non fu parlato. Fu parlato di Acqua, che nel *Formale* fluendo doveva uscirne nell'Apertura del *Mortaro*, e restar libera in beneficio

neficio del Duca , ma che ivi si dovesse imbronzare . Questa fu chiamata della *Pescbiera* , secondo la denominazione , che allora aveva . Era questa l' Acqua della Sorgiva detta di *Filadelfo* , che in luogo superiore all' Apertura del *Mortaro* s'introduceva nell' antico Acquidotto , e per quello fino alla *Pescbiera* , che era in sito vicino alla Città di S. Agata , fluiva ; e perciò della *Pescbiera* denominavasi . Volle poi il Duca servirsene per le Valchiere ed altri suoi Artificj , e le diede altra uscita dal Formale nel luogo detto il *Mortaro* , ma tanto l' Acqua rimase colla prima sua denominazione della *Pescbiera* : e questa altra non era che l' Acqua di *Filadelfo* , nè altra poteva essere , giacchè questa sola , e non altra Acqua viva nata in S. Agata , fu ed è nell' Acquidotto . E se fu detto nella convenzione , che si dovesse quest' Acqua imbronzare nel luogo detto al *Mortaro* , ciò manifestamente dimostra , che quella , che voleva darsi al *Mortaro* , non era porzione di Acqua della Catena , perchè sarebbe stato necessario spiegarvene la quantità . L'imbronzare doveva esser preceduto da misura , che doveva farsi di quell' Acqua , che prima pel Formale fluiva : e questa era l' Acqua di *Filadelfo* , che allora chiamavasi della *Pescbiera* , come in appresso più chiaramente si dimostrerà . Ma veggasi come fu eseguita la convenzione del doverli l' Acqua della *Pescbiera* a' *Mortaro* imbronzare ..

**N** On può dubitarsi , che nell' anno 1643. il Conf. de' **ACCESSO DEL**  
 Angelis andò in S. Agata ad imbronzare l' Acqua **CONSIGLIER**  
 della *Pescbiera* al *Mortaro* . Ma questi atti si sono di **DE ANGELIS**  
 spersi . Nell' anno 1644. e seguenti vi fu lite tra 'l Du- **NEL 1643. PER**  
 ca di S. Agata e 'l Ciminelli per lo pagamento delle **IMBRONZAR**  
 annualità da costui dovute , le quali il Ciminelli non **L' ACQUA AL**  
 intendeva pagare opponendo , che il Duca si aveva presa **MORTARO , E**  
**LITE IN AP-**  
 quantità **PRESSO TER-**

MINATA COLL'  
ALBARANO  
DEL 1649.

quantità maggiore di Acqua della convenuta , per cui gli si era scemata di molto la macina del grano ne i Molini di Napoli. Queste liti furono terminate con Albarano de' 24. di Luglio 1649. Nel medesimo fu prima esposto il credito , che il Duca diceva rappresentate contro del Ciminelli , e poi le opposizioni , che egli a questo preteso credito faceva , le quali erano , che: *Essi Sign. Conjugi si avessero per molto tempo pigliata assai maggior quantità non solo dell' acqua antica delle peschiere di S. Agata convenute restare per servizio delle Balchere di essi Signori , servata la forma dell' Istrumento , ma ancora delle cinque onze del Bronzo , posto di consenso di esso mag. Alessandro , ancorchè questo importasse assai più di quello , che a detti Sig. Conjugi averia potuto spettare , e competere , servata la forma di detto istrumento per causa di due tufoli posti di più di detto Bronzo , al che sebbene consentì esso mag. Alessandro nell' anno 1645. , nel qual tempo per causa di una seccità generale fu con minacce di liquidarli l' Istrumento indotto da esso Sig. Gio: Giacomo di dare detto consenso per due mesi solamente finiendi per tutto Ottobre di detto anno , ad ogni modo anche elasso detto tempo essi Signori Conjugi hanno goduto di detta acqua con grandissimo suo danno , essendogli mancato un molino per casa nelle tre case delle molina di questa Città.*

Diceva al contrario il Duca e Duchessa di S. Agata : che essi non avevano mai presa maggior quantità di acqua di quello fu convenuto in S. Agata avanti il qu. Consigliere Francescantonio de Angelis Commessario delegato , quando fece l' accesso sopra la faccia del luogo , e li menzionati tufoli furono mandati a ponere dal detto magn. Ciminiello per uomo destinato per esso in esecuzione della detta convenzione . Soggiugnevano non esser vera la perdita e 'l danno di un Molino per casa .  
Questo

Queste intorno all' Acqua erano le vicendevoli preten-  
sioni ed opposizioni, oltre le altre riguardanti il cal-  
colo del Ciminelli. Fu coll'Albarano liquidato il de-  
bito del Ciminelli in duc. 954., e questi si obbligò pa-  
garli a duc. 20. il mese. E rispetto all' Acqua si sog-  
giunse: *Con condizione però, senza la quale non si fac-  
cia la presente convenzione, che si debbano finire di ser-  
rare li detti due tufoli d'acqua, essendo già serrato uno  
di essi, quali per maggiore sua soddisfazione li debba  
far serrare detto Alessandro, e che si abbia da fare un  
nuovo bronzo della quantità del circolo, che già tiene  
notato il Tavolario Onofrio Tango, qual fu sopra l' ac-  
cesso col qu. Regio Consigliere Francescantonio de Angelis,  
e quello porsi nell' istesso luogo, e marmora, dove oggi-  
di sta il bronzo posto nel formale, che porta l' acqua alla  
molina di Napoli, che sta a S. Francesco vetere a S. Aga-  
ta, fol. 119. a t. V. 120. proces. inter. Ill. Ducem, V.  
Ducissam S. Agat. Goth.*

DOVEVANO  
SERRARSI I TU-  
FOLI, E FARSI  
IL BRONZO DEL  
CIRCOLO CHE  
TENEVA NO-  
TATO IL TA-  
VOLARIO TAN-  
GO.

Qui non si spiega la capacità del Bronzo, ma le parti si  
riferiscono alla misura del circolo, che già tiene notato  
il Tavolario Onofrio Tango, che fu nell' accesso col Consi-  
gliere de Angelis. Per buona sorte abbiamo negli atti  
fol. 26. una fede, che il Tavolario Onofrio Tango fat-  
to aveva per ordine del Reggente Sofia a' 28. di Giu-  
gno 1648., la quale è del tenore seguente.

**P**Er ubbidire a quanto da V.S. Illustriss. mi viene ordina-  
to, fo fede, come nell'anno 1643. mi conferii appref-  
so del qu. Regio Consigli. Francescantonio de Angelis Com-  
messario Delegato per S. E. per le acque delle moline  
fatte dal qu. Cesare Carmignano, e dal magn. Alessan-  
dro Ciminello dentro li Fossi di questa Città di Napoli  
nella Città di S. Agata per la differenza, che vi era tra  
l' Ill. Duca D. Francesco Cesso, ed il detto magn. Ales-  
sandro

FEDE DEL TA-  
VOLARIO ONO-  
FRIO TANGO  
CIRCA IL BRON-  
ZO.

L

*sandra Ciminello, circa l'acqua, che spettava al detto Ill. Duca, per la Pesciera, e presenti dette parti ci conferimmo nel luogo detto S. Francesco vetera per dove passa il formale, che porta detta acqua, dove si trovò un pertuso, seu fenestrella detto la Mortala fatto in detto formale, dove stava una pietra a levatora, il quale era di altezza di un palmo, ed onze dieci di larghezza, che per vedere la quantità dell'acqua si levò tutta l'acqua del Fiume, e si pose una pietra di marmo perforata in perfetto circolo, si ritrovò, che l'acqua predetta della Pesciera essere di onze tre di diametro, che era quello che doveva restare a beneficio del detto Ill. Duca, ed anche misurato il Mortale vecchio, quale era sfondata, si ritrovò di onze cinque di diametro, dove furon fatti da me l'inclusi circoli uno di tre onze, e l'altro di cinque onze, ed avutosi più repliche tra esse parti, fu ordinato, che si abrunzasse detta acqua in detto formale con bronzo di onze cinque a beneficio del detto Ill. Duca, il quale si aveva da ponere da sotto la pella dell'acqua di detto formale onze sei e mezza: E questo è quanto ritrovo nel mio squarciasoglio intorno a detta differenza. Napoli 28. Giugno 1648. Umiliss. Servitore Onofrio Tingo Tavolario, fol. 126. dict. process. int. Ill. Ducem.*

Da questa relazione del Tingo abbiamo dichiarate molte cose, che assai fanno al caso. Egli dice, che misurò l'Acqua della Pesciera, avendo levata prima tutta l'Acqua del Fiume: dunque l'Acqua della Pesciera correva per l'Acquidotto, e questa altra non era, che l'Acqua di Filadelfo, giacchè questa solo nell'Acquidotto s'immetteva, e s'immette in sito superiore all'Apertura del Mortaro, o del Bronzo, onde facendosi per quella uscite, potè misurarlene la quantità. E questo ci fa chiaro non esser vero quel che nuovamente

mente

mente si è pensato , che l' Acque del *Bronzo* era porzione dell' Acqua della *Catena*, giacchè fu misurato dopo che *si levò tutta l' Acqua del Fiume*. Dice in oltre, che questa si ritrovò d' once tre di diametro, che era quello che al Duca doveva restare: ma perchè misurato il *Mortaro* vecchio, quale era sfondato, si ritrovò d' once cinque, il povero *Ciminelli* dovette soggiacere a tutto ciò, che il Duca pretese, cioè, che'l *Bronzo* fosse non già di once tre, come per giustizia doveva essere, ma di once cinque. Soggiacque ancora ad altra gravezza, perchè l' Apertura del *Bronzo* non doveva avere la minima carica d' acqua, e pure gli si diede la carica di once sei e mezza.

L' Albarano non fu subito eseguito, perchè il *Ciminelli* non ne era contento, come lo manifestò in una sua istanza avanti il Reggente *Sofia* presentata a' 15. di Marzo 1650., dicendo essergli stata quella convenzione estorta dal Duca con minacce di volerlo far carcerare per lo suo debito, onde domandò liquidarsi i danni da lui patiti per gli due *Tufoli*: e fratanto non esser tenuto al pagamento. Il Duca al contrario cercò con sua replica l' esecuzione dell' Albarano, fol. 123. d. *procef. inter Ill. Duce m.*

N El dì 8. di Aprile 1650. il Reggente *Sofia*, intese le parti, fece il seguente decreto: *Die 8. mensis Aprilis 1650. Neap. Per spectabilem Regentem Didacum Bernardum Zufam Collateralem Consiliarium, V Commis- sarium Delegatum Vc. auditis partibus fuit provisum, V decretum, quod mag. Alexander Ciminellus infra dies octo conficiat bronzum apponendum in formale constructo in territorio dictæ Civitatis S. Agatæ Gothorum juxta conventionem initam sub die 24. Julii 1649. inter ipsum Alexandrum, V Ill. Ducem Civitatis prædictæ D. Franci-*

DECRETO DEL  
REGGENTE SO.  
FIA DEL 1650.

L 2

scum

*scum Casso vigore alberani in actis presentari .  
 Brunzum apponatur in formale supradicto per Ingegnerum  
 eligendum per dictum spectabilem Regentem Delegatum,  
 qui eodem tempore etiam claudere faciat tusulos a d. præ-  
 sens existentes in dicto formale servata forma dicti alber-  
 rani; nec non infra quatuor dies audiantur partes super  
 contentis in præsentis comparitione presentata pro parte  
 dicti mag. Ciminelli, & infra eundem terminum d. d. d. d.  
 Ciminellus solvat dicto Ill. Luci omnes pecuniarum quanti-  
 tates per ipsum debitas servata forma petitionis dicti  
 Ill. Ducis, & alberani, deductis quantitibus forsitan  
 per ipsum Ciminellum hac usque solutis &c. Zufias Reg.  
 fol. 123. a t. d. proc. int. Ill. Ducem. Fu questo decre-  
 to da altri profferiti in appresso confermato dal Reg-  
 gente Sofia, ed eseguito il pagamento dal Ciminelli.*

**Per tutti questi atti, convenzioni e decreti, altr'Acqua  
 non dovea avere il Duca di S. Agata, che un Bronzo  
 del lume di cinque once di diametro colla carica di sei  
 once e mezza di acqua e nulla più: ed i Tusoli dove-  
 vano esser ch'usi. Dall'anno 1650. fino al 1691. non  
 abbiamo dagli atti memoria alcuna intorno a questo  
 Bronzo: l'abbiamo sì bene nell'accesso fatto dal Col-  
 laterale per lo Duca di Maddaloni nel suddetto anno  
 1691. Negli atti di quell'accesso i Periti Ruggiano e  
 Galluccio visitarono il Bronzo, e lo ritrovarono del  
 diametro di once cinque ed un minuto, che l'Acqua  
 che quello versava era l'istessa, che nasce alla fontana  
 che dicono de Filadelfa, distante da detto Bronzo dalla  
 parte verso la Catena canne correnti num. 135., e sca-  
 turisce in un pozzillo profondo palmi 27. dalla parte di  
 fuori di detto formale di Carmignano, e per uno forma-  
 letto s'imbocca dentro detto formale, quale Fontana na-  
 sce dentro il Territorio che dicono possedersi da Giacomo  
 Antonio Manera, quale acqua per causa che nasce sotto  
 terra.**

terra , e camina per il detto formale di Carmignano sotterraneamente , da noi fu misurata in presenza di U. S. Illustrissima , e di tutte le parti da fuori il suddetto Bronzo nel piano di Terra , e si trovò essere della quantità da noi riferita , ut in process. fol. 52. , la quale è assai minore dell'acqua del detto Bronzo , quando fluisce con tutta l'acqua di Carmignano , fol. 107. , & a t.

E' notabile ancora ne' suddetti atti essersi avuto per vero , che l'Acqua detta la Peschiera era l'istessa che quella della Fontana di *Filadelfo* , fol. 122. ; e che nel Territorio di S. Agata non vi era altra Acqua viva che potesse immettersi nell'Acquidotto Carmignano , e per esso fluire nella Peschiera , che quella della Fontana di *Filadelfo* fol. 126. e 127.

Fu dunque allora ritrovato il Bronzo della misura istessa ordinata col decreto del Reggente Sofia relativa all'Albarano del 1643. , che si riferì alla capacità e misura , che ne teneva il Tavolario Tango , della cui fede ne abbiamo trascritto di sopra il tenore.

Ed ora quale è il Bronzo , che esiste in S. Agata ? Negli atti delle ricognizioni fatte coll'intervento del Capo di Ruota D. Giuseppe Romano fu ritrovato non già di once cinque di diametro , ma di once sette e mezzo minuto : nè già colla sola carica di Acqua di once sei e mezza , ma colla carica di palmi tre e once 10. E queste novità ed alterazioni quando furono fatte ? E' forza confessarsi , che sono state fatte da' Ministri del Duca di Maddaloni dopo dell'anno 1691. , e dopo che egli divenne Padrone del Feudo di S. Agata : il che avvenne l'anno 1693.

Se poi vuol sapersi quanta maggiore erogazione di Acqua siasi fatta colle mentovate alterazioni e del maggior lume del Bronzo e della carica maggiore ; da noi si dice che ella è assai maggiore di quel che possa pensarsi da  
chi

chi non ha la necessaria perizia delle Acque fluenti; e ne daremo in foglio a parte un calcolo esatto, per cui ne rimanga ognuno persuaso. E de i due *Tufoli*, che doveano chiudersi in esecuzione dell'apertissima convenzione dell'anno 1649., e del decreto del Reggente Sofia dell'anno 1650., uno di onçe tre di diametro se ne trova ancora aperto, donde grandissima quantità di Acqua anche si esita dal Canale contro del giusto.

Per queste due Aperture adunque in S. Agata, concludiamo, che se si volesse attendere il giusto, niente d'Acqua dovrebbe al Duca darfi, perchè col Laudo solo gli furono dati duc.8.m. PRO OMNIBUS, e dovette comprendersi in essi anche il prezzo dell'Acqua del *Mortaro*, cioè di *Filadelfo*, che andava prima alla Pefchiera, e poi alle Valchiere. Se poi si volesse attendere la convenzione fatta col Ciminelli nell'anno 1643., potrebbe solo il Duca pretendere di aver tant'Acqua, quanta è quella, che s'immette nell'Acquidotto dalla fontana di *Filadelfo*, perchè questa sola era l'Acqua propria sua, che nel Feudo nasceva, e la quale fu convenuto, che si dovesse imbronzare: e questa non fu ritrovata dal Tavolario Tango, che di onçe tre. Se poi, tutto ciò non ostante, si volessero far valere le prepotenze ed oppressioni fatte al Ciminelli dal Duca di S. Agata, altro non potrebbe pretendersi, che un *Bronzo* di onçe cinque colla carica di onçe sei e mezza, secondo quel che fu ordinato dal Consigliere de Angelis, e poi anche dal Reggente Sofia, e che fu eseguito: giacchè nel 1691., tempo dell'accesso del Collaterale, di questa misura fu trovato il *Bronzo*, e non maggiore. E del *Tufolo*? E con quale spirito si può il *Tufolo* pretendere, se questo fu colla convenzione dell'anno 1649. stabilito chiudersi, e così ordinato ancora col decreto del Reggente Sofia?

Del

*Del ducato e del Molino in Maddaloni.*

**C**Rede il Duca di Maddaloni, che in esecuzione di convenzione fatta nell'anno 1628. a' 23. di febbrajo tra Cesare Carmignano ed i suoi Maggiori, debba egli avere in quel Feudo dall'Acquidotto della Città un *Tubo* di acqua del diametro di once otto. Il suo Difensore, trattando del medesimo, ha scritto nella pag. 148. *che fu creato, costituito, e stabilito tal Tubo in compenso di quelle acque proprie in Maddaloni che nel 1629. e prima da tempo immemorabile, e ab initio generationis Feudi di Maddaloni aveva, ed avevano sempre avuti gli utili Possessori di quel Feudo.* E nella pagina seguente con molta eloquenza magnifica la moderazione de' Duchi di Maddaloni, i quali, potendo avere questo *Tubo* del diametro di once otto, si sono contentati averlo di sole once quattro. Noi siamo persuasissimi della moderazione, della onestà, della rettitudine e di cento altre virtù e Cristiane e Civili e Cavalleresche dell'Illustri Personaggi, che in questa nobilissima Casa an fiorito in ogni tempo; non lo siamo però di quella di tutti i Ministri, che l'an servita. Sa ogni uno pur troppo, che Baroni onestissimi e santissimi, perchè non possono da per loro stessi vedere il vero in tutte le cose, sono spesso dalle false relazioni di coloro, che li servono, ingannati, in guisa che credendo sicuramente operare secondo il giusto e l'onesto, alle volte per difetto di sincere notizie cose inoneste ed ingiuste pretendono e sostengono. Ne abbiamo noi l'esempio in molti Baroni di questo Regno, e vediamo con chiarezza ciò essere avvenuto nel fatto presente, mentre credendo il Duca di avere un solo *Tubo* di quattro once, gli è stato nascosto, che oltre a questo avesse nel canale tre altre

Aper-

Aperture, come dalle recognizioni fatte nel tempo del primo accesso del Capo di Ruota D. Giuseppe Romano nell'anno 1754. fu osservato: E queste sono: *Una nell' orto che fu de' Cappuccini vecchi per prender l'acqua per portarla ad irrigare gli orti, la quale è alta un palmo, e larga raguagliatamente mezzo palmo: E le altre due nell' orto istesso dalla parte di sotto, la prima di oncie quattro e mezza raguagliatamente, e l'altra di oncie tre; E tutte le suddette acque che si divertono per i suddetti buchi e tubi per irrigare gli orti, non tornano mai più nel canale suddetto di Carmignano, nè vanno in Napoli, fol.61. a t.* Queste però nel secondo accesso si furono trovar chiuse dai Ministri del Duca.

CONVENZIONE  
FRA CESARE  
CARMIGNANO  
E L' DUCA DI  
MADDALONI  
NELL' ANNO  
1628.

**M**A veniamo alla convenzione del 1628. In essa dopo essersi dichiarato che in virtù della capitolazione fatta tra la Città e Cesare Carmignano non si poteva pigliare Acqua da quella che fluiva dai Feudi di Airola e S. Agata; esso Cesare promise al Duca di Maddaloni due cose. La prima fu, che in compenso del prezzo degli Acquidotti antichi, che erano in Maddaloni, e de' terreni che dovevano occupare i nuovi, che egli doveva fare, fosse tenuto di raccogliere ( esclusa l' Acqua di Airola e S. Agata ) da altre Terre e luoghi convicini a Maddaloni, ed immettere nell' Acquidotto tanta copia di acqua, che fosse stata sufficiente a dar moto ad un Molino capace a macinare tomola sessanta di grano fra notte e giorno per beneficio del Duca, ma che se l' utile, che questo Molino avesse dato, fosse stato eccedente al compenso degli Acquidotti antichi, e de' terreni da occuparsi, si avesse dovuto ammettere il Carmignano a partecipazione, per cui si rimettevano le Parti all'arbitramento del Reggente Erriquez e del Configlier Marcello Marciano.

ciano. La seconda fu , che a rispetto delle acque di sorgenza , che sono nel Territorio di Maddaloni , dette acque non si possano unire con le altre sorgenti di altri luoghi , che avranno da venire per uso del Molino , ma restino libere a beneficio di esso Signor Duca ; anzi esso Signor Cesare promette a sue spese sfogare ed ammettere le acque di dette sorgenze di Maddaloni , perchè possa venire libera nel formale per servizio degli giardini , fontane , e conserve di esso Duca , e che misurate che fossero con bronzo , dovessero immettersi in formaletto a parte , fol. 442. V seq. Atti per D. Cesare Carmignano: formaletto , che il Carmignano si obbligò costruire , per trasportarsi le Acque così divise dove al Duca bisognassero. Di tre Acque dunque nella convenzione si parlò: Di quelle di Airola e S. Agata , e queste non potevano toccarsi punto : Di quelle proprie del Duca , cioè delle sorgenze di Maddaloni , e queste dovevano restare libere al Duca : E delle altre che dovevano raccogliersi dai luoghi vicini per fare un Molino . Vediamo l'esecuzione , che fu data a questa convenzione.

**N** Ell'anno 1629. precedente memoriale di Cesare Car- MISURA DELLE  
 mignano andò il Collaterale in Maddaloni per vi- ACQUE DI MAD-  
 sitare l'Acquidotto già perfezionato , che doveva condur- DALONI FAT-  
 re l'Acque in Napoli , e nell'atto dell'accesso per parte NO 1629.  
 del Duca fu dato memoriale , perchè si misurassero le  
 Acque sue proprie , che correvano per l'Acquidotto pri-  
 ma che vi entrasse quella di S. Agata . Dal Collaterale  
 ne fu ordinata la misura e relazione a' periti , i quali  
 la eseguirono ; e nella relazione , che fecero , dissero co-  
 sì : *Ci siamo conferiti sopra la faccia del luogo nel Ter-  
 ritorio di Maddaloni , e proprio del Pozzillo sopra al For-  
 male antico di detto Signor Duca dirimpetto al cantone  
 del giardino superiore delli RR. PP. Cappuccini ; per il*  
 M quale

quale Formale al presente corre una quantità di acqua , la quale essendosi da noi allacciata con il tufolo tondo , e misurata prima che si unisse con l'acqua che viene dalla Città di S. Agata per servizio della fedelissima Città di Napoli , si è ritrovata essere di diametro di onze otto , misurata in detto tufolo tondo , che sono due terzi di un palmo di diametro . Questa relazione fu fatta a' 18. di febbrajo del 1629. , fol. 371. a t. Atti per D. Cesare . A' 14. di Marzo fu fatto dal Collaterale decreto , con cui fu permesso al Duca di prendersi dal Canale Carmignano , dopo che in quello si fosse immessa l'Acqua della Catena , otto onze di Acqua con Bronzo da apporsi in ricompensa di altrettanta quantità di acqua dell'istesso Duca , che allora correva per lo Canale predetto , fol. 372. Prima di passar' oltre , giova riflettere , che così la relazione , come il decreto , non furono affatto notificati nè alla Città di Napoli , nè a Cesare Carmignano , come dagli atti è manifesto .

Or da noi si dice , che questa misura fu erronea . L'acqua della Catena allora non era immessa nell'Acquidotto , giachè nel decreto del Collaterale de' 4. di Marzo si dice *immittenda* . Ma doveva avvertirsi , che per lo medesimo correva in quel tempo altr'Acqua , che veniva da S. Agata : e questa era l'Acqua di *Filadelfo* . Onde se volevansi misurare le Acque proprie del Duca , cioè delle Sorgenti in Maddaloni , secondo la lettera espressa della convenzione : doveva chiudersi l'Acquidotto nell'entrar che faceva nel territorio di Maddaloni , e poi farsi la misura , che si fece . Non essendosi ciò fatto , fu nella misura delle otto onze compresa l'Acqua di *Filadelfo* , e forse altre ancora da' Feudi superiori allora nel canale immesse , che non dovevano comprendersi . Si dice in secondo luogo , che volen-

volendosi dal Collaterale dare al Duca la stessa quantità di Acqua, che egli prima aveva, non bastava dire, che si daffero otto once di Acqua per *Bronzo* da apporsi nel Canale senza altra spiega: ma doveva aggiugnersi, che il *Bronzo* dovesse apporsi in sito da non potere ricevere la sua Apertura la minima carica dal corpo dell' Acqua della Catena, che doveva fluire per l'Acquidotto. La misura, che fu fatta da' periti, fu di tutte le Acque credute proprie del Duca di Maddaloni, che fluivano pe' l' Canale, non avendo alcuna preffura o sia carica di maggiore Acqua; dunque, per darsi Acqua di uguale quantità, doveva spiegarsi che il *Bronzo* si avesse avuto a situare nella parte più alta del Canale, acciò per carica di Acqua quantità maggior della misurata non ne potesse il *Bronzo* ricevere. La situazione più bassa con carica maggiore poteva dare al Duca il doppio, il triplo ed anche più delle once otto misurate. Si procedè adunque nel 1729. senza la minima riflessione così da' Periti, come dal Collaterale; e perciò crediamo, che nè la relazione nè il decreto furono fatti notificare alla Città di Napoli, nè al Carmignano, e siamo sicuri, che il decreto del Collaterale coll'apposizione del *Bronzo* non fu eseguito.

**Q**ui finiscono gli atti del 1629. Nell'anno 1641. cominciarono le altre contese tral Duca di Maddaloni e 'l Conte dell' Acerra con altri molti Baronni vicini, le quali furono continuate per tutto il corso del passato secolo, e per molti anni ancora del corrente: E conviene qui avvertire, che negli atti, che per la medesima si fecero, non mai nè la Città di Napoli nè Cesare Carmignano furono intesi in modo alcuno. Onde tutti quegli accessi e tutti i decreti, che si allegano per parte del Duca, noi crediamo,

ATTI DEL 1641.  
TRA 'L DUCA  
E 'L CONTE  
DELL' ACERRA  
NON INTESA  
LA CITTA' NE'  
IL CARMIGNANO.

che quanto anche al Duca giovassero contro del Conte dell' Acerra e degli altri suoi Socj nella lite ; nessun giovamento possano apportargli contro Cesare Carmignano e contra la Città di Napoli non intesi.

Il Duca di Maddaloni intraprese la fabbrica di un Molino nel suo Feudo di Cannello . Il Conte dell' Acerra fece inibirlo a motivo , che quando egli nel 1632. permise il passaggio dell' Acqua Carmignana per lo suo Feudo dell' Acerra , convenne , che senza suo consenso nessun Barone vicino avesse potuto far Molini con quell' Acqua . Giova saperli quel che fu replicato a questa dimanda del Conte per parte del Duca Questo si legge fol. 379. a t. atti per D. Cesare Carmignano nelle seguenti parole : *Il Procuratore del Duca di Maddaloni dice , che di nessuna maniera si può impedire , che lui non faccia quello che vuole nel suo Territorio , tanto maggiormente , che lui tiene promessa e scritture dell' istesso Cesare Carmignano prima della pretesa promessa fatta al Conte per gli condotti , e Territorj del detto suo Principale , senza li quali era impossibile , che potesse venire detta Acqua per servizio della Città di Napoli , maggiormente che detto suo principale tiene acqua propria unita con detta Acqua di S. Agata , per la quale tiene anche decreto del Collaterale fatto accesso , della quale si può servire come gli piace , e perciò fa istanza essere inteso .* Da questa replica si ricava , che voleva allora il Duca di Maddaloni fare il Molino in Cannello servendosi dell' Acqua sua propria , cioè delle otto once misurate in tempo dell' accesso , credute sorgenti in Maddaloni , le quali col decreto del Collaterale eragli permesso prendere dal Canale , e farne uso in quel luogo , dove gli fosse piaciuto .

Questa.

Questa domanda del Conte dell'Acerra è la replica del Duca furono occasione di un secondo accesso dal Collaterale ordinato con decreto dei 18. di Febbrajo 1641., col quale però fu inibita al Duca la fabbrica del Molino. Nel tempo dell'accesso agli 8. di Maggio si ordinò dal Collaterale, *quod claudatur Aquæductus, per quem fluit aqua a Civitate S. Agatæ ad Territorium Terræ Magdaluni ad finem providendi, fol. 414. d. proces. atti per D. Cesare.*

SECONDO AC-  
CESSO DEL  
COLLATERALE  
NELL 1641.

Consideriamo lo spirito di questo decreto: e veggasi come fu eseguito. Comprende chiaramente ognuno, che dovendo vedere il Collaterale quali e quante erano le Acque proprie del Duca, cioè le Sorgenti nel suo Feudo di Maddaloni, era necessario, che s'impedisse il corso di ogni altra Acqua fluente dal Feudo di S. Agata, affinchè le sole di Maddaloni avessero potuto riconoscersi e misurarsi: ed a questo effetto si ordinò, *claudatur Aquæductus*. Giustamente non si disse, che si chiudesse alla Catena, perchè ciò non bastava per la misura che dovea farsi: si disse, *claudatur Aquæductus*, e dovea ciò intendersi in quel luogo, ove fosse rimasto impedito il flusso di ogni minima quantità di qualunque Acqua di S. Agata in Maddaloni. Questa è l'intelligenza, che deve al decreto darsi, perchè quando si voglia credere, che il Collaterale avesse ordinato la sola chiusura alla Catena, sarebbe stato il decreto in se stesso inettissimo, irregolare ed ingiusto.

Veggasi quel che fu eseguito. Negli atti non abbiamo relazione de' periti, che assistarono al Collaterale in quell'accesso, onde potessimo esser certi della misura fatta in quel tempo delle Acque di Maddaloni, e della loro quantità; abbiamo sì bene in essi irrefragabili documenti delle irregolarità commesse in tempo di quell'accesso. Allo scrivano della Cancelleria Francesco d'Amore

a' 10. di Maggio in Airola fu dato ordine per due diligenze , che doveva eseguire : La prima — *Vi conferirete nella Catena , dove s'imbocca l'acqua che viene da Airola , e con ogni diligenza riconoscerete , se la detta bocca di detto aquedotto si ritrova ferrata , e non ritrovandola ferrata di maniera , che l'acqua di nessuna maniera possa entrare nel detto Camino , lo farete subito eseguire in vostra presenza*: La seconda fu: *E dippiù vi ordiniamo , che dobbiate ocularmente riconoscere per il detto camino , se in detto Formale passata la detta Catena vi entrano altre acque , che quantità , ed in che territorio , e del tutto ce ne farete distinta relazione*. Ed a questo effetto si diè licenza d'armi così a lui , come a dieci altri di sua comitiva , fol. 421. *U' a t. eod. proces. atti per D. Cesare.*

RELAZIONE  
DELLO SCRIVANO  
NO D' AMORE.

**E** Segui lo Scrivano d' Amore la commissione datagli , e di quello che riconobbe , ne fece la seguente relazione a' 12. di Maggio 1641. in Napoli — *Per obedire U'c. ho ritrovata la detta bocca sen portella , dove si leva e mette l'acqua , che viene nella sudetta Città di Napoli , ferrata e stagnata , di modo tale che in nessun modo veniva per il detto camino della sudetta acqua d' Airola ; da poi passato avanti verso la Città di S. Agata ritrovai un condotto d' acqua , che andava alla Cartera o barchera di detta Città di S. Agata , però non ci correva acqua , che n' era stata levata , e mi dissero detti Guardiani che venivano con me , che quella era stata posta dentro il Formale dell' acqua di Carmignano , che va in Napoli , però non si possi ritrovare dove era stata levata , e posta detta acqua : E passando io avanti per conoscere la detta verità , caminando verso Maddaloni , quando fuimo nella masseria de' PP. Gesuiti loco detto li Scorfiti territorj di S. Agata , e proprio al vallone detto il Marturato , ritro-*  
*vaimo*

vaino che nel formale maggiore , seu condotto , che viene l'acqua in Napoli , correva un palmo di acqua scarso d'altezza , e tre palmi largo , come da me fu misurato con una mazza , e quella correva verso Maddaloni per detto medesimo formale seu condotto , fol. 421. *U a t.*

Attestò dunque lo Scrivano d'Amore , che per l'Acquidotto Carmignano nel tempo di quel accesso correva nel territorio di S. Agata molta Acqua verso Maddaloni : E questa era appunto l'Acqua di *Filadelfo* , che per cammino sotterraneo non visibile s'immetteva nell'Acquidotto , e poi aveva la sua uscita per l'Apertura del *Bronzo* , che allora non versava Acqua per la Cartiera e Valchiera . Ed uniformamente così l'attestano nove delle dieci Persone della comitiva dell'Amore con atto pubblico della stessa giornata , fol. 426, *d. proces. atti per D. Cesare.*

Nel giorno 11. di Maggio i Signori Reggenti ritornarono in Napoli , come si vede da relazione di tre Ingegneri , che da essi per via in detto giorno riceverono ordini , fol. 428. *process. atti per D. Cesare.*

Si leggono nel processo la relazione dello Scrivano d'Amore , l'atto pubblico di coloro di sua comitiva , alcune istanze del Conte dell'Acerra , del Duca d'Airola e del Duca di Limatola ; e con questi atti e con una copia dell'Albarano del 1628. tra Cesare Carmignano e 'l Duca di Maddaloni , che solo in quel tempo e non mai prima si vede esibito , si venne alla decisione della Causa . Relazione de i tre Ingegneri , che furono nell'accesso , non si vede negli atti , e non sappiamo quel che sulla faccia del luogo osservarono , e quali diligenze fecero . Non vediamo in questo giudizio ne la Città , ne Cesare Carmignano , ne Alessandro Ciminelli .

DECRETO DEL  
COLLATERALE  
DE' 7. LUGLIO  
1641.

**I**L decreto proferito a' 7. di Giugno fu del tenore che segue: *Die 7. Mensis Julii 1641. Neap. Vc. Illustriss. V Excellentiss. Dominus Vicerex Locumtenens, V Capitaneus generalis, providet, decernit, atque mandat, quod infra viginti dies omnes interesse prætendentes deducant omnia eis incumbentia; V interim, donec aliter per Regium Collaterale Consilium fuerit provisum, liceat dicto Illustri Duci Magdalunensium ducere octo uncias aquæ proprias quo voluerit, V eas accipere per foramen æneum ejusdem diametri apponendum per Expertos cum interventu magnifici causæ Commissarii, dummodo semel tantum accipiat dictam quantitatem unciarum octo; V propterea construatur paries ad evitandum cursum aquæ supra locum PP. Cappuccinorum: V præstita cautione de demolendo molendina construenda ad omnem ordinem Collateralis Consilii tollatur dicti Illustri Duci Magdalunensium mandatum factum citra præjudicium jurium competentium Illustri Marchioni Layni Comiti Acerrarum contra hæredes Vc. Cesaris Carmignani. Hoc suum -- Tapia R. Brancia R. Zuffa R. Casanatta R. Sanfelicius R. Esquerra Reg. fol. 441. eod. proces.*

Su questo decreto riflettiamo, che se del medesimo dal Duca di Maddaloni si vuol fare uso contro del Conte dell' Acerra ed altri per lo Molino, che si voleva edificare in Cancellò, gli si ammetta tutto quel che possa pensare. Ma se crede poterse ne valere, come si fa nella sua allegazione, per giustificare il Tubo detto il *Ducato*, di cui parliamo, si prende uu gravissimo errore. I decreti giovano e noccono fra coloro, che sono stati in giudizio ed intesi. L' avere o il non avere il Duca otto once di Acqua propria delle Sorgenti di Maddaloni nel Canale Carmignano, onde altrettanta quantità ne potesse da quello egli prendere, riguardava l' interesse di Cesare Carmigna-

no e Socj , e della Città di Napoli . E se questi nel secondo accesso , non furono affatto intesi ; gli atti dell'accesso , e'l decreto che in seguela fu profeso , in nessuna maniera possono alla ragione di costoro recar pregiudizio , nessun giovamento al Duca contro di essi .

Ma passiamo alla giustizia del decreto . Fu questo ingiustissimo : Ingiusto rispetto al Conte dell' Acerra , perchè egli colla relazione de' tre Periti , che furono nell'accesso , *fol. 422.* , pose in chiaro , che se l'Acqua Carmignana non avesse avuto il passaggio per l'Acerra , non avrebbe avuto in Cancellò declive bastante da farne uso per Molini ; onde doveva osservarglisi la promessa fattagli di non potersi costruire per via Molini con detta Acqua . Più ingiusto , se si riguarda il corpo dell' Acqua della Città e del Carmignano . Poteva il Duca prendere le otto once di Acqua dall'Acquidotto , sempre che di sue Acque proprie , sorgenti nel Territorio di Maddaloni , altrettanta quantità se ne fosse nel Canale immessa ed unita all'Acqua superiore fluente dal Territorio di S. Agata . Quest'Acqua non vi era affatto . Quella , che fluiva per lo Canale , era quella che in S. Agata nel Canale s'immetteva , come l'osservò lo Scrivano d'Amore , e lo attestò . Or noi diciamo : O si fece da'Periti in quell'accesso misura di Acqua propria di Maddaloni , o non si fece . Se non si fece : e che accesso fu mai questo senza praticarsi quelle diligenze , per le quali erasi ordinato ? O si fece la misura , e la relazione de'Periti non si ritrova al presente , perchè dispersa : ed ella ha da averli per erronea . Quando essi misurarono , non doveva per lo Canale da S. Agata fluire la minima quantità d'Acqua in Maddaloni ; e se copia grande ne fluiva , come lo Scrivano d'Amore

N

re

re riferì , la misura comprese non già le sole Acque nascenti in Maddaloni , ma l'altra di S. Agata .

Questo decreto adunque , che nell'Allegazione per lo Duca tanto con gli altri si magnifica , al medesimo non giova punto , anzi gli nuoce , perchè rende manifeste le irregolarità , colle quali in quel tempo si procedeva .

RESTITUZIONE  
IN INTEGRUM  
PROPOSTA AV-  
VERSO IL DE-  
CRETO, E NUO-  
VO ACCESSO  
DEL COLLATE-  
RALE DEL 1642.

**G** iustamente avverso di questo decreto fu prodotto il rimedio della restituzione *in integrum* per parte del pupillo Duca di Airola . Si cercò nuovo accesso , e fu ordinato a spese dell'una e dell'altra parte . Fu il medesimo eseguito nel fine di Aprile e principj del mese di Maggio 1642 . Per parte del Duca d'Airola costantemente sempre fu detto , che l'Acqua , la quale nasceva nel Territorio di Maddaloni , era pochissima : che nell'antecedente accesso non si erano fatte le necessarie diligenze per porre in chiaro la verità delle cose : che le Acque misurate vicino a i Cappuccini di Maddaloni in otto once , erano Acque introdotte nel Canale appostatamente da' luoghi convicini per fare ritrovare Acqua in maggior copia : che dovevano misurarsi le Acque nascenti in Maddaloni ne' luoghi dove nascevano , o immettevanfi nel Canale : che doveva chiudersi l'Acquidotto nel confine tra il Feudo della Valle , e quello di Maddaloni o con fabbrica o in altro modo : che ne' siti , dove altre Acque di altri luoghi convicini s'immettevano nel Canale , dovesse farsi distintamente la misura . Queste ed altre cose furono dal Duca d'Airola domandate in una sua istanza presentata ai 30. di Aprile nell'atto dell'accesso *fol. 472. eod. process. atti per D. Cesare* . Per parte del Duca di Maddaloni fu replicato , che tutte le suddette diligenze non erano necessarie , e che le medesime si cercavano per dilatare . A vi-  
sta

sta dell' istanza del Duca di Airola e replica di Maddaloni fu nel suddetto giorno 30. di Aprile interposto decreto, con cui si ordinò: *Claudatur Aquæductus per quem fluit Aqua a Civitate S. Agathæ Gotthorum ad Territorium Terræ Magdaluni, fiat de novo experientia respectu unciarum octo Aquæ decurrentis in antiquum alveum constructam per Illustrem Ducem Magdaluni, quæ facta, citra præjudicium omnium jurium partium fiat etiam divisim petita experientia, V mensura aliarum aquarum defluentium in dictum Aquæductum ex locis convicinis ultra Aquam, quæ nascitur in proprio Territorio Terræ Magdaluni, fol. 471. a t. d. proc.*

Nel dì seguente primo di Maggio fu fatto altro decreto ordinandosi: *Pro executione decreti interpositi die 30. præteriti mensis Aprilis fiat experientia ordinata in loco Formalis prope Ecclesiam Reverendorum PP. Cappuccinorum: V nihilominus ascedat Scriba Franciscus de Amore ad Civitatem S. Agathæ, V ad locum, in quo prætenditur fuisse factam novam derivationem, V immissam aquam in Formali Illustris Ducis Magdaluni ( questa era l' Acqua del Bronzo di S. Agata, che non si lasciava pe' l medesimo uscire per andare secondo il solito alla Cartiera ed altre Officine del Duca di S. Agata ) V pro executione dicti decreti forsan omnia in pristinum reducat, V in scriptis referat ad finem providendi, V prosequantur diligentia in supradicto decreto ordinatæ, fol. 472. a t. eod. proc.*

Quel che avesse fatto lo Scrivano d' Amore, e se tutte le cose ordinate fossero state eseguite, noi non lo sappiamo, perchè la sua relazione non vi è negli atti. Sappiamo solo, che con molta precipitanza nello stesso dì primo di Maggio da Michelangelo Carraro, che si dice Regio Ingegniere, e che solo in detto accesso intervenne, fu data relazione delle diligenze praticate. Riferisce questo Perito, che nella mattina egli fece la

( C )

misura dell'Acqua in Maddaloni vicino ai Cappuccini, e la ritrovò di once 19., cioè tre *Tufoli*, ma di once otto, un altro di once sei, ed il terzo di once cinque. Andò poi nel Territorio della Valle, e propriamente nel Pozzillo detto di Capitignano fuori del Territorio di Maddaloni, ed ivi procurò chiudere con tavole, pali, e terra il corso del Canale per far che Acque superiori pe' medesimo non fluissero in Maddaloni, e domandato da' Signori Reggenti, *che quantità d'acqua era quella, che veniva da sopra, e restava in dietro aggorrata, non essendoci comodità di tavola pertusata, fece scandaglio con una mazza misurata con mezza canna, che poteva essere da once nove in dieci, fol. 475. atti per D. Cesare.* Prosegue a riferire, che fatta la suddetta imbarrata, e lasciata gente a custodirla, ritornò di nuovo ai Cappuccini di Maddaloni, e misurò di nuovo l'Acqua che fluiva pel canale, e la ritrovò di once sette.

Ed ecco come furono adempite tutte le diligenze richieste dal Duca di Airola, ed ordinate coi suddetti due decreti. Non si misurarono le Acque superiori ne' siti, in cui entravano nel Canale prima di giugnere questo nel Territorio di Maddaloni: non si misurarono, anzi neppure si riconobbero le altre Acque sorgenti in Maddaloni ne' luoghi, dove nascevano, e s'immettevano nel Canale: si fece solo l'imbarrata nel Pozzillo di Capitignano, e si credette con ciò essersi in tutto adempito ai decreti. Questo luogo del Pozzillo di Capitignano era nel Territorio della Valle, ma in molta distanza dal confine di Maddaloni, cioè di canne 1550  $\frac{1}{2}$ . E chi ci assicura, che nel Territorio della Valle stessa non vi fosse stata al disotto dell'imbarrata qualche Sorgenza, che fosse entrata nel Formale prima di giugnere al Territorio di Maddaloni? Chi ci assicura, che  
l'im-

l'imbarrata fatta fu ben custodità? Chi ci assicura, che questa fosse stata fatta con esattezza, in guisa che avesse impedito il passaggio totale ad ogni minima quantità di Acque. Le Tavole, i pali, e la Terra, che furono a quest'effetto posti in uso, non potevano sicuramente farlo; e poi doveva visitarsi il Canale nel sito inferiore all'imbarrata per rendersi il Perito sicuro, che nessuna quantità di Acqua per fisure fluisse: E pure ciò non si fece. Noi abbiamo tutte le giuste cagioni da temere o della poco buona fede del Perito, o della sua imperizia. Il misurar, che egli fece le Acque, le quali restavano nel sito superiore dell'imbarrata impedita ed aggragate con una mazza, ed il dir con franchezza che erano di nove in dieci once, ci fa con giustissima ragione pensare di lui il peggio che si possa.

Per queste considerazioni è forza confessare, che se nell'accesso antecedente non furono fatte tutte le diligenze ed esperimenti, che erano necessarij per mettere in chiaro la vera quantità delle Acque sorgenti nel Territorio di Maddaloni, perchè forse non si seppe con chiarezza e distinzione domandarli; in questo nuovo accesso, tuttochè chiarissimamente domandati ed ordinati ancora co i decreti profferiti, non si vollero eseguire, perchè si voleva in ogni modo dare al Duca di Maddaloni otto once d'Acqua, o vi fossero o no Sorgenti in tale quantità in quel suo Feudo. Il favore che avea in quei tempi la Casa di Maddaloni, si conobbe chiarissimo da quel che seguì.

**N** On prima dei due di Maggio poterono i Reggenti del Collaterale ritornar dall'accesso in Napoli, e senza attendersi la relazione delle diligenze commesse allo Scrivano d'Amore, ai 5. si destinò la giornata de' 12. per trattarsi la Causa. Il Procuratore del Duca di

DECRETO DEL  
COLLATERALE:  
NON ESSE DE-  
FERENDUM DE'  
12. MAGGIO 1642  
CON PRECIPITANZA PROFE-  
RITO.  
Airoja

Airola non fu avvisato di questo appuntamento: ne fu solo ai 10. certiorato Giuseppe Magaldo Avvocato che fece istanza notificarsi il Procuratore, e si potestò che il tempo era molto corto, e che non gli si permetteva informare il Collaterale, perchè il dì 11. era giorno di Domenica, fol. 478. a t. Tutto ciò non ostante la causa fu trattata nel giorno destinato de' 12., e fu anche decisa a favore del Duca, coll'ordinarsi, *non esse deferendum petita in integrum restitutioni*, fol. 480.

E questo è il terzo dei quattro decreti, che tanto esagera avere per se il Duca di Maddaloni in giustificazione dell'Acqua del *Ducato*. E chi non conosce la manifesta ingiustizia di questo decreto? Come poteva giustamente confermarsi il precedente, con cui si davano al Duca otto once di Acqua, se colla stessa perizia dell'Ingegnere Cartaro, che volle favorire in tante maniere il Duca, non poteva averne che sette? Almeno se non voleva farsi carico il Collaterale delle diligenze ed esperimenti, giustamente chiesti e giustamente ordinati, ma in nessun modo eseguiti in quell'accesso; doveva essere forzato dalla relazione e perizia dell'Ingegnere a riformare in parte gli antecedenti decreti, riducendo a sette le otto once d'Acqua prima accordate.

NULLITA' PRO-  
POSTE AVVER-  
SO IL DECRE-  
TO, E NUOVO  
ACCESSO ORDI-  
NATO NEL 1690.

Queste manifeste irregolarità furono cagione, che avverso quest'ultimo decreto si fossero per parte del Duca di Airola prodotte le nullità, alle quali ne furono negli anni seguenti in appresso aggiunte delle altre. Forse il Duca stesso di Maddaloni conoscendo la sua poca ragione non fece premura per sollecitare la loro discussione. Solo nel 1690. furono quelle discusse. Prima della discussione per parte del Duca d'Airola e del Conte dell'Acerra con solidissime ragioni si dimostrò in

in una loro istanza essersi irregolarmente fatte le misure nell'antecedente accesso, onde fu domandato, che prima di discutersi le nullità, nuovo accesso a loro spese si fosse fatto dal Collaterale. Quando fu la causa trattata, i Reggenti, che lo componevano, erano tutti nuovi: nessuno ve n'era di coloro, che negli antecedenti accessi erano intervenuti. Dal decreto profferito dal Collaterale ai 30. di Agosto 1690. cominciò a vedersi, che le irregolarità e difetti delle antecedenti misure fecero grandissima impressione negli animi de' retti Ministri, che giudicarono. Si cercò in questo salvar l'apparenza e 'l decoro del Collaterale col non rinvocarsi gli antecedenti decreti, e si ordinò *nullitates non ob stare*: ma si volle nel tempo istesso rendere giustizia al Duca di Airola ed al Conte dell'Acerra, con non farli eseguire senza nuova misura, e nuove diligenze ed esperimenti da eseguirsi da tutto il Collaterale con l'intervento del Vicerè: e perciò nel decreto fu soggiunto: *Nihilominus visa comparitione noviter presentata fiat accessus petitus per Regium Collaterale Consilium*. Il Duca di Maddaloni cercava ed insisteva, che non si dovesse aver ragione delle nullità: che si dovessero eseguire i decreti antecedenti a suo favore profferiti: e che si destinassero Regj Ingegneri ad imbronzare le otto once di acqua, affin di poterne fare egli uso pe 'l Molino di Canello e per altro, che gli piacesse; e per verità così doveva ordinarsi, avendo il Duca per se tre decreti uniformi: nè poteva impedirsi l'esecuzione con darsi luogo a nuovo accesso e nuove misure. Se il Collaterale così non fece, ogni un vede che fu convinto, che gli antecedenti sperimenti e misure erano state irregolarmente ed erroneamente fatte, e che i decreti su di quelle appoggiati non potevano avere sussistenza alcuna. Ed è notabile, che neppure il Duca ebbe lo spirito di

portar:

portar gravame avverso questa determinazione tanto a lui pregiudiziale.

Prima di eseguirsi l'accesso del Collaterale si stimò bene far prevenire l'andata del Reggente Jacca Commessario in Maddaloni, affinchè avesse dato tutte le disposizioni necessarie per non incorrere negli antecedenti errori, e si fosse evitata qualunque introduzione di Acqua e di S. Agata e del Casale de' Bagnoli e di Durazzano nel Formale, secondo l'istanza fattane dal Duca di Airola e dal Conte dell'Acerra. Esattissimamente il Reggente Jacca esegui la commissione dal Collaterale addossatagli coll'assistenza di due Regj Ingegneri Antonio Galluccio e Lorenzo Ruggiano, Tavolarj del S. C. di chiarissima fama e per perizia e per rettitudine. Moltissime ricognizioni e misure di Acqua furono fatte, secondo dalle parti furono domandate. Si conferì poi il Vicerè col Collaterale sulla faccia del luogo, e ferosi col loro intervento le misure più necessarie. In Maddaloni nel luogo detto i Cappuccini furono misurate tutte le Acque unite, cioè quella di *Filadelfo* di S. Agata, quelle di Bagnoli Casale di S. Agata, quelle di Durazzano, e quelle altre poche nascenti nel Territorio di Maddaloni: e tutte si ritrovarono di onze sei e mezzo minuto. Fatta poi una parata nel pozzillo dell'Acquidotto nella masseria di Lelio Abenante a costo il confine di Maddaloni, si misurò nuovamente l'Acqua ne' Cappuccini di Maddaloni, e si ritrovò in quantità di onze due e mezza meno un minuto. E questa era l'Acqua propria di Maddaloni. Erasi già fatta prima dal Reggente Jacca la misura del *Bronzo* di S. Agata, e si ritrovò di onze cinque ed un minuto, ed essendo il medesimo chiuso con erba e terra, fu fatto aprire, e ne flui dell'Acqua che era la stessa di quella della Fontana di *Filadelfo* si-

ta dalla parte superiore del *Bronzo* verso la *Catena*, e s'imboccava nel medesimo per un *formaletto* e quella misurata fu ritrovata nella misura designata nel foglio 52., con un cerchio del diametro di on-  
 ce tre e m. 10. Ed erasi anche osservato, che molte Acque di *Bagnoli*, e di *Durazzano* eranfi introdotte nel Canale con parate di fresco fatte, e con rotture nella lamia del medesimo, come il tutto si ha dalle relazioni degli Ingegneri *Ruggiano* e *Galluccio*, che si leggono nel processo contenenti gli atti di quell'accesso. Con tali diligenze esattamente eseguite videsi il Duca di *Maddaloni* a mal partito, giacchè le Acque sue proprie, cioè le nascenti nel suo Feudo, che negli antecedenti accessi si erano fatte giugnere alla misura di once otto, appena si erano ridotte a due e mezza: e ciò nel fine di *Aprile* e principio di *Maggio*, che vuol dire, che ne' mesi di està o sarebbero mancate affatto, o in grandissima parte: Perciò i suoi Difensori impresero a sostenere che l'Acqua di *Filadelfo* dovesse riputarfi Acqua sua propria. La prima ragione, che se ne portava, era, che quella dalla formazione del Canale *Carmignano* trovavasi introdotta nel medesimo, ed entrando nel suo Feudo diveniva sua: non facendosi carico, che il *Carmignano* costrusse quell'Acquidotto non già per fare un beneficio al Duca, ed un'aumento di rendita al suo Feudo, ma per condurre l'Acqua di *Airola* e *S. Agata* in *Napoli*: e non considerando, che quell'Acqua nascente in *S. Agata* dovea servire per la erogazione di Acqua promessa al Duca di *S. Agata* in quel suo Feudo col *Bronzo* di once cinque, che interamente l'assorbiva e consumava, e perciò era stranissimo il pretendersi per parte del Duca, che si chiudesse il *Bronzo* in *S. Agata*, perchè quell'Acqua nel suo Feudo fluisse: Poco da que-

sto primo ritrovato sperandosi , ricorsero ad un altro più bizzarro : e questo fu di comprare per ducati sei l'Acqua di *Filadelfo* da Giacomantonio Manera possessore del Territorio , in cui quell'Acqua nasce : e ne fu esibito nel tempo dell'accesso l'istrumento della compra allora fattane. Noi accordiamo , che se questa compra fosse stata fatta in altri tempi dal Duca , avrebbe egli acquistato il dominio di quell'Acqua , ed avrebbe potuto trasportarsela in Maddaloni ; ma come ? facendo a sue spese un'Acquidotto , comprandone la servitù e dal Duca di S. Agata e da altri particolari Padroni de' terreni , per cui fosse stato necessario quella condurre. Ma nel 1691. fu tutto vanità quel che fu fatto , giacchè quell'Acqua fin dal 1629. fu introdotta con Opera manofatta , cioè con *formaletto* , nell'Acquidotto Carmignano , il quale dovette forse comprarla dal Padrone , che allora la possedeva , o in altra maniera acquistarne la servitù per doverli di necessità sempre introdurre in quel suo Canale. Il corso di 60. anni di possesso , che il Carmignano ne aveva , unito all'Opera manofatta , cioè il *formaletto* nel fondo superiore , e l'Apertura per cui nell'Acquidotto s'intrometteva , rendevano il Manera Padrone del Territorio privo di ogni ragione sopra di quell'Acqua per ispogliarne il Carmignano , e venderla al Duca . Più tosto questa gran compra del prezzo di ducati sei a lui recò del nocumento , perchè ella fece veder chiaro , che si ricorresse a questo spiritoso infelicissimo ritrovato , solo perchè vedevansi i Difensori del Duca destituti di migliori ragioni , e perchè ben comprendevano , che colla chiarezza , in cui l'affare andava a mettersi cogli atti di quell'accesso , veniva a cessare affatto l'appoggio di que' decreti , in virtù de' quali credeva il Duca di poter fare di quell'Acqua uso e per Molini , e per altro .

Per

**P**Er le verità dimostrate colle diligenze esattissime fatte in quell'accesso non potè il Duca di Maddaloni ottenere, che si togliesse l'inibizione dal Collaterale ordinata per perfezionare i Molini o in Cancellò o in Maddaloni. Fu perciò egli da' suoi Avvocati, uomini in quei tempi rinomatissimi, consigliato di far l'acquisto del Feudo di S. Agata. In fatti l'acquisto nel 1693. e ciò fatto, affai spiritosamente si diede a ridurre a perfezione i Molini cominciati in Maddaloni da tre anni prima, nessun conto facendo delle inibizioni del Collaterale; ed avendo reso macinante un Molino con un delitto, cercò evitarne il gastigo con mutar Tribunale, facendo commettere la Causa nel S. C.

**MOLINI DIFATTO COSTRUTTI IN MADDALONI DOPO COMPRATO IL FEUDO DI S. AGATA NEL 1693.**

**R**icorse il Conte dell' Acerra nel Collaterale: vi comparve ancora il Duca di Maddaloni: e la provvidenza, che fu data con decreto de' . . . febbrajo 1694. fu qual doveva essere per giustizia, non avendo il Duca Acqua da far Molino; Onde avendolo costruito con punibile attentato, si ordinò: *Suspensa commissione cause in S. C. moncantur partes ad audiendam provisionem faciendam in Collaterali Consilio, & interim citra prejudicium partium omnia innovata reducantur ad pristinum.* Il decreto del Collaterale circa il ridurre *ad pristinum* l'attentata costruzione del Molino fu fatto subito eseguir con ordine del Vicerè dal Commessario di Campagna. Usansi qui dal Difensore del Duca tutti gli sforzi della sua eloquenza per far comparire irregolare ed ingiusta la determinazione del Collaterale, come fatta da pochi Ministri, e coll' intervento di alcuno di essi sospetto: ed ingiusto ed irregolare l'ordine dato dal Vicerè. Il Vicerè, da noi si risponde, non si mischiò in cosa di giustizia, giacchè non fece altro, che ordinare l'esecuzione di quello, che il Collaterale aveva giudica-

**DECRETO DEL COLLATERALE CON CUI SENE ORDINO' LA DEMOLIZIONE, CHE FU ESEGUITA.**

to: e fu regolarissimo che in suo nome al Commessario di Campagna ne pervenissero gli ordini. Dal libro poi de' notamenti del Collaterale di quell'anno si vede quali Ministri intervennero, e quali no; e senza che noi su di ciò ci tratteniamo, dal medesimo possono i Sig. della R. Camera chiaramente rilevare, che tutto fu fatto colle necessarie regolarità; e che sono per conseguenza vanissime le querele, che se ne fanno dall' Avversario, il quale è impossibile che sia persuaso di quanto sopra di ciò ha scritto. Rispetto poi alla giustizia di quel decreto, come mai di quella può dubitarsi? Vi erano o no le inibizioni per la costruzione del Molino? Fu o no attentato il renderlo macinante, quelle sussistendo? E se di ciò non si dubita, come può dubitarsi, che l'innovato ed attentato dovea *ante omnia* ridursi *ad pristinum*?

Nè si dica in contrario, che la ragione del Duca di Maddaloni per la costruzione del Molino era divenuta migliore coll'acquisto del Feudo di S. Agata; poichè ciò non è punto vero. Si dirà forse, che se prima non aveva nel territorio di Maddaloni le otto once di acqua necessarie al Molino, ma solo due e mezza, e che nell'età andavano a perdersi; avrebbe potuto averne maggior copia, valendosi di quella di S. Agata. Ma quale era l'Acqua, che egli in S. Agata poteva avere, per valersene in Maddaloni? Altra Acqua non vi era, che l'Acqua di *Filadelfo*: e questa si erogava anche in maggior copia coll'Apertura del *Bronzo* per le Officine in quell'istesso Feudo esistenti, che senza di quella non avrebbero potuto aver moto. Se dunque voleva far uso di quell'Acqua in Maddaloni, non poteva avere il *Bronzo* aperto in S. Agata: e se non voleva rendere inutili le sue Officine in S. Agata, non aveva neppure una goccia d'Acqua da poter-  
sene

fene in Maddaloni valere. Ad uomini, esclusi i Santi, non ha Iddio accordato il potere di fare miracoli, facendo che la stessa Acqua, che si consuma in un luogo, possa averfi viva e fluente in un altro.

**E**D inutile poi per la Causa presente è l'entrare in esame di tutto ciò che seguì in appresso circa il Molino demolito già per ordine del Collaterale, e reso indi macinante in virtù di un biglietto del Vicerè Duca di Medina Celi ( cosa per altro secondo le nostre leggi irregolare e scandalosissima ) : delle Cedole Reali ottenute dal Conte dell'Acerra, e della esecuzione alle medesime dal Collaterale non accordata, e come poi la lite tra 'l Conte e 'l Duca fu composta nell'anno 1712. con transazione, in virtù della quale per la somma di doc. 31. m. promessi al Conte, questi si contentò permettere al Duca il Molino in Maddaloni. E, diciamo, tutto ciò inutile, per lo punto di cui trattasi, perchè per giudicare, se prenda in Maddaloni il Duca l'Acqua del *Ducato* ed altre con giustizia, o ingiustamente e di fatto: e se possa far uso dell'intero corpo dell'Acqua destinata per Napoli per gli suoi Molini in Maddaloni; i consensi, che perciò nel 1690. dal Duca d'Airola e poi del Conte dell'Acerra nel 1712. colla transazione furono dati, non giovano nè noccono punto nella discettazione, che abbiamo per le mani. Questi due Baroni non volevano edificio di Molini in Maddaloni a cagione del danno, che ne temevano per quelli, che essi avevano ne' loro Feudi vicini, se a ciò consentirono, i loro consensi potevano al Duca giovare per avere macinanti que' Molini, che prima non poteva avere per le opposizioni de' medesimi, ma nulla possono conferire a far giuste le erogazioni di Acque in Maddaloni, che sono ingiustissime, e del potere far  
uso

INUTILE L'ESAME DI TUTTO IL DI PIU', CHE SEGUÌ COL CONTE DELL'ACERRA.

uso di tutto il Corpo dell'Acqua Carmignana. Questo non era dell'interesse de' Baroni vicini: era solo degli eredi di Cesare Carmignano e de' Socj, e della Città di Napoli.

**TUTTI I DECRETI DEL COLLATERALE APPOGGIATI SOPRA DI FALSO SUPPOSTO, E CON LEGALI RIMEDIJ SOSPE- SI.**

**I** Decreti del Collaterale già si è veduto, che furono appoggiati sopra di un supposto non sussistente, cioè dell' avere il Duca in Maddaloni gran copia d'Acqua propria ivi sorgente: e questo fu con chiarezza riconosciuto non vero nell'accesso del 1691. con tanta solennità fatto, e con tante diligenze e misure esattamente eseguite. Oltre a ciò tutti con legali rimedj furono sospesi, tanto che cercandone il Duca l'esecuzione, non potè con giustizia ottenerla; anzi gli fu denegata nel 1694. dal Collaterale, ordinandosi, *monetur partes*, ed intanto che il Molino si demolisse. Or se al Duca di Maddaloni tutti quei decreti, che dal suo Difensore cotanto con somma franchezza si magnificano, niun giovamento potevano recare contro del Duca d'Airola, del Conte dell'Acerra ed altri, che nel secolo passato in que' giudizj e negli accessi fatti furono intesi; Non possiamo comprendere, come di essi si pretenda far uso contro di coloro, che nella loro interposizione non furono affatto giammai intesi: diciamo della Città di Napoli e de' Carmignani e Socj, de' quali è il positivo grande interesse; e precisamente ora dopo i due accessi fatti dal Capo di Ruota D. Giuseppe Romano nell'anno 1754. ne' mesi di Luglio e di Ottobre, ne' quali per le esatte osservazioni e misure fatte eseguire da quel diligentissimo Ministro, approvate da tutti i molti Periti delle Parti, che v'intervennero, e da essi sottoscritte, si è chiaramente conosciuto, che la quantità dell'Acqua sorgente in Maddaloni, e propria di quel Feudo, si è ritrovata anche minore di quella

quella che nel 1691. fu misurata : poichè le due once e mezza di allora nel 1754. in Luglio furono ritrovate di sole once due, ma in Ottobre poi in tutto dissecate , *fol.60., V' fol.76. e t. atti di accesso.*

**P**ossiamo adunque con franchezza dire , che l'uso , che si fa dell'intera Acqua Carmignana per gli Molini di Maddaloni , è ingiustissimo , giacchè i decreti , co i quali si cerca giustificare , sono per giustizia insufficienti , e per l'ordine de' giudizj sospesi . E la convenzione col Conte dell'Acerra non può punto giovare al Duca di Maddaloni contro della Città di Napoli e contro de' Carmignani e Socj . Costoro possono sempre far valere la loro ragione per proibirli , nascente da i patti convenuti nell'anno 1627. , ed approvati dal Vicerè e dal Collaterale , inteso il Fisco . L'uso , che si fa di tutto il corpo dell'Acqua Carmignana per gli Molini in Maddaloni , incontra la resistenza espressa delle capitolazioni convenute colla Città : ed è vietato .

Lo stesso Duca di Maddaloni conobbe questa verità , e la confessò sinceramente nell' Albarano del 1629. , in cui per avere un Molino della macina di 60. tomola fra notte e giorno , che non fa nemmeno la quinta o sesta parte de' Molini di Maddaloni , bisognò che facesse obbligare Cesare Carmignano ad immettere nel Canale tant'Acqua di luoghi convicini a Maddaloni bastanti a quest'uopo senza toccar punto l'Acqua di Airola e di S. Agata . E poi la rendita di questo picciolo Molino di chi doveva essere ? Forse del Duca solo ? non già : Dovea parteciparne anche il Carmignano , riserbandone al Duca quella rata di rendita , che fosse stato bastante compenso al prezzo degli antichi Acquidotti , e de' terreni suoi proprj , e non di particolari , per cui l'Acqua doveva fluire . Per giudicare quale e quanto pote-

**RAGIONI , CHE  
DAGLI ESPOSTI  
FATTI RISUL-  
TANO , ONDE  
SI MANIFESTA  
INGIUSTO L'  
USO DELL'AC-  
QUA CARMIG-  
NANA PER LI  
MOLINI.**

va

va essere questo compenso, ricordiamoci, che pe' l' Duca di S. Agata il prezzo dagli Arbitri stimato giusto non fu che nella somma di duc. 8. m., e questi furono compenso non solo di Acquidotti e terreni che si occupavano, ma anche di tutto il corpo dell'Acqua, che in quel Feudo si dovea prendere, ed oltre a ciò di tutti i danni, che non leggieri quel Duca pativa nelle sue Officine ed Artificj per la mancanza di quell'Acqua. Onde per giudicare largamente col Duca di Maddaloni, forse il giusto compenso a lui dovuto non poteva esser maggiore della somma di duc. 2. m. La rendita dunque di quel picciolo Molino in gran parte sarebbe stata di Cesare Carmignano.

L'Avversario nella sua Allegazione, per eludere la forza della capitolazione fra la Città e Cesare Carmignano contenente il patto di non poterfi far Molini ed altri Artifizj per cammino coll'Acqua della Catena, due cose riflette. La prima, che 'l patto fu convenuto per beneficio del Conte dell'Acerra, e degli altri Possessori di Molini vicini, e non della Città; Ma le prove, che ne adduce, non sono di alcuna forza quando sono tratte da assertive di Cesare Carmignano o di altri fuori della convenzione. Questa fu fatta colla Città, e generalmente ella volle obbligato il Carmignano a così dover' eseguire, onde ella è nel dritto di poterne sempre cercar l'osservanza. La seconda riflessione fu, che questo patto fu *personale personalissimo ristretto alla sola persona di Cesare Carmignano*: così si scrive nella pag. 40. Non intendiamo, perchè questo patto abbia a dirsi personale. Il Carmignano si obbligò per se, suoi Eredi e Successori, e si obbligò di non far Molini con detta Acqua, nè di venderla o concederla ad altri; Dunque il patto fu reale realissimo, perchè riguardò l'Acqua, come l'Avversario stesso lo confessa

fessa per le mature anche al Carmignano vietate,  
E se è così, come può accordarsi, che 'l Duca possa far uso di tutto il corpo di quell'Acqua, che egli nel suo Feudo non avea avuto giammai, e che era ed è della Città e de' Carmignani e compagni: e che ne' Molini se ne abbia fatto una rendita, siccome ei dice, di ducati 7500. l'anno: e che questa interamente sia sua, e nessuna rata se ne sia data giammai ai Padroni dell'Acqua? Faccia attenta riflessione il dotto Difensore del Duca sopra di tutto ciò: e pensi ancora, che l'Acqua di S. Agata fu immissa nell'Acquidotto Carmignano, e condotta in Napoli con tanta spesa per beneficio solo della Città, e non già per procurare al Feudo di Maddaloni una rendita così strabocchevole.

**S**E ingiusto è l'uso dell'intero corpo dell'Acqua per gli Molini; più ingiuste sono state per tanti anni le molte Aperture trovate nell'Acquidotto nel 1691., e che erano anche esistenti nell'anno 1754. in tempo dell'accesso del Capo di Ruota D. Giuseppe Romano. Per la convenzione con Cesare Carmignano nell'anno 1628. egli doveva avere le Acque sorgenti in Maddaloni e non altro. Si è dimostrato, che fu una frode, che volle farsi al vero, in farle credere del diametro di otto once, se nel'anno 1691. si ritrovarono solo di once due e mezza, e non più: e poi trovaronsi di sole once due nell'anno 1754. colle ricognizioni e misure fatte, che poi nell'età vanno a perdersi. Or come si pretende per giusta l'erogazione detta il *Ducatone*? Come si dice, che *l'epoca di questo Tubo* sia antica quanto il Canale di Carmignano, e prima eziandio che l'Acqua fosse venuta in Napoli? Come si sostiene, che per moderazione non è di otto once, ma di sole quattro, quando oltre di questo *Tubo* si ha presa il Duca dopo fino a i

P

tempo

INGIUSTE LE  
APERTURE  
NELL' ACQUI-  
DOTTO.

tempi presenti altra grandissima quantità di acqua per molte altre Aperture ? Solo once due d'acqua può egli per giustizia avere in Maddaloni , ma questa soggetta a scemarfi e disseccarsi nell' està . Di questa deve esser contento , e nulla di più può egli pretendere .

E se il Difensore del Duca nella sua Allegazione dice , che in questo esame non ha egli legittimo contraddittore , forse perchè nè la Città di Napoli nè gli altri Interessati nell' Acqua fanno la minima premura contro del Duca per far' abolire in tutto , o in parte riformare si fatti ingiusti pregiudizj ; egli con ciò non adduce un argomento di ragione , valevole a dimostrare che giusto sia quello , che essere ingiusto si è dimostrato . E poi se gli Eletti della Città di Napoli , gli Eredi di Cesare Carmignano e suoi Socj non an fatto perciò alcuna istanza per lo passato , nè ora la fanno ; siamo forzati a credere , che questo silenzio sia stato effetto del non saperfi il così grande disperdimento di Acqua , che ingiustamente in Maddaloni facevasi . Non possiamo certamente attribuirlo a quel rispetto , che la Casa di Maddaloni meritamente e con giustizia ha esatto ed esige da tutti , poichè questo non poteva indebolire ne' petti de' Governanti della Città quell' ardore di zelo , che usano in tutti gli affari , i quali riguardano gl'interessi della medesima . Ma siane stata e siane qualunque la cagione : facciano gli altri Interessati quel che ad essi loro aggrada ; rispetto al danno della Città di Napoli , essendone il Re N. S. la parte migliore e la più degna , non può essere indolente ne' pregiudizj , che alla medesima s' inferiscono da chichesia : ed usando della sua giustizia è nel dovere di cercar tutti i mezzi , onde quelli vengano a cessare , e rimangano aboliti . E noi , che abbiam l' onore di parlar per lui , non possiamo astenerci dal dovere di far questo parti ora che sono.

sono cotanto alla causa necessarie.

Diciamo adunque , che in Maddaloni altro il Duca non può per giustizia avere , che un *Tubo* di Acqua di once due , e senza la minima pressura del Corpo grande dell'Acqua del Canale , ma questa esposta alla mancanza anche totale ne' quattro mesi di Luglio fino ad Ottobre. E per Molini nessun'uso può fare dell'intero corpo dell'Acqua destinata per la Città. In S. Agata poi abbia pure l'Acqua di *Filadelfo* , o sia della *Peschiera* , che è la sola Sorgente di quel Feudo , che nel Canale ivi s'immette : e se volesse farglisi buona la convenzione del 1643. , ( che non si deve ) avrebbe il *Bronzo* di sole once cinque , ma senza la carica grandissima che ora ha , e colla sola di once sei e mezza : ne' *Tufolo* no verun' altra Apertura può essergli permessa in quel Feudo.

**O**R se ingiusti nella massima parte sono i lucri , che fa il Duca per le Acque , è chiaro che niuna azione gli appartenga a domandarne rifezione. Le leggi nel concedere le azioni *pro eo quod interest* vogliono , che vi concorra la giusta ed onesta causa: *Si ex honesta causa interest , l. is cujus interest , l. qui re §. 1. de furtis*. La ragione è quella , perchè *nemo de sua improbitate consequitur actionem , l. itaque fulto* sotto lo stesso titolo. E non può nè dee veruno per proprio maleficio rendere migliore la sua condizione : *Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest , l. non fraudantur §. 1. de regulis juris*.

Bene e rettamente perciò Bartolo sulla *l. unica C. de sententiis , qua pro eo quod interest proferantur* , diffini l'interesse , scrivendo : *Est iusta alicujus utilitas*. Disse , *iusta* , imperciocchè l'utile proveniente da causa ingiusta e non onesta nelle azioni *pro eo quod interest* dalle

PER LA PERDITA D'INGIUSTO LUCRO NON SI DEE RIFEZIONE.

Leggi non si attende. *Ab eo quod interest*, ne avverti il Vinnio *Select. jur. quæst. lib. 2. cap. 37. lucrum injustum merito veteres exceperunt*. Pietro Rebuffo nella sua repetizione sulla mentovata *l. unica glos. 1. n. 25.* seguendo la diffinizione dell'interesse datane da Bartolo, lasciò scritto: *Primo ponitur, justa. Nam utilitas injusta non attenditur*. E nel n. 145. rapportando le varie divisioni dell'interesse, dopo aver parlato di quello, che proviene *ex causa probabili & honesta*, passa in secondo luogo all'interesse nascente *ex causa probabili, sed non honesta*; e di questo sull'orma delle Leggi ne insegna non doverfene avere considerazione: *Secundum*, egli dice, *ex causa probabili, sed non honesta, ut in fure, qui furatur rem ab alio, qui licet sua intersit, eo quod tenetur ad restitutionem, tamen furti non agat, quia est inhonesto causa: & nemo ex improbitate sua actionem consequi debet*. Il Donello ne' suoi commentarj *de jure civili lib. 26. cap. 22.* spiegando la costituzione di Giustiniiano nella *l. unica Cod. de sententiis quæ pro eo quod interest proferuntur n. 50.* saggiamente ne avverti: *Ex quo intelligi debeat sic lucrum veteres esse interpretatos, ut justum quod esset, idest tale quod quis jure suo facere, quod parare sibi ex re sua aut aliena liberalitate potuerit. Si quod autem nullo jure facere potueris, aut debueris, id non putarent esse æstimandum: quod profecto ejusmodi est, ut quamvis Justinianus de veterum sententia nihil locutus præcise, lucrum æstimari jussisset, in ejus tamen constitutione esset intelligendum scilicet, quia lucrum lex nominet: non habeatur autem lucrum quod jure facturus non fueris. Ed in appresso: At hoc lucrum, ut supra ostendi, ex re aliena non honeste obtenditur. L'Alciato ne' suoi commentarj sul titolo del C. *de eo quod interest cap. 12.* insegnandone, che nelle azioni *ejus quod interest*, secondo il prescrit-*

to nella costituzione di Giustiniano , debba averfi ragione non solo del danno emergente , ma del lucro cessante , limita rettamente la regola , scrivendo così al n. 3. *Id non procedit , si lucrum illud cum alterius injuria acquiratur*. E similmente il Conzio sullo stesso titolo : *Ut enim quis videatur damno affici illius lucri præreptione , exigitur , ut justum fuerit lucrum . . . Et ei , qui id lucrum sibi præreptum conqueritur , suo jure delatum*.

Giudichi da tutto ciò lo stesso dotto Difensore del Duca , spogliandosi per un poco di quella passione , che dee avere pel suo Clientolo , se possa aver luogo per termini di giustizia rifezione e ristoro di danni in questa Causa. Noi , attesa la sua dottrina legale , crediamo , che egli non possa pensare diversamente da noi .

Ma troppo lungamente ed oltre del nostro primo proponimento ci siamo trattenuti in questo esame . Non accorgendocene , contro nostro volere , ci ha a ciò forzati l'amor del vero , e 'l desiderio che il Pubblico non rimanga ingannato nel formar giudizio di questa Causa col leggere solo quel che è stato scritto in contrario pe 'l Duca di Maddaloni .

E qui dovremmo dar fine al nostro scrivere , se non fossimo necessitati poche parole soggiungere per la particolare ragione , che crede avere il Duca di Limatola , il quale comprò quel Feudo dal Regio Fisco : e che crede anche avere il Duca di Maddaloni per la compra fatta dalla Duchessa di Medina Sidonia del Feudo di S. Agata . Lo faremo però con tutta la brevità .

*Della*

*Della ragione che possa al Duca di Maddaloni ed al Duca di Limatola competere per le compre, che dicono aver fatto di que' Feudi dalla Regia Corte.*

**I**L Duca di Limatola nell'anno 1753., allorchè nulla si sapeva e del Feudo di S. Agata e di quello di Limatola, e delle Acque e de' Molini ed altri Artificj in que' Feudi, richiesto per ordine del Re fece vendita con pubblico istrumento dell' Acqua del *Bronza* eredita sua propria: E se ne prese il possesso dal Cavalier Neroni. Ma perchè il Duca di Maddaloni con suo memoriale esposè, che S. M. avea comprato quell' Acqua da chi non erane Padrone, mentre quella era sua nel suo Feudo di S. Agata; fu il contratto tra il Fisco e' l' Duca di Limatola con altro pubblico istrumento rivotato ed abolito. Ha creduto indi il Duca di Limatola, che colla diversione, che si farà dell' Acqua del *Fizzo*, e delle altre Fontane in *Airola*, scemandosi l' Acqua solita del Fiume *Faenza*, possa ciò produrre anche mannanza d' Acqua al suo Molino di Limatola, che macina così coll' Acqua del detto Fiume che fluisce per lo suo corso naturale, come coll' altra, che divertita dal suddetto Fiume alla *Catena*, va poi ad uscirne per l' Apertura del *Bronzo* di S. Agata, ed unita con altre Acque di quel Feudo perviene al suo Molino. Chiede intanto, che avendo egli comprato nel Feudo di Limatola quel Molino nell'anno 1733. dal Fisco, debba il Fisco stesso rifargli il danno, che per questo nuovo corso, che si dà all' Acqua d' *Airola*, possa alla rendita del suo Molino risultare. Il Duca di Maddaloni similmente crede, che avendo comprato il Feudo di S. Agata dalla Duchessa di Medina Sidonia, e dalla Principessa di Stigliano, che avevano causa dal Fisco nell'anno 1693., debba il Fisco istesso rifargli quel danno, che lo scemamento

mamento dell'Acqua del Fiume Faenza possa alle Officine di quel suo Fendo produrre . Noi non intendiamo per ora entrare nell'esame della ragione , che perciò possa all'uno ed all'altro Duca competere contro del Fisco , perchè dovremmo esaminare per Limatola e quello che fu effettivamente venduto , e se il prezzo pagato pervenne tutto al Fisco o ai Creditori con assenso sopra del Feudo . E per S. Agata , se il Fisco sia tenuto per la compra , che di quel Feudo fece il Duca di Maddaloni dalla Duchessa di Medina Sidonia , e come sia tenuto , e per qual rata del prezzo , dipendendo il giudicarlo con accerto dalle molte convenzioni passate tra il Fisco ed i Creditori del Principe di Stigliano in occasione della devoluzione de' tanti Feudi , che quella Casa possedeva , e per cui tanti e tanti litigj si sono agitati e nel secolo scorso e nel corrente nel Tribunale della Regia Camera . Che che sia però delle ragioni delle Parti e del Fisco nel punto , se sia questi o no tenuto all'evizione per questo caso che ora avviene ; da noi si dice , che intempestivamente si vuole ora entrare in queste discettazioni , perchè non sappiamo quali effetti la diversione , che il Re vuol fare dell'Acqua del Fizzo e delle altre Fontane di Airola per Caserta possa produrre per gli Artifizj ad acqua nel Feudo di S. Agata , ed in quello di Limatola : e se mancanza di rendita dalla presente sia per derivarne . E noi crediamo , che nessuna possa essere , o solo pochissima ne i quattro mesi di està .

Le Acque del Fizzo e delle altre Fontane di Airola sono picciola parte di tutta l'Acqua del Fiume Faenza , e detrattene queste , resta quello con Acqua abundantissima , che conduce seco in Airola da' Feudi superiori , e che ivi accoglie ancora da altre Sorgenti , e così passa in S. Agata . Giunto alla Catena , una porzione del-

dell'Acqua s'immette nel Canale di Carmignano per gli usi di Napoli, e l' dippiù seguita a fluire pe' l suo naturale Alveo per lo Territorio di S. Agata, e poi per quello di Limatola. Il *Bronzo* in S. Agata, ridotto che sia alla giusta sua misura e situazione, che deve avere, molt' Acqua darà ancora: Questa si unirà, come fa al presente, a molte altre abbondantissime Sorgenti in quel Feudo, le quali nel Canale di Carmigliano non s' immettono. Queste Sorgenti sono molte, e furono nell' accesso del 1754. riconosciute. La prima è l' Acqua di *S. Catarinella*, la quale è di larghezza palmo uno e mezzo, e di altezza oncia una e minuti due. La seconda è quella detta della *Pesbiera*, di misura once undeci e minuti quattro di larghezza, e di altezza once due e minuti quattro. La terza è quella chiamata *delle Bocche* di larghezza palmo uno, e di altezza once cinque e tre minuti. La quarta è quella del *Reullo* di larghezza palmi due ed once due, e di altezza once cinque e mezza. La quinta è quella detta della *Conciaria* di larghezza palmo uno e dieci once, e di altezza un palmo e sette once, e mezza.

Queste cinque abbondantissime Sorgenti misurate nel mese di Luglio, quando le acque cominciano già a mancare, si uniscono in diversi siti coll' Acqua del *Bronzo*, e vanno a dar moto al alcuni degli Artifizj di S. Agata, e poi unite alle altre Acque del Fiume Faenza servono per gli altri in detto Feudo, e finalmente tutte pervengono al Molino di Limatola.

Ciò posto: da noi si dice, che queste sole Sorgenti in S. Agata unite all' Acqua del *Bronzo* ridotto al diametro di once cinque con carica di sole once sei e mezza sono sufficientissime per l' uso di tutte le Macchine di S. Agata, ed indi del Molino di Limatola; e tanto meno mancanza di acqua si sperimenterà all' usato bisogno.

gno , quando si aggiunga a queste l'altr'Acqua del Fiume Faenza , che esubera dalla Catena , e fluisce pe'l suo naturale Alveo . Non vi farà mancanza alcuna di acqua nell'està , e tanto meno ve ne farà nell'inverno , in cui ve n'è tanta abbondanza , che conviene con parate in alcune parti escluderne porzione , acciò il corpo delle Macchine non ne resti danneggiato .

E' vano dunque il timore dello scemamento delle rendite degli Artifizj in S. Agata , che si dicono in duc. 4000. l'anno , e del Molino di Limatola . Ma quando anche la diversione dell'Acqua per Caserta potesse ne' mesi d'està qualche danno a quelle recare , facendosene il caso , e dichiarato che sia essere il Fisco o in tutto o in parte tenuto all'evizione , saranno , e ne siano le Parti pur sicure , rifatte di que'danni , ai quali potessero mai soggiacere . Allora la Regia Camera della Sommaria , Tribunale competente per le cause in cui il Regio Fisco sia convenuto per evizione , alla quale si voglia tenuto , farà agl'Interessati ed al Fisco esattamente giustizia . Ora il discettarne è affatto intempestivo .

**C**onchiudiamo , che la Maestà del Re non oltrepassando quella ragione , di cui qualunque privata Persona potrebbe giustamente valersi , giacchè è divenuto Padrone delle Acque di Airola , possa divertirle per l'Acquidotto già costrutto , affin di farle pervenire nella Regal Villa di Caserta unitamente con le altre molte Acque in varj altri luoghi raccolte : e poi restituirle all'uso de' suoi amati fedeli Vassalli di questa Città abitatori . E ciò facendo , nessun torto viene a recare a i Padroni de' Feudi inferiori , che nessun dritto di servitù anno giammai avuto sopra delle menzionate Acque del feudo d'Airola ; onde potessero compenso alcuno pretendere per que' lucri , che potessero mai ad essi loro  
 Q sce-

scemarfi per l'uso dell'Acqua, che per l'addietro ~~anno~~ fatto per sola liberalità, beneficizie, indulgenza e grazia de' Padroni di quelle Acque, come nel primo capitolo si è dimostrato.

Ed a questa prima ragione, che da se sola basterebbe ad estinguere la speranza di ristoro ed emenda di danni temuti, si aggiugne la seconda ugualmente giusta e dalle Leggi assistita. Si è dimostrato già, quanto ingiuste sieno le occupazioni dell'Acqua fatte dai Ministri del Duca di Maddaloni, in guisa che se questa, secondo il dritto, ai veri Padroni restituir si dovesse, nulla ne rimarrebbe al Duca per l'uso e per la macina de' suoi Molini in Maddaloni, e pochissima della molta, che ne ha per altri usi in S. Agata ed in Maddaloni. Ed essendo così, non si deve per giustizia ristoro di mancanza di lucri ingiusti, giacchè quello che *ex justa & honesta causa non interest*, non mai può dare questa ragione. Così noi secondo il dettame delle Leggi pensiamo. E così speriamo, che abbia a giudicarne la Regal Camera di S. Chiara.

Napoli li 5. di Agosto del 1759.

*Carlo Mauri* Presidente della Regia Camera  
Avvocato Fiscale.

*Francesco Vargas Macchiucca* Presidente della  
Regia Camera Avvocato Fiscale.

Con-

*Consulta della Real Camera di S. Chiara.*

---

S. R. C. M.

NOSTRO SIGNORE.

**A** Vendo il Principe della Riccia , in comprova del suo amore , e zelo , rinunciato in beneficio della C. M. V. le ragioni , azzioni , e diritti a lui spettanti di tutte le acque della Città , e Stato di Airola Feudo di effo Principe , tanto di quelle , che passano , che di quelle che nascono in detto Stato , affinchè possa la M. V. C. farle trasportare liberamente nella Città di Caferta , fintanto , che giunga al caso di doverli incorporare i sopradetti dritti , e ragioni di dette acque al Regio Fisco , il quale dovrà tenerle , e possederle perpetuamente senza alienarle o distrarle dalla Real Corona . Ed essendosi degnata V. M. C. di accettare una tal rinuncia , e donazione , si compiacque con venerato Dispaccio per Segretaria di Stato del Marchese Tanucci de' 21 Aprile 1747. rimettere a questa Real Camera l'annesso istrumento autentico della sopradetta Rinuncia , e donazione , stipulato dal Notaro della Regia Corte D. Giovanni Ranucci ; affinchè la medesima Real Camera tenendo presente il tenore di tale scrittura , veda , esami , e decida per giustizia il diritto , e rispettive pretese , che la C. M. V. , come cessionario del Principe sudetto , il Duca di Maddaloni , ed altro qualsivoglia particolare abbia su delle acque di Carmigna-

no, intesi tutti gli intereffati, questa Città, gli Avvocati Fiscali Togati del Real Patrimonio, e l' Avvocato Fiscale della Real Azienda di Caferta D. Salvatore Gentile; ed intervenendo per Commiffario il Consigliere D. Giuseppe Romano, ne umilj la Real Camera di tutto ciò, che farà per conchiuderfi, relazione alla M. V. C.

Con altro dispaccio del dì 5. Maggio del corrente anno si è degnata dare per aggiunti nella stessa Causa il Presidente Scaffa, e Consigliere Carfora.

E con altro dispaccio del dì 6. Settembre del corrente anno si è degnata partecipare alla Real Camera, che avendo gli Avvocati Fiscali del Real Patrimonio formata la scrittura per le acque di Airola, avesse quella consegnata a i Ministri votanti, e che si fusse destinato il giorno da trattarsi tal causa; coll' intelligenza, che rispetto al punto dell' evizione per li Feudi di S. Agata, e Limatola, se ne rimetta la cognizione alla Camera della Summaria, seguita farà la divisione di dette acque.

In esecuzione de' sopradetti venerati comandi la Camera Reale con i due Ministri aggiunti il Presidente Scaffa, ed il Consigliere Carfora, dopo avere intesa la relazione del Capo Rota D. Giuseppe Romano Commiffario di tutti i fatti, i quali concorrono nell' affare presente, in più giorni ha intesi anche a voce gli Avvocati delle parti intereffate, siccome è il Duca di Maddaloni, ed il Duca di Limatola, ha inteso anche l' Avvocato di questa Capitale, il quale altro non ha detto, se non che la Città, sapendo l' animo generoso, e clemente della C. M. V., che col divertirsi l' acque ad uso della Sua Real Villa di Caferta, non solo non perveniva danno, ma utile alla Città medesima, perchè la stessa acqua in maggior copia, e con canali più sicuri, e coverti farebbe

sarebbe pervenuta a questo pubblico ; spontaneamente aveva fatto a V. M. C. , e presentemente lo ratificava, offerta di tali acque ; e che perciò nella controversia presente non intendeva far parte alcuna . Indi si è inteso D. Salvatore Gentile destinato da V. M. C. per Fiscale della sua Azienda di Caserta .

In questo giorno finalmente si è inteso l' Avvocato Fiscale Marchese Mauri , il quale avendo con somma chiarezza esposto lo stato della controversia, e le ragioni di V. M. C. e tutto ciò, che si pretende dagli'interessati , ha detto, e fatto la sua istanza ,, che la diversione delle acque di  
,, Airola per la Real Villa di Caserta , non toccava punto il fiume Faenza , quale e quanto è nell' entrare , che  
,, fa nel Feudo di Airola , con tutte quelle acque , che  
,, porta seco da i Feudi superiori di Cervinara , S. Martino, Paolisi , e Montefarchio, delle quali non se ne scemerà neppure una stilla , ma tutte andranno al solito  
,, loro natural corso nel Feudo di S. Agata , come sono andate per lo passato , e s'immerteranno nell'aquidotto  
,, Carmignano alla Catena: che le acque di Airola , che V. M. C. vuol divertire sono solamente quella del Fizzo, ed altre otto Fontane , le quali ora sono nel suo  
,, privato dominio , la prima acquistata per compra fattane dalla Mensa di Benevento, e le altre nascenti ne' poderi del Principe della Riccia utile Padrone del Feudo, e da lui alla C. M. V. cedute , le quali acque essendo  
,, nel libero suo Real dominio , può in quelle disporre a suo arbitrio e piacere divertendole senza lasciarle più  
,, cadere nel fiume Faenza : Che sebbene questa diversione potesse produrre qualche mancanza della solita acqua  
,, nell'aquidotto Carmignano , e ne' Feudi inferiori di S. Agata , Limatola , e di Maddaloni , ciò non darebbe  
,, ragione alcuna ai Padroni de' sudetti Feudi inferiori di opporsi alla suddetta diversione per Caserta , o di cer-  
,, care

„; care emenda , e rifezione de' danni , che per lo scema-  
 „ mento dell'acqua poteffero avvenire ne' fudetti Feudi ,  
 „ mentre ufando la C. M. V. di fua ragione , nascente dal  
 „ dominio acquiftato di quelle acque , non poffano entrare  
 „ i termini di rifezione di danni , e di azione *pro eo quod*  
 „ *interest* , giacchè le leggi non confiderano tai danni ,  
 „ come danni , che meritino riftoro , ma come mancanza  
 „ di lucri , i quali fe per l'addietro fi fono avuti , non  
 „ da altro fono derivati che da beneficio , liberalità , e  
 „ grazia del Padrone delle acque , a cui è piaciuto per  
 „ l'addietro non farne ufo , ma lasciarle fluire con il lo-  
 „ ro natural corso ne' Feudi inferiori , e quefta liberalità  
 „ e grazia potendo effere rivocata dalla mutazione delle  
 „ cofe , che avvengane , non può nafcere ragione o azio-  
 „ ne alcuna per gli padroni de' Feudi inferiori , i cui fo-  
 „ liti lucri , ed utili veniffero a fceparfi: Che fono po-  
 „ trebbono opporfi a quefta diverfione , coloro che avef-  
 „ fero mai acquiftato dritto di fervitù fopra delle acque  
 „ di Airola : ma nessuna fervitù fi dimoftra acquiftata da  
 „ chicchefia fopra delle acque fudette di Airola , che fi  
 „ vogliono divertire , non fono da Padroni de' Feudi in-  
 „ feriori , ma nemmeno dalla Città di Napoli , o da  
 „ Cesare Carmignano , ed Alessandro Ciminello , ne per  
 „ efpressa convenzione , o concessione , ne per prefcrizione,  
 „ per la quale mancano in tutto i neceffarj requisiti dal-  
 „ le leggi richiefti per acquiftarli , giacchè l'acquisto , che  
 „ il Carmignano fece dell'acqua nell'anno 1628. , fu fo-  
 „ lo trattato e ftabilito col Duca di S. Agata per l'acqua,  
 „ che dovea prenderfi in quel Feudo nel luogo , che fu  
 „ poi detto la Catena , fenza che il Duca di Airola fi  
 „ foffe allora ad alcuna cofa obbligato per le acque del  
 „ fuo Feudo , o opera alcuna manufatta aveffe fofferto  
 „ farfi ne' fuoi terreni , per cui tutte le acque del fuo  
 „ Feudo aveffero dovuto di neceffità immetterfi nell'Aqui-  
 „ dotto

„ dotto Carmignano. E se per altro riguardo , cioè per  
„ termini di evizione potessero i possessori de' Feudi di  
„ S. Agata , e di Limatola , che si dicono acquistati dalla  
„ Regia Corte , alcuna ragione avere contra del Fisco ,  
„ di questo dovrà giudicarne il Tribunale della Regia Ca-  
„ mera , quando nella medesima se ne faranno le istanze,  
„ e seguita che sarà la diversione , e dopo che se ne fa-  
„ ranno veduti , e sperimentati gli effetti secondo V.M.C.  
„ tiene ordinato. Rispetto poi al dritto che possa compe-  
„ tere ad altri nell'Acquidotto Carmignano , si è detto  
„ per parte del Fisco , che quell'Acquidotto , e l'acqua,  
„ che per quello fluisce , unicamente appartiene alla Cit-  
„ tà di Napoli , ed agli eredi del Carmignano , e di  
„ Alessandro Ciminello , e non ad altri . Solo il Duca  
„ di S. Agata per le convenzioni seguite nel passato seco-  
„ lo col Ciminello , potrà avere l'acqua della fontana di  
„ Filadelfo , nascente nel suo Feudo , e per essa il più,  
„ che possa pretendere , è un bronzo di once cinque di  
„ diametro , colla carica di once sei , e mezza , e questa  
„ era l'acqua , che aveva il Feudo di S. Agata nel 1691.  
„ e così l'acquistò il Duca di Maddaloni nel 1693. , on-  
„ de se ora per usurpazione fatta da' suoi Ministri ha un  
„ bronzo di once sette , e mezzo minuto colla carica di  
„ palmi tre , ed once dieci , questo grandissimo eccesso,  
„ per cui si prende cinque volte più di quell'acqua , che  
„ gli si dovrebbe , è forza , che sia moderato , e ridot-  
„ to a giustizia , come altresì il tubo di once tre di dia-  
„ metro , che anche in S. Agata eroga acqua dall'Acqui-  
„ dotto Carmignano , è ingiusto , e deve chiudersi per  
„ esecuzione della convenzione del 1649. , fra il Duca  
„ di S. Agata , e il Ciminello , e del decreto del Regen-  
„ te Sofia dell'anno 1650. Che sia poi sfranissimo , che il  
„ Duca di Maddaloni possa pretendere ragione alcuna  
„ sull'Acquidotto Carmignano per avere porzione di ac-  
„ qua ,

„ qua , che in esso s'immette alla Catena , e che prima  
 „ affatto non fluiva per quel Feudo : Solo deve avere  
 „ quello che convenne con Cesare Carmignano nell'anno  
 „ 1628. , cioè le acque sue proprie di sorgenza in Mad-  
 „ daloni , le quali per gli esperimenti , e misure fatte  
 „ nell'anno 1691. nel mese di Aprile , furono ritrovate  
 „ di once due, e mezza , e nell'anno 1754. negli accessi  
 „ fatti dal Capo di Rota Romano nel mese di Luglio di  
 „ once due , e nel mese di Ottobre disseccate affatto . E  
 „ queste sue proprie acque gli si daranno con formaletto  
 „ a parte , come colla sudetta convenzione del 1628. fu  
 „ stabilito : dovrà chiudersi all'incontro l'apertura , che  
 „ ora si tiene del diametro di once quattro con moltissi-  
 „ ma carica : fu anche convenuto , che per compenso de-  
 „ gli Acquidotti dovesse avere un Molino macinante to-  
 „ mola sessanta fra notte e giorno , ma questo senza vo-  
 „ lersi punto dell'acqua Carmignano , destinata per la  
 „ Città di Napoli , mentre Cesare Carmignano si obbligò  
 „ non far uso per detto Molino di detta acqua , ma di  
 „ raccogliarla a sue spese da i Feudi vicini , e condurla  
 „ a far macinante il Molino , la cui rendita neppure  
 „ doveva essere tutta del Duca , ma solo in quella parte,  
 „ che fusse stata corrispondente al prezzo degli Acquidot-  
 „ ti che al Carmignano concedevansi , d'onde è chiaro,  
 „ che non possa in modo alcuno il Duca fare giustamente  
 „ uso di tutta l'acqua Carmignano per gli suoi molini ,  
 „ come fa al presente , e deve essergli proibito , come cosa  
 „ espressamente vietata colle capitolazioni fatte nell'anno  
 „ 1627. tra Cesare Carmignano , e la Città di Napoli ap-  
 „ provate dal Vicerè , e dal Collaterale inteso l'Avvocato  
 „ Fiscale del Real Patrimonio . E si dice , che il togliersi ,  
 „ o il moderarsi gli abusi , e le usurpazioni fatte sull'Ac-  
 „ quidotto Carmignano sia ragione , che unicamente ap-  
 „ partenga alla Città ed agli eredi del Carmignano , e  
 „ del

„ del Ciminello , e non già al Fisco : si risponde , che  
„ tacendo perciò i rappresentanti la Città di Napoli , non  
„ devono tacere gli Avvocati Fiscali , che per obbligo del-  
„ le loro cariche sono tenuti curare non solo i Fiscali in-  
„ teressi , ma tutto ciò che riguarda il bene , ed utilità  
„ pubblica , nella quale la C. M. V. ha grandissimo inte-  
„ resse , oltre a che non possono da essi i rammentati in-  
„ giusti eccessi dissimularsi nella Causa presente che ora si  
„ tratta , giacchè se gli utili che il Duca di Maddaloni  
„ ritrae al presente dall' uso , che fa dell' acqua Carmi-  
„ gnana , non derivano da giustizia , ma da usurpazione , e  
„ prepotenza , ciò maggiormente dimostra irraggionevo-  
„ lissima la pretenzione del Duca di rifezione , e di ristoro  
„ nel caso , che gli utili sudetti , gli venissero in parte a  
„ mancare per la diversione , che la M. V. C. *jure suo uten-*  
„ *do* , faccia in Airola , essendo per le leggi dichiarato ,  
„ che non si dia azione *pro eo quod interest* , *si ex justa* ,  
„ *et honesta causa non interest* , per le regole chiarissime ,  
„ che *nemo de sua improbitate consequitur actionem* , *nemo*  
„ *ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest* .  
„ Alla quale istanza del Marchese Mauri in tutto si è  
„ uniformato l' Avvocato Fiscale Cavalier Vargas .

La Camera Reale avendo maturamente esaminato quanto  
si è detto , e spiegato coll' istanza dal Marchese Mauri ,  
ha considerato , che la ragione la quale assiste alla Cat-  
tolica M. V. in potere liberamente disporre , e divertire  
le menzionate acque di Airola per la sua Real Villa di  
Caserta , siano molto chiare , essendo indubitato , che la  
C. M. V. con giusto , e legittimo titolo è Padrone , co-  
me privato delle acque , le quali nascono nel territorio  
di Airola , e che scaturiscono da nove fontane : una che  
è la maggiore , chiamata l' acqua del Fizzo , e le altre  
otto di minor quantità . Della prima il giusto titolo è  
per compra fattane da V. M. C. dalla Mensa Arcive-

R

scovile

scovile di Benevento , come quella , che da tempo antichissimo la possedeva , tanto che per suo utile ne faceva due molini uno dopo l'altro ; Delle altre otto il titolo è anche giusto , e legittimo , perchè il Principe della Riccia nè a fatta cessione a V. M. C. e detto Principe è indubitato , che era padrone di dette acque , come quelle , che nascono ne' suoi Fondi privati , e parte ne' feudali ; di modo che siccome egli ne poteva disporre a suo arbitrio per quegli usi , che più gli farebbero stati di comodo , così anche ha potuto legittimamente trasferirne il dominio privato a V. M. C.

Sono indubitate le massime delle leggi comuni , e del Regno , che l'acqua la quale nasce nel fondo privato sia del Padrone del fondo ; per modo che costui può servirsi per qualunque uso , ancorchè il fondo vicino , ove prima fluir solean , ne fusse privato : imperciocchè è principio di ragion naturale , che quando taluno usa del diritto , che ha nella sua roba , non fa ingiuria ad altri , quantunque costui per accidente ne senta incomodo. E' vero , che le acque delle menzionate nove fontane per lo suo corso naturale entrano nel fiume Faenza : Ma qualora V. M. C. per lo dominio , che ne ha acquistato vuol divertirle , ed immetterle nell'acquidotto Reale , che le condurrà alla Villa di Caserta benchè per tal diversione quel fiume viene a scemarsi ; pure perchè le sudette acque delle nove fontane sono di diritto privato , niuno può legittimamente impedirle .

Or se questa ragione milita nel caso , che l'acqua privata entra nel Fiume pubblico ; molto più deve militare , ed aver forza , quando va a fluire in un luogo privato , perchè se il pubblico non può lagnarsi dell'incomodo , che riceve , molto meno può lagnarsene il privato . La controversia , di cui ha avuto il carico la Real Camera , di esaminare , non è già per li feudi di S. Agata ,  
o di

o di Limatola , per li quali corre il Fiume Faenza , perchè si è riferbato questo giudizio alla Camera della Summaria . La controversia commessa alla Real Camera è soltanto per l'interesse , che suppone avere il Duca di Maddaloni per lo Feudo di Maddaloni . Ed intorno à ciò per fatto è certissimo , che nel secolo passato per opera di Alessandro Ciminello , e colla spesa di Cesare Carmignano , e col consenso degli Eletti di questa Capitale , e licenza dell'abolito Collaterale , inteso il Re-gio Fisco , si fece un muro nel luogo chiamato la Catenena , tenimento del Feudo di S. Agata per divertire la maggior parte delle acque del Fiume Faenza , e formarne un canale da condurle in Napoli per uso de'formali, de'molini, e fontane di essa Città . Questo Canale manofatto entra , e corre per lo Feudo di Maddaloni , e nel passare, il Duca si serve di tutte le acque del Canale , onde se ne forma un Molino con due mole macinanti , il quale gli dà la rendita annuale di sette e più mila ducati .

Detto Duca come Cavaliere fedelissimo , ed attentissimo a V. M. C. si è spiegato , ed a voce ha confermato il di lui avvocato nella Real Camera , che non intende opporsi alla diversione delle acque ; anzi , che faceva spontanea cessione di ogni suo diritto alla M. V. C. ; ma soltanto sperava dalla sua Clemenza di essergli compensato il danno , che soffrirebbe per tal diversione ; imperciocchè dice egli , che col divertirsi le acque delle nove Fontane , il Fiume Faenza viene molto a scemarsi , e per conseguenza le acque le quali entrano nel canale di Carmignano , onde i suoi Molini patiscono detrimento grandissimo , e le rendite verrebbero a mancare per la maggior parte .

Questa pretensione ha considerato la Real Camera per ogni verso non aver fondamento di ragione , e di giu-

ffizia . Il diminuirsi l'acque del Canale di Carmignano è d'interesse di questa Città, e degli Eredi del fu Cesare Carmignano e del Patrimonio del fu Alefandro Ciminiello : Costoro sono i padroni del Canale, e delle acque per uso, utile, e comodo della Città di Napoli. Ma tanto la Città, quanto gli Eredi di Carmignano, e de' Creditori del patrimonio di Ciminiello (al presente il patrimonio dedotto nel S. C. è di D. Giuseppe Carnevale) hanno dato il loro consenso, e con offerta spontanea si sono contentati, che V. M. C. faccia uso delle acque a suo arbitrio; sicche qual ragione ha il Duca di Maddaloni di pretendere risarcimento per la diminuzione delle acque di un Canale, il quale è di ragion privata di Carmignano, e di Ciminiello, e destinata per uso pubblico di questa Città, che sono i soli tre interessati?

**Ma** con grande apparato, ed a voce ed in iscritto l'Avvocato del Duca di Maddaloni si è ingegnato di provare, che in detto Canale entra acqua propria di esso Duca, e che il medemo per lo danno patito in aver permesso, che nel suo Feudo si fusse fatto il Canale di Carmignano, e per avere anche conceduti alcuni antichi aquedotti, i quali erano di sua ragione, abbia acquistato diritto di servirsi delle acque di quel Canale; onde giustamente non può esserne privato o in tutto o in parte.

Per esaminare queste ragioni la Real Camera dagli antichi processi, e dalla relazione del Caporota Romano Commissario ha appurato i seguenti fatti. Nell'anno 1628. fu stipulata convenzione tra Cesare Carmignano ed il Duca di Maddaloni, che per prezzo degli aquedotti antichi, i quali erano in Maddaloni, e de' Territorj, che occupar dovea il nuovo Canale, fosse tenuto il Carmignano a sue spese raccogliere da i luoghi e terre

terre vicine a Maddaloni tanta copia di acque, ed immerterle nel Canale, quanta bastata fosse a poter detto Duca far macinare un molino di 60. tumola tra lo spazio di ore 24., la rendita del quale avesse avuto a dividerfi tra lui, ed il Carmignano, secondo ne avrebbe giudicato il Regente Erriquez, e D. Francesco Marciano. In virtù di questa convenzione crede il Duca di Maddaloni di aver giusto diritto di poter servirsi per uso de' suoi molini delle acque del Canale di Carmignano. Ma a questa sua pretensione ostano più cose. Primo perchè Cesare Carmignano non raccolse le acque de' luoghi vicini, e le immise nel Canale; nè poteva la convenzione intendersi delle nove fontane site in Airola, sì perchè in quelle come nascenti ne' Feudi privati, il Carmignano non aveva diritto alcuno, sì ancora perchè nella convenzione si espresse il doverfi raccogliere nuove acque, onde non poteva intendersi delle acque di Airola, le quali già scorrevano nel Fiume Faenza, e per quello entravano nel nuovo canale. Secondo, questa convenzione fu nulla, perchè allora quando dal Carmignano, e Ciminiello nell'anno 1627. si fecero alcune Capitulazioni o siano convenzioni colla Città di Napoli attinentino alla spesa, uso, e lucro da ricavarfi dalle acque del nuovo canale, espressamente si convenne, che non si potesse per istrada di tali acque fare molini, valchiere, o qualunque altro edificio, ne deviarle per qualsivoglia altro uso. Sicchè attenta tal capitulazione, come potea dal Carmignano accordarsi al Duca di Maddaloni il permesso di servirsi delle acque, per farne molini nel suo Feudo?

Ma concedasi pure, che alla convenzione stabilita tra il Duca di Maddaloni, e Cesare Carmignano non ostasse l'altra in contrario fatta prima colla Città di Napoli: non potrebbe il Duca di Maddaloni altro pretendere, se

se non tanta copia di acqua dal canale di Carmignano, quanta sarebbe sufficiente per macinare un molino di 60. tomola notte , e giorno , ma con dare partecipazionè della rendita al Carmignano , e suoi Socj , e loro Eredi .

Per far questo quantunque al Canale di Carmignano mancano le acque di Airola , basta certamente quella quantità , che vi rimane , anzi è più , che sufficiente ; onde come mai per la diversione delle Acque di Airola può pretendere il Duca di Maddaloni risarcimento di danno , poichè danno non nè riceve ? ma il fatto si è , che detto Duca non si è servito , e non si serve di tanta acqua dal Canale di Carmignano , quanta se ne ricerca per un Molino di 60. tomola in 24. ore ; ma egli si serve delle intiere acque del Canale onde si dà moto a due mole rapidissime , le quali tra notte , e giorno macinano più di 400. tomola ; sicchè le di lui lagnanze non sono già per lo danno , ma per un lucro ingente , che gli verrebbe a mancare colla diversione delle acque di Airola . Nè vale il dirsi da detto Duca , che quantunque si serva di tutta l'acqua del Canale , il pubblico di questa Città non ne sente danno , mentre immediatamente di nuovo s'immettono nel Canale ; imperciocchè dal farsi delle acque intiere uso per li Molini , quelle si vengono a sporcare , ed anche porzione se ne perde ; ed appunto per evitar questo la Città convenne espressamente col Carmignano di non doverse per istrada far uso alcuno .

L'altra pretenzione del Duca di Maddaloni si è , che in quel Feudo nascono alcune acque sue proprie onde non se gli può impedire di farne uso , e che perciò egli abbia in quel Feudo l'apertura detta il Ducatone di oncie quattro di diametro , pretendendo , che dovesse essere di oncie otto . Ma questo affatto non se gli niega ; però  
nella

nella maniera divisata nell' istanza del Fiscale Marchese Mauri, cioè che se gli assegnino tali acque con formaleto a parte, ed in quella quantità, che proviene dalle sue naturali sorgive nel Territorio di Maddaloni, cioè di oncie due, e mezza, siccome nell' anno 1691. fu misurata nell' accesso fatto coll' intervento del Vicerè dell' *olim* Collaterale; o veramente di sole oncie due, siccome si appurò nel 1754. nel mese di Luglio nell' accesso fatto sopra la faccia del luogo dal Capo Rota Romano per ordine di V. M. C. e coll' assistenza de' periti, e specialmente dello stesso Duca di Maddaloni, e coll' assistenza de' suoi Avvocati, e Procuratori, le quali acque nell' altro accesso del mese di Ottobre dello stesso anno co i medesimi periti, ed Avvocati si ritrovarono affatto disseccate, e mancante.

Quindi avendo V. M. C. per giusti, e legittimi titoli acquistato il dominio delle acque delle menzionate nove fontane, le umilia, che ne' termini di giustizia far può di dette acque quell' uso, che vorrà, senza che sia tenuta di rifare cos' alcuna al Duca di Maddaloni, il quale per le mancanze di dette acque, le quali dal Fiume Faenza entrano nel Canale di Carmignano, crede di patirne danno per la macina de' suoi Molini; non assistendo su di tal punto, al detto Duca ragione alcuna.

Attento ciò per quel che tocca a i Feudi di S. Agata, e di Limatola potrà la M. V. C. dopo che sarà seguita la diversione, e sperimentatissime gli effetti, ordinare alla Camera della Summaria, che faccia giustizia, la quale potrà nel tempo medesimo determinare ciò che sarà giusto intorno alla moderazione del bronzo, e chiusura del tufolo, che sono in S. Agata pretese dall' Avvocato Fiscale. E rispetto all' uso, che fa il Duca di Maddaloni di tutta l' acqua Carmignana per li suoi Molini in Maddaloni, ed all' acqua maggiore della sua propria, che

( CXXXVI )

che si prende coll'apettura del Ducato in detto Feudo , questa Real Camera quando ne faranno fatte le istanze , tenendo presenti le convenzioni nel passato secolo fatte tra la Casa di Maddaloni , ed il Carmignano per quanto di ragione potranno sussistere intesi gli interessati , cioè il Duca di Maddaloni , gli Eredi di Cesare Carmignano , i rappresentanti il patrimonio di Ciminiello , la Città di Napoli , ed il Fisco , potrà rendere alle parti giustizia .

Il Signore Iddio felicitì , e conservi per sempre la Sacra R. P. di V. M. C. siccome la Cristianità ha bisogno , ed i suoi fedelissimi Vassalli desiderano .

Dalla Real Camera li 26. Settembre 1759.

Di V. S. R. C. M.

*Umilissimi Vassalli*

Carlo Danza Presidente.

Gio: Antonio Castagnola.

Niccola Fraggianni.

Carlo Gaeta.

Giuseppe Romano.

*Francesco Rapolla Segr.*

150 100 103

~~150 100 103~~





~~140~~

140  
L  
8

